

CARTA EUROPEA DELLE LINGUE REGIONALI O MINORITARIE

Secondo rapporto della Svizzera

INTRODUZIONE

1. Vogliate fornire le informazioni generali necessarie quali gli sviluppi storici nel vostro paese, uno spaccato della situazione demografica – compresi i dati economici di base delle diverse regioni – e gli elementi relativi alla struttura costituzionale e amministrativa dello Stato.

1. Informazioni generali

1.1 Sviluppi storici della politica linguistica in Svizzera

In Svizzera la situazione linguistica odierna è il risultato di un lungo percorso storico-linguistico, determinato anche dalle caratteristiche geografiche del paese. La Svizzera che conosciamo conobbe regolari insediamenti di diversi gruppi linguistici europei. I due popoli più noti dell'antichità preromana sono i Reti e i Celti. Dalla fine del I secolo a.C. fino al 400 d.C. intervenne una romanizzazione ad opera dei Romani e di diversi parlanti romanzi/latini. I Germani rappresentarono la terza componente. Gli Alemanni, giunti dal nord tra il V e il VI secolo d.C., attraverso un lento ma tenace insediamento fino nelle Prealpi e in alcune zone dell'arco alpino, riuscirono ad affermare un'area linguistica di tipo germanico; viceversa, i Burgundi immigrati nella Svizzera romanda, come i Longobardi in Ticino, furono romanizzati.

Il plurilinguismo è senz'altro una costante della Svizzera, peraltro divenuta fattore politico soltanto nel corso del XIX secolo. Dal 1291, la vecchia Confederazione, con i suoi 13 Stati (dal 1513), era ancora essenzialmente di lingua tedesca, ad eccezione dello Stato di Friburgo, bilingue. Le lingue romanze erano limitate ad alcune località o a zone di sudditanza. Le prime alleanze con la Repubblica di Ginevra da parte di alcune località della vecchia Confederazione rafforzarono un certo orientamento di quest'ultima verso l'area francofona.

Si dovette aspettare fino al 1798, in parallelo alla parità dei diritti politici dei cittadini, affinché si facesse strada la consapevolezza di uno Stato plurilingue. Ad esempio, i testi di legge della Repubblica elvetica (1798-1803) vennero stilati in tedesco, francese e italiano, lingue allora considerate alla pari.

Questa parità linguistica, però, venne nuovamente abrogata già durante la Mediazione (dal 1803) e anzi all'epoca della Restaurazione (dal 1815) il tedesco riacquistò pienamente la sua posizione preminente. Eppure, proprio la rinuncia a uno Stato accentratore – questo era stata la Repubblica elvetica – contribuì non poco a un ripensamento del modello linguistico dello Stato federale svizzero del 1848, poggiante appunto sulla parità. Aver optato per uno Stato federale conferiva ai Cantoni un'ampia autonomia non solo politica, ma anche culturale: i Cantoni continuarono a utilizzare la o le lingue parlate sul loro territorio, contribuendo al mantenimento della pluralità culturale e linguistica della Svizzera. La nozione di plurilinguismo venne risolta dalla Costituzione federale del 1848 con l'articolo 109, che sanciva l'equivalenza delle tre lingue principali del paese, dette lingue nazionali:

Le tre lingue principali della Svizzera, il tedesco, il francese e l'italiano, sono le lingue nazionali della Confederazione.

La revisione totale della Costituzione federale del 1874 sanciva, all'articolo 116, la parità del tedesco, del francese e dell'italiano quali lingue nazionali della Confederazione; inoltre, ai sensi dell'articolo 107 queste tre lingue nazionali dovevano essere rappresentate al Tribunale federale.

Prima dello scoppio della Seconda Guerra mondiale, la Svizzera, con il riconoscimento del romancio quale lingua nazionale, volle esprimere che la salvaguardia e la promozione della pluralità e delle tradizioni linguistiche e culturali andavano intese quali garanti della coesione nazionale: con votazione popolare del 20 febbraio 1938 il romancio, ergo una lingua regionale non standard, venne elevata a rango di lingua nazionale, con la conseguente, nuova distinzione tra le quattro lingue nazionali svizzere e le tre lingue ufficiali della Confederazione. Questo il tenore dell'articolo 116 della Costituzione federale del 1938:

¹Il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio sono le lingue nazionali della Svizzera.

²Il tedesco, il francese e l'italiano sono dichiarati lingue ufficiali della Confederazione.

La successiva revisione dell'articolo sulle lingue della Costituzione federale prese spunto da una mozione del consigliere nazionale grigionese Martin Bundi (1985), che chiedeva al Consiglio federale una revisione dell'articolo 116 Cost.¹ motivandola con l'insufficienza della base giuridica costituzionale ad incentivare e salvaguardare le lingue nazionali fortemente minacciate. La mozione esigeva una valorizzazione del romancio quale lingua ufficiale della Confederazione e una serie di provvedimenti per salvaguardare l'area linguistica tradizionale di minoranze minacciate. Il testo dell'articolo costituzionale, approvato a larga maggioranza nel 1996, è il seguente:

¹Le lingue nazionali della Svizzera sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio.

²Confederazione e Cantoni promuovono la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche che.

³La Confederazione sostiene i provvedimenti adottati dai Cantoni Grigioni e Ticino per salvaguardare e promuovere il romancio e l'italiano.

⁴Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano. Il romancio è pure lingua ufficiale nei rapporti con i cittadini romanci. I particolari sono regolati dalla legge.

Con la revisione totale della Costituzione federale del 18 aprile 1999, ora il capoverso sulle lingue nazionali figura in un articolo costituzionale a sé stante, proprio all'inizio (art. 4 Cost.). Altra novità: il diritto fondamentale della libertà di lingua è esplicitamente sancito dall'articolo 18 Cost. Le disposizioni dell'articolo 116 vCost. capoversi 2, 3 e 4 ora sono riprese dall'articolo 70 Cost. e completate con i capoversi 2 e 4.

Art. 4 Lingue nazionali

Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio.

Art. 18 Libertà di lingua

La libertà di lingua è garantita.

Art. 70 Lingue

1 Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano. Il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia.

2 I Cantoni designano le loro lingue ufficiali. Per garantire la pace linguistica rispettano la composizione linguistica tradizionale delle regioni e considerano le minoranze linguistiche autoctone.

3 La Confederazione e i Cantoni promuovono la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche.

4 La Confederazione sostiene i Cantoni plurilingui nell'adempimento dei loro compiti speciali.

5 La Confederazione sostiene i provvedimenti dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino volti a conservare e promuovere le lingue romancia e italiana.

¹ Edizione 1938

Tenuto conto della nuova situazione giuridica, il Consiglio federale ha rinnovato nel piano legislativo 1999 – 2003 il mandato di elaborare un decreto per applicare i principi ampliati della politica linguistica (già contenuto nel piano legislativo 1995 – 1999).

1.2 Situazione demografica compresi i dati economici di base delle diverse regioni

In allegato figurano i dati più recenti provenienti dai risultati del censimento federale 2000. Le prime analisi in merito si trovano in: Ufficio federale di statistica (ed.), 2002, Räumliche und strukturelle Bevölkerungsdynamik der Schweiz 1990-2000, Neuchâtel: Ufficio federale di statistica. Un'analisi dettagliata dei risultati del censimento federale del 1990 e della ripartizione linguistica in Svizzera si trovano in: Ufficio federale di statistica (ed.), Censimento federale 1990. Il paesaggio linguistico svizzero, Berna. Per quanto riguarda il romancio in particolare si rimanda a: Ufficio federale di statistica (ed.), 1996, Le romanche en péril? Evolution et perspective, Berna.

Informazioni attuali sui risultati pubblicati nel dicembre 2002 dall'Ufficio federale di statistica sono scaricabili dal sito Internet <http://www.statistik.admin.ch>.

Alle pagine seguenti si affronta la situazione a livello svizzero, con particolare attenzione ai Cantoni Ticino e Grigioni.

Crescita demografica

Stando ai risultati del censimento federale 2000, oggi vivono in Svizzera 7,28 milioni di abitanti (+6,0% rispetto al censimento del 1990). La crescita è inferiore alla media nella Svizzera romancia (5,2%) e nella Svizzera tedesca (5,5%) e superiore alla media nella Svizzera francese (7,2%) e italiana (8,6%) (in base alla definizione di area linguistica applicata per il censimento federale 2000).

L'aumento nella Svizzera romancia, ossia nei Comuni in cui si parla prevalentemente romancio, è dovuto soprattutto all'immigrazione internazionale e all'incremento delle nascite, che hanno compensato le perdite della migrazione interna. L'aumento nella Svizzera italiana è principalmente riconducibile all'immigrazione internazionale e alla migrazione interna. La crescita naturale è in lieve flessione nella Svizzera italiana, mentre nella Svizzera romancia, che tradizionalmente segnava gli incrementi più forti, è di appena l'1,4% (Svizzera francese: 3,6%, Svizzera tedesca: 2,7%).

Migrazione

Oltre all'incremento delle nascite, anche il surplus di immigrazione, in particolare dagli Stati dell'ex Jugoslavia, incide sulla crescita demografica. Tra il 1990 e il 2000, la percentuale di stranieri è passata dal 18,1% al 20,5%, a fronte di una minor presenza di italiani (rimpatri o naturalizzazioni) e di un rialzo delle altre nazionalità. Quasi un quarto della popolazione straniera in Svizzera è composto da cittadini degli Stati dell'ex Jugoslavia. I cittadini dell'attuale Repubblica federale iugoslava rappresentano la seconda comunità di stranieri dopo gli italiani, seguiti da persone di origine portoghese. Soltanto il 13% degli stranieri proviene da Stati extra-europei.

Lingue

Tra il 1990 e il 2000 si è riscontrato un aumento del francese e un calo dell'italiano e del romancio. La quota del tedesco e delle lingue non nazionali è rimasta pressoché invariata:

Popolazione	1990	2000
Totale	100%	100%
Tedesco	63,6%	63,7%
Francese	19,2%	20,4%
Italiano	7,6%	6,5%
Romancio	0,6%	0,5%
Altre lingue	8,9%	9,0%
Totale altre lingue	8,9%	9,0%
di cui:		
Lingue iberiche	1,7%	1,1%
Lingue slave dell'ex Jugoslavia	1,6%	1,5%
Portoghese	1,4%	1,2%
Lingue turche	0,9%	0,6%
Inglese	0,9%	1,0%
Albanese	0,5%	1,3%
Altre lingue	2,0%	2,3%

Rispetto al romancio, oggi ci sono più persone che parlano serbo, croato, albanese, portoghese, spagnolo, inglese, turco o curdo. Detto questo, la stragrande maggioranza degli stranieri di seconda generazione padroneggia una lingua nazionale quale lingua principale. Dal 1990, la percentuale di abitanti di lingua materna esclusivamente romancia è nuovamente scesa, dallo 0,6% al 0,5%.

Situazione politico-economica²

Negli anni Settanta, la Svizzera conobbe una forte recessione, cui seguì un periodo di crescita continua, caratterizzato dalla creazione di posti di lavoro e da una forte svolta verso il terziario degli spazi metropolitani. Dal 1991 l'economia – in tutte le aree del paese – è confrontata a una brusca inversione di tendenza, accompagnata dalla scomparsa di numerosi posti di lavoro in tutti i settori dell'economia e trasversale a qualsiasi qualifica professionale.

Proprio con riguardo all'andamento occupazionale, si osserva che dal 1950 al 1990 il Cantone Ticino ha conosciuto un'impennata, superiore alla media, dei posti di lavoro, diversamente da quella, inferiore alla media, del Cantone Grigioni. In rapporto al proprio territorio, le grandi città (Coira, Lugano e Sion) dei grandi Cantoni alpini (Grigioni, Ticino e Vallese) ne hanno beneficiato in misura sproporzionata. Tuttavia, dal 1991 al 1995 tutti i Cantoni hanno perso posti di lavoro, specialmente una regione meridionale del Ticino come il Mendrisiotto, dove i frontalieri ne hanno risentito maggiormente. Questo rallentamento è più palpabile nel settore secondario che nel terziario.

Nella prima metà degli anni Novanta la disoccupazione aumentò a vista d'occhio, per poi diminuire progressivamente (1990: 0,5%; 1995: 4,2%; 2000: 2,0%). A risentirne più degli altri sono le principali città, la Svizzera francese e la Svizzera italiana. Questa disoccupazione a geometria variabile (linguistico-regionale) pone un problema di politica regionale. C'è chi, per spiegare i senza lavoro della Svizzera francese e italiana, pari a quasi il doppio di quelli nella Svizzera tedesca, prova a citare concause differenti: sono regioni economicamente dipendenti dai paesi limitrofi (agli inizi degli anni Novanta, l'andamento congiunturale in Italia e Francia era più contenuto che in Germania); le barriere linguistiche fanno talvolta da ostacolo alla mobilità, quindi la Svizzera romanda e il Ticino devono essere considerati spazi lavorativi molto più ristretti della Svizzera tedesca; le strutture economiche della Svizzera tedesca sono più diversificate di quelle romande, attive prevalentemente nel terziario; la battuta d'arresto che colpì l'economia dopo il 1990 subentrò a un lungo periodo di benessere, particolarmente florido nell'area del Lemano. Eppure, la dipendenza linguistico-transfrontaliera o la chiusura di filiali da parte di aziende domiciliate nei grandi centri urbani della Svizzera tedesca, sono spiegazioni che non reggono. Intanto, il bilancio tra posti di lavoro nelle case madri e nelle filiali è positivo in Svizzera romanda, e poi le grandi aziende non chiudono filiali soltanto nelle altre aree linguistiche.

² Quanto segue poggia sul volume *Strukturatlas der Schweiz* (specie la Parte IV), che si rifà ai risultati del censimento del 1990 e al censimento delle aziende fino al 1995: Ufficio federale di statistica (ed.), 1997a, *Strukturatlas der Schweiz*. Atlas structurel de la Suisse, Zurigo: Verlag Neue Zürcher Zeitung.

In termini di reddito cantonale, i Grigioni e il Ticino sono al di sotto della media nazionale, mentre quanto a spesa cantonale e comunale, il Ticino è al di sopra della media svizzera e i Grigioni nettamente al di sotto. Quanto alla capacità finanziaria dei Cantoni, calcolata in base alle variabili reddito cantonale, capacità contributiva, carico fiscale e percentuale di zone montane, entrambi i Cantoni vanno catalogati come piuttosto deboli: considerando un «indice della potenza finanziaria» su base 100 a livello nazionale, il Cantone Ticino si aggiudica 77 punti e il Cantone Grigioni 69; alcuni Cantoni della Svizzera interna e romanda sono comunque molto più deboli (UR: 49; OW: 40; FR: 58; AR: 61; AI: 38; VS: 33; JU: 30); i Cantoni finanziariamente più forti, invece, sono ZG (228), ZH (157), BS (148) e GE (136). Grazie alla legge sugli aiuti agli investimenti del 1974, 54 regioni nelle Alpi, nelle Prealpi e nel Giura beneficiano di prestiti a tasso zero, specialmente per il potenziamento delle infrastrutture e l'amministrazione pubblica. Il maggior sostegno pro capite è versato alle micro-regioni dell'area alpina a demografia marcatamente rurale (Goms/Conches e la maggior parte delle regioni dei Grigioni).

1.3 Struttura costituzionale e amministrativa dello Stato

La Svizzera è nata dall'unione di diverse comunità politiche e culturali fino a diventare una «Confederazione», ovvero uno Stato federale dal profilo giuridico. La Confederazione è suddivisa in 26 tra Cantoni e semi-Cantoni, 7 grandi regioni, 54 regioni assoggettate agli aiuti agli investimenti e più di 3000 Comuni politici. Cantoni e Comuni dispongono di un'autonomia relativamente ampia nei confronti della Confederazione.

Competenze regionali

I Cantoni conservano competenze proprie, in quanto detengono tutte le competenze che la Costituzione federale non attribuisce alla Confederazione e spetta loro esercitare le competenze delegate in maniera non esclusiva alla Confederazione, se quest'ultima non ne fa uso. Possono determinare i compiti che adempiono nell'ambito delle loro competenze. (art. 43 Cost.).

In genere, la Confederazione (il Parlamento) delega ai Cantoni l'applicazione del diritto federale (art. 46 cpv. 1 Cost.), lascia ai Cantoni la massima libertà d'azione e tiene conto delle loro particolarità (art. 46 cpv. 2 Cost.).

Relazioni tra Comuni, Cantoni e Confederazione

I Cantoni definiscono lo statuto dei Comuni. Per tale motivo l'articolo 50 capoverso 1 Cost. recita che «L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale». Tutti i Cantoni concedono ai propri Comuni un'autonomia più o meno grande. Per evitare che un organo cantonale violi la loro autonomia, i Comuni possono ricorrere a mezzi giuridici davanti al Tribunale federale.

Le possibilità d'intervento della Confederazione a livello locale sono limitate. Esiste una legge federale che disciplina i casi di insolvenza dei Comuni, ma per il resto la sorveglianza dei Comuni è interamente delegata ai Cantoni. Ciò rientra nell'autonomia organizzativa dei Cantoni (art. 3, 43 e 47 Cost.).

Partecipazione al processo decisionale dello Stato

I Cantoni partecipano al processo decisionale della Confederazione, in particolare all'elaborazione del diritto, secondo quanto previsto dalla Costituzione federale. (art. 45 cpv. 1). La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni sui suoi progetti; li interpella nelle questioni che toccano i loro interessi (art. 45 cpv. 2).

Principali meccanismi di partecipazione:

- numerose concertazioni informali nell'ambito di conferenze intergovernative;
- obbligo della Confederazione di informare i Cantoni sui progetti di politica interna e estera (art. 45 cpv. 2 e 55 cpv. 2 Cost.);
- procedure di consultazione (art. 147, art. 45 cpv. 2 e 55 cpv. 2 Cost.);
- collaborazione dei Cantoni alla preparazione dei mandati di negoziato e ai negoziati (art. 5 della legge federale concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione);
- bicameralismo: il Consiglio degli Stati è composto di deputati dei Cantoni (art. 150 Cost.);

- referendum obbligatorio che richiede la doppia maggioranza (popolo e Cantoni) per le modifiche della Costituzione, l'adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali e talune leggi federali dichiarate urgenti, prive di base costituzionale (art. 140 cpv. 1 Cost.);
- diritto di 8 Cantoni di chiedere un referendum (art. 141 cpv. 1 Cost.);
- diritto di ciascun Cantone di sottoporre un'iniziativa all'Assemblea federale (art. 160 cpv. 1 Cost.).

La partecipazione al processo politico (dialogo, coordinamento tra la Confederazione e i Cantoni) si svolge in particolare all'interno del «Dialogo confederale», un forum che, due volte all'anno, riunisce su base paritetica e in uno spirito di collaborazione, una delegazione del Consiglio federale e una delegazione della Conferenza dei governi cantonali. Questo forum, ristretto e informale, discute di questioni fondamentali che toccano il federalismo e i dossier interdipartimentali. Oltre a ciò esistono diverse «conferenze di direttori cantonali» specializzati (istruzione, sanità, finanze, pianificazione del territorio, giustizia e polizia, ecc.) il cui obiettivo è la cooperazione cantonale «orizzontale». Il consigliere federale responsabile del settore in questione è regolarmente invitato alle riunioni, permettendo così un coordinamento verticale.

Vigilanza dello Stato sull'operato delle collettività regionali

L'articolo 49 capoverso 1 Cost. afferma la preminenza del diritto federale su quello cantonale contrario. La Confederazione vigila sul rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni (art. 49 cpv. 2 Cost.) e degli obblighi internazionali che ha sottoscritto (art. 5 cpv. 4 Cost.) Per quanto riguarda l'applicazione del diritto federale, la Confederazione è obbligata a lasciare loro un margine di manovra il più ampio possibile (art. 46 cpv. 2 Cost.).

Il ricorso di diritto amministrativo permette a qualsiasi destinatario di una decisione cantonale contraria al diritto federale di ricorrere in ultima istanza presso il Tribunale federale (art. 97 cpv. 1 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943, RS 173.100). Il ricorso di diritto pubblico davanti al Tribunale federale è ammissibile contro le decisioni e i decreti cantonali per violazione di diritti costituzionali delle cittadine e dei cittadini, di concordati intercantionali o di trattati internazionali stipulati dalla Svizzera (art. 84 della stessa legge).

Modifiche dell'autonomia regionale

La Confederazione protegge l'esistenza, lo statuto e il territorio dei Cantoni.(art. 53 cpv. 1 Cost.). Qualsiasi modifica del numero dei Cantoni (fusione, divisione) richiede il consenso del Popolo e dei Cantoni interessati nonché quello del Popolo svizzero e dei Cantoni (art. 53 cpv. 2). Le modifiche territoriali tra Cantoni richiedono il consenso del Popolo e dei Cantoni interessati nonché un decreto d'approvazione dell'Assemblea federale (cpv. 3). Le semplici rettifiche di confine possono essere convenute direttamente tra i Cantoni.(cpv. 4).

Principio di autoorganizzazione

In virtù degli articoli 3, 43 e 47 Cost., i Cantoni sono liberi di organizzarsi a loro piacimento e di suddividere il potere cantonale tra gli organi che istituiscono. Questa autonomia organizzativa costituisce un aspetto essenziale della loro sovranità. Detto questo, l'autonomia costituzionale dei Cantoni non è assoluta: è limitata da alcune disposizioni di diritto federale e nella giurisprudenza del Tribunale federale. Ogni Cantone deve darsi una costituzione democratica, che deve ottenere la garanzia federale (Parlamento federale). La Confederazione accorda tale garanzia se la Costituzione cantonale non contraddice il diritto federale. (art. 51 Cost.).

Tutti i Cantoni dispongono di un apparato statale completo, retto dal principio di separazione dei poteri. Pur distinguendosi su alcuni aspetti specifici, l'organizzazione dei Cantoni presenta soprattutto delle analogie: la democrazia diretta cantonale è più ampia di quella federale, il Parlamento monocamerale è eletto direttamente dal popolo, esattamente come il Governo (in regola generale), e l'organizzazione giudiziaria, completa, si articola su svariati livelli.

Amministrazione e procedura giudiziaria regionale

Visto quanto sopra, la forma delle amministrazioni cantonali è retta esclusivamente dal diritto cantonale. Esiste una banca dati sulle amministrazioni cantonali (e comunali) svizzere (BADAC³). La BADAC, inoltre, fornisce informazioni sugli organi politici, sull'uso della lingua, sulla pressione fiscale o ancora sulle riforme istituzionali.

Nell'ambito della procedura giudiziaria, i Cantoni godono inoltre di una vasta autonomia (art. 3, 43 e 47 Cost.). In particolare, sono liberi di istituire la propria corte costituzionale.

La Costituzione sancisce peraltro che l'organizzazione dei tribunali, la procedura giudiziaria e l'amministrazione della giustizia competono ai Cantoni in materia civile (art. 122 cpv. 2) e penale (art. 123 cpv. 2). Ad eccezione del Tribunale federale, delle commissioni federali di ricorso e del futuro tribunale penale federale, tutte le autorità giudiziarie svizzere si fondano su diritto cantonale (art. 191 Cost.)

Tutti i Cantoni dispongono di propri tribunali in materia di diritto civile, penale e pubblico (art. 191 Cost.). In materia civile, le liti sono sempre giudicate da un'autorità giudiziaria cantonale. In materia penale, la giurisdizione di prima istanza è di solito un tribunale cantonale, ma determinate cause saranno in futuro giudicate dal Tribunale penale federale di prima istanza. Nell'ambito del diritto pubblico, i tribunali amministrativi cantonali sono competenti per statuire sulle decisioni prese dalle autorità cantonali, sia che si fondano sul diritto cantonale che sul diritto federale. Tutte le decisioni cantonali sono per principio suscettibili di ricorso all'autorità giudiziaria suprema della Confederazione, il Tribunale federale.

Finanze regionali

L'autonomia finanziaria dei Cantoni è una delle loro prerogative fondamentali. Tutti i Cantoni dispongono di un proprio regime finanziario. Essa è limitata dalla competenza federale di armonizzazione delle imposte alla fonte (art. 129 Cost.).

In virtù dell'articolo 46 capoverso 3 Cost., la Confederazione tiene conto dell'onere finanziario derivante dall'applicazione del diritto federale; lascia ai Cantoni sufficienti fonti di finanziamento e provvede a un'adeguata perequazione finanziaria.

2. Vogliate indicare tutte le lingue regionali o minoritarie ai sensi della definizione fornita al paragrafo a dell'articolo 1 della Carta, impiegate sul territorio del vostro Stato. Vogliate inoltre precisare in quali parti del territorio risiedono i locutori di queste lingue.

2. Le lingue minoritarie in Svizzera e la loro distribuzione territoriale

2.1 Le lingue in Svizzera e la loro distribuzione territoriale

Prospettiva nazionale

L'articolo 4 della Costituzione federale riconosce quattro lingue nazionali, comprese le forme dialettali spesso soltanto orali e non riconosciute quali lingue ufficiali. La classifica delle lingue nazionali nella carta fondamentale dipende dall'entità di tali lingue ovvero dei gruppi di parlanti: tedesco, francese, italiano e romancio. Le singole aree linguistiche non sono stabilite a livello nazionale, bensì definite secondo la maggioranza di ciascun Cantone, in base ai dati del censimento federale. In virtù dell'articolo 70 capoverso 2, i Cantoni designano le loro lingue ufficiali e devono «rispettare la composizione linguistica tradizionale delle regioni e considerare le minoranze linguistiche autoctone»⁴. I limiti territoriali delle aree linguistiche, ad eccezione del romancio, sono rimasti piuttosto stabili sin dall'Alto Medioevo. Se da un lato il tedesco, il francese e l'italiano si muovono in spazi linguistici più o meno a sé stanti, il romancio non si muove su un territorio unitario ed è l'unica lingua nazionale svizzera a non avere una grande area linguistico-culturale di riferimento.

³ In francese e tedesco, accessibile via Internet : www.badac.ch.

⁴ Il diritto costituzionale cantonale è illustrato nella Parte I, punto 1.3.

17 Cantoni sono considerati di lingua tedesca (Zurigo, Lucerna, Uri, Svitto, Obwaldo, Nidwaldo, Glarona, Zugo, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Argovia, Turgovia), 4 Cantoni di lingua francese (Vaud, Neuchâtel, Ginevra, Giura) e un Cantone di lingua italiana (Ticino). I Cantoni Berna, Friburgo e Vallese sono ufficialmente bilingui, cioè francofoni e germanofoni (BE: 7,6% francese; FR: 63,2% francese; VS: 62,8% francese), i Grigioni sono l'unico Cantone ufficialmente trilingue e nel contempo l'unico Cantone di lingua romancia (68,3% tedesco, 14,5% romancio e 10,2% italiano).

Oltre alle quattro lingue nazionali territoriali, riconosciute dalla Costituzione, in Svizzera vi sono due lingue svizzere sprovviste di territorio, lo jenuisch e lo yiddish, di cui si parlerà più avanti (punto 4).

Prospettiva cantonale

La lingua più diffusa a livello nazionale, il tedesco, si trova in minoranza ad esempio nei Cantoni Friburgo e Vallese, l'italiano è l'unica lingua cantonale del Ticino e lingua minoritaria nei Grigioni.

Nei Cantoni "monolingui" come Giura e Ticino vi sono delle enclavi linguistiche, per motivi storici: nel Cantone Giura - staccatosi soltanto nel 1979 dal Cantone Berna – si trova il Comune di Ederswiler (1990: 130 abitanti, di cui 117 prevalentemente germanofoni, ossia il 90,0%), che fino agli inizi del Novecento era per la stragrande maggioranza di lingua francese. Fino al passaggio dell'ex circondario bernese di Laufen al Cantone di Basilea Città (1994), Ederswiler non aveva frontiere comuni con il Cantone Berna. La lingua ufficiale del Comune di Ederswiler è il tedesco, mentre la comunicazione ufficiale con il Cantone Giura avviene in francese. Il cantone traduce i documenti in tedesco appositamente per Ederswiler. Dal 1993, anno della chiusura della scuola di lingua tedesca di Ederswiler, i genitori possono scolarizzare i propri figli nel Comune francofono di Movelier (JU) o in quello germanofono di Roggenburg (BL). La scuola di Movelier promuove il bilinguismo (6 ore di tedesco alla settimana).

Nel Cantone Ticino, Bosco Gurin era un Comune di lingua tedesca fino al 1990 (1990: 58 abitanti, di cui 35 prevalentemente germanofoni, ossia il 60,3%), fondato dalle popolazioni walser di lingua tedesca immigrate nel XIII secolo. Stando al censimento federale 2000, Bosco Gurin è diventato un Comune prevalentemente italofono (2000: 71 abitanti, di cui 23 prevalentemente germanofoni, ossia il 32,4%). La lingua ufficiale è l'italiano. Il dialetto di Bosco Gurin (*Guriner Mundart*) fa parte dei dialetti walser, parlati anche nell'Alto Vallese, nei Grigioni, nel Piemonte settentrionale, nel Liechtenstein e nel Vorarlberg. Poco dopo l'introduzione della scuola dell'obbligo in Ticino (dal 1830), l'insegnamento era impartito esclusivamente in italiano, ma dal 1886 gli scolari di Bosco Gurin potevano frequentare un'ora di tedesco al giorno, facoltativa. Dal 1942 il tedesco è materia obbligatoria, insegnata due ore alla settimana. Con l'anno scolastico 2002/03 la scuola del paese è stata chiusa. I tre scolari rimanenti frequentano la scuola di Cevio (in italiano), ma si cercherà di mantenere le due lezioni di tedesco alla settimana. Diverse organizzazioni culturali private si impegnano a favore del mantenimento e della promozione della cultura e del dialetto walser in Svizzera: ad esempio, a Bosco Gurin, la *Gesellschaft Walserhaus Gurin*, che gestisce un museo, e nei Grigioni la *Walservereinigung*.

I dialetti svizzero-tedeschi parlati tradizionalmente in questi due Comuni sono tollerati in entrambi i Cantoni, ma il tedesco standard non è riconosciuto quale lingua ufficiale né particolarmente promosso. Le cosiddette minoranze linguistiche autoctone di questi due piccoli Comuni sono giuridicamente protette in virtù dell'obbligo dei Cantoni, garantito dalla Costituzione, di rispettare «le minoranze linguistiche autoctone» (art. 70 cpv. 2 Cost.).

In ragione di migrazioni all'interno dei confini nazionali, le quattro lingue nazionali, specialmente l'italiano e il romancio, sono presenti anche all'esterno delle rispettive aree di diffusione tradizionali. Se da un lato ciò che caratterizza il romancio è l'emigrazione dai Grigioni, dall'altro molti italo-foni sono arrivati dall'Italia negli anni Sessanta e Settanta. La migrazione interna dei germanofoni, nella sua espressione numerica, è tuttavia la più forte in questo periodo. Ciononostante, tra il 1980 e il 1990, il tedesco come lingua principale ha conosciuto una considerevole flessione nelle aree di lingua francese e italiana, un fenomeno spiegabile con la diminuzione della migrazione interna dei germanofoni e la maggior forza di assimilazione di queste due aree linguistiche (UST 1997: 445 segg.). Nell'area romancia, invece, il tedesco quale lingua principale si è fortemente diffuso, a causa del forte afflusso di lavoratori di lingua tedesca e della loro scarsa assimilazione (UST 1996: 11). Per dati statistici det-

tagliati relativi all'anno 2000 si rimanda al punto 3.

2.2 *Le lingue minoritarie in Svizzera e la loro distribuzione territoriale*

All'atto della ratifica della Carta, la Svizzera, in virtù dell'articolo 3 capoverso 1 (lingue ufficiali meno parlate sul proprio territorio) ha posto due lingue nazionali, l'italiano e il romancio, sotto le disposizioni di promozione della Carta.

Il romancio consta – oltre ai numerosi dialetti locali – di cinque forme riconosciute, utilizzate in altrettante regioni del cantone Grigioni: *sursilvan* nella Valle del Reno Anteriore (da Oberalp fino a Coira), *sutsilvan* nella Valle del Reno Posteriore, *surmiran* nell'Oberhalbstein e nella Valle dell'Albula, *puter* in Alta Engadina e nell'Alta Valle dell'Albula e *vallader* in Bassa Engadina e nel Münstertal (cfr. pag. 38). Dal 1982 esiste il *rumantsch grischun*, una lingua standard, scritta, mirata a rafforzare la presenza del romancio nella società. Il 2 luglio 1996 il Governo grigionese ha riconosciuto la nuova forma standard quale lingua ufficiale. Dal canto suo, la Confederazione utilizza già dal 1986 il *rumantsch grischun* nelle sue pubblicazioni.

L'area tradizionale di diffusione dell'italiano comprende tutto il territorio del Cantone Ticino, fino a poco tempo fa ad eccezione del Comune di Bosco Gurin, citato sopra, e le quattro «Valli» meridionali dei Grigioni (Mesolcina, Val Calanca, Val Bregaglia, Valposchiavo), dove vivono dai 14 000 ai 15 000 italofoeni. Oltre all'italiano standard, in queste aree sono utilizzati il dialetto ticinese e quello grigionese-italiano. Più della metà degli italofoeni, tuttavia, vive al di fuori del bacino tradizionale dell'italiano ed è composta in prevalenza da immigrati.

In allegato sono riportate tabelle, carte e grafici sulla situazione linguistica in Svizzera che si fondano sui risultati del censimento 2000. Altre cartine (UST 1997a: 214 segg.) permettono di seguire gli sviluppi dell'area linguistica del romancio e la diffusione del romancio nei Comuni grigionesi, sempre nel 1990. Le cifre e gli sviluppi esatti del romancio nei Comuni dell'area linguistica tradizionalmente romancia dal 1880 si trovano in UST (1996: 307-313). Nell'elenco sottostante sono riuniti tutti gli 82 Comuni nei quali, nel 1990, a) una maggioranza di persone ha dichiarato il romancio quale lingua principale (70 Comuni in tutto) e b) nei quali una maggioranza di persone ha dichiarato il romancio quale lingua principale / parlata (corsoivo; 12 Comuni):

Nome del Comune	Romancio (%) nel 1990	Romancio (%) nel 1990
	Lingua principale	Lingua principale + parlata
<i>Alvaschein</i>	46,2	62,1
Mon	71,6	88,1
Stierva	75,0	80,0
<i>Tiefencastel</i>	42,7	60,3
<i>Alvaneu</i>	28,7	53,9
Brienz	58,0	73,2
<i>Lantsch/Lenz</i>	43,5	58,9
Cunter	54,3	62,9
<i>Marmorera</i>	47,4	68,4
Mulegns	73,0	86,5
Riom-Parsonz	78,8	88,2
Rona	62,1	74,1
Salouf	82,2	89,7
Savognin	62,3	75,7
Sur	75,9	79,3
Tinizong	68,0	80,4
Castrisch	54,0	74,2
Falera	80,9	89,9
Flond	54,2	65,3
<i>Ilanz</i>	36,6	54,8
<i>Laax</i>	47,8	61,5
Ladir	67,8	73,3

Luven	73,2	79,5
Pitasch	74,5	88,3
Riein	61,8	69,7
Ruschein	81,0	87,7
Sagogn	59,2	74,8
Schluein	60,8	71,6
Schnaus	50,6	82,3
Sevgein	62,4	69,6
Camuns	88,9	93,3
Cumbel	84,8	91,8
Duvin	52,5	81,3
Degen	83,8	89,2
Lumbrein	95,5	98,5
Morissen	95,2	97,8
Surcasti	91,8	97,3
Surcuolm	67,7	79,6
Tersnaus	62,5	79,2
Uors-Peiden	74,1	82,7
Vignogn	91,6	95,3
Vella	86,9	93,5
Vrin	96,4	98,4
Andiast	88,9	94,0
Pigniu	64,4	74,6
Rueun	66,2	74,0
Siat	76,5	82,9
Waltensburg/Vuorz	67,0	79,7
Casti-Wergenstein	67,4	79,1
Donath	72,6	84,6
Lohn	62,5	75,0
Mathon	79,6	83,7
Patzen-Fardün	63,0	83,3
<i>Pignia</i>	34,0	51,1
<i>Trin</i>	29,3	50,3
Ardez	73,3	84,7
Guarda	72,1	90,9
Lavin	78,8	90,8
Susch	78,3	86,2
<i>Tarasp</i>	42,3	57,7
Zernez	65,7	80,6
Ramosch	82,1	90,0
Tschlin	60,8	68,5
Ftan	58,1	68,0
Scuol	57,5	77,7
Sent	73,6	86,5
<i>Madulain</i>	27,5	50,8
S-chanf	66,7	79,0
<i>Zuoz</i>	33,9	50,5
Fuldera	82,9	93,3
Lü	90,0	98,2
Müstair	76,9	88,2
Santa Maria	70,2	83,5
Tschierv	85,0	92,5
Valchava	81,9	92,6
Breil/Brigels	82,5	88,6
Disentis/Mustér	78,4	86,7
Medel (Lucmagn)	90,6	96,3

Schlans	81,2	91,8
Sumvitg	89,2	94,3
Tujetsch	83,8	90,4
Trun	80,6	88,3

Stando alla definizione del censimento federale del 2000, sono ancora 66 i Comuni appartenenti all'area linguistica romancio. È scomparso Rona, che in seguito alla fusione con Tinizong fa parte ora del Comune di Tinizong-Rona. In base ai criteri statistici non ne fanno più parte nemmeno i cinque Comuni Alvaschein, Brienz/Brinzauls, Laax, Surcuolm e Patzen-Fardün. Alvaschein torna così nuovamente a far parte dell'area linguistica tedesca, come già al momento del censimento federale del 1980. Al momento della redazione del presente rapporto non sono disponibili ulteriori e più dettagliati risultati statici relativi alla quota del romancio nei singoli Comuni.

3. Vogliate indicare il numero dei locutori di ciascuna lingua regionale o minoritaria e precisare i criteri che il vostro Paese ha adottato per definire il "locutore di una lingua regionale o minoritaria" a tale scopo.

3. Criteri di definizione e dati statistici sulle lingue minoritarie

Nella seguente tabella numerica relativa ai parlanti delle quattro lingue nazionali dal 1850, bisogna tener conto delle diverse modalità di rilevamento statistico. Le cifre dal 1850 al 1870 poggiano su dati cantonali. Nel 1860 e nel 1870 si chiese qual era la lingua colloquiale del nucleo familiare. Dal 1880 la domanda verte sulla lingua materna dei singoli cittadini, tenendo conto delle altre lingue. Dal 1910, inoltre, si distingue tra popolazione globale (abitanti) e popolazione di cittadinanza svizzera. Ma la domanda sulla «lingua materna» è problematica perché dal 1880 al 1900 questa nozione non è mai stata definita, dal 1910 al 1940 lo è stata quale lingua di pensiero e di comunicazione in famiglia e, dal 1950, quale lingua che si padroneggia meglio e nella quale si pensa. Nel censimento federale del 1990, per la prima volta, non si è chiesto più quale fosse la «lingua materna», bensì la «lingua principale»; inoltre – una novità - è stata posta una domanda sull'uso linguistico per ottenere precisazioni sulla lingua principale e sulle altre lingue colloquiali degli intervistati (UST 1997: 23). Il forte calo del romancio nel censimento federale del 1990 e del 2000 è dovuto anche a questa modifica: se nel 1990 circa 39 600 persone hanno dichiarato il romancio quale principale lingua parlata, altre 26 700 persone l'hanno citato quale lingua colloquiale, vale a dire parlata in famiglia e/o a scuola, sul lavoro e nella professione. Nel 1990 erano quindi ancora circa 66 300 le persone che parlavano regolarmente romancio. Dai primi risultati del censimento federale del 2000 emerge che sono 35 700 circa le persone che indicano il romancio quale lingua principale e complessivamente 63 000 le persone che parlano regolarmente romancio. Al momento della redazione del presente rapporto non sono ancora disponibili dati più precisi per l'anno 2000.

I seguenti dati statistici si riferiscono all'intera popolazione in Svizzera.

Anno	DE	DE %	FR	FR %	IT	IT %	RR	RR %	Altre	Altre %	Totale
1829		70,1		22,2		5,8		1,8			1'978'000
1850		70,2		22,6		5,4		1,8			2'393'000
1860		69,5		23,4		5,4		1,7			2'510'000
1870		69,0		24,0		5,4		1,6			2'655'000
1880	2'030'792	71,3	608'007	21,4	161'923	5,7	38'705	1,4	6'675	0,2	2'831'787
1888	2'082'855	71,4	634'855	21,8	155'130	5,3	38'357	1,3	6'567	0,2	2'917'754
1900	2'312'949	69,7	730'917	22,0	221'182	6,7	38'651	1,2	11'744	0,4	3'315'443
1910	2'594'186	69,1	793'264	21,1	302'578	8,1	40'234	1,1	23'031	0,6	3'753'293
1920	2'750'622	70,9	824'320	21,3	238'544	6,1	42'940	1,1	23'894	0,6	3'880'320
1930	2'924'313	71,9	831'097	20,4	242'034	6,0	44'158	1,1	24'798	0,6	4'066'400
1941	3'097'060	72,6	884'669	20,7	220'530	5,2	46'456	1,1	16'988	0,4	4'265'703
1950	3'399'636	72,1	956'889	20,3	278'651	5,9	48'862	1,0	30'954	0,7	4'714'992
1960	3'765'203	69,3	1'025'450	18,9	514'306	9,5	49'823	0,9	74'279	1,4	5'429'061
1970	4'071'289	64,9	1'134'010	18,1	743'760	11,9	50'339	0,8	270'385	4,3	6'269'783
1980	4'140'901	65,0	1'172'502	18,4	622'226	9,8	51'121	0,8	379'203	6,0	6'365'960
1990	4'374'694	63,6	1'321'695	19,2	524'116	7,6	39'632	0,6	613'550	8,9	6'873'687
2000	4'640'359	63,7	1'485'056	20,4	470'961	6,5	35'095	0,5	656'539	9,0	7'288'010

Nel 2000, su un totale di 4'640'359 germanofoni, 120'758 (2,6%) vivono al di fuori dell'area di diffusione del tedesco; su 1'485'056 francofoni, 80'574 (5,4%) vivono al di fuori dell'area di diffusione del francese; su 470'961 italofoeni, 204'231 (43,4%) vivono al di fuori dell'area di diffusione dell'italiano e 16'990 persone di lingua romancia, su un totale di 35'095 (48,4%), vivono al di fuori dell'area di diffusione del romancio.

4. Vogliate indicare quali lingue sprovviste di territorio, ai sensi della definizione fornita al paragrafo c dell'articolo 1 della Carta, sono usate sul territorio del vostro Stato e fornire i dati statistici relativi a questi locutori.

4. Lingue minoritarie sprovviste di territorio

In Svizzera due lingue possono essere considerate lingue sprovviste di territorio: lo jenisch, la lingua dei nomadi svizzeri, e lo yiddish, la lingua degli ebrei svizzeri. Il censimento federale non pone domande esplicite sulle lingue sprovviste di territorio della Svizzera. I parlanti jenisch e yiddish potrebbero peraltro indicare la loro lingua alla rubrica «altre». L'Ufficio federale di statistica non dispone di dati dettagliati al riguardo.

Jenisch

I nomadi svizzeri utilizzano lo jenisch esclusivamente a scopi di comprensione all'interno del gruppo. La popolazione jenisch in Svizzera è stimata dalle 30 000 alle 35 000 persone, di cui oggi solo 3000 circa dediti al nomadismo.

È vero che non vi sono cifre concrete sullo jenisch in Svizzera, ma a titolo generale si riscontra un interesse crescente non solo per questa lingua, ma anche per la cultura dei nomadi. Nel 2002 si sono tenute in Svizzera due mostre sugli jenisch («*Nomaden in der Schweiz*», dal 29 maggio al 13 settembre 2002 presso la Stadthaus di Zurigo; «*Die Fahrenden. Die Jenischen zwischen Vintschgau, Oberinntal, Graubünden, Schwaben und Bayern*»; mostra da fine maggio a fine settembre 2002 al Museum d'Engadina Bassa di Scuol).

Nel 1997 la Confederazione, in virtù della legge federale del 7 ottobre 1994 che istituiva la Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri» (RS 449.1), stanziò a favore di quest'ultima un capitale di 1 milione di franchi e da allora eroga contributi annui alla Fondazione che si prefigge di «garantire e migliorare le condizioni di vita dei nomadi e salvaguardarne la cultura». La *Radgenossenschaft der Landstrasse*, società mantello dei nomadi svizzeri, riceve contributi annui della Confederazione dal 1985.

Yiddish

La Confederazione ha già avuto modo, nel primo rapporto della Svizzera sulla Carta, di prendere posizione a proposito dello yiddish in Svizzera. I parlanti coinvolti non esprimono nessuna esigenza per quanto riguarda la promozione della loro lingua da parte della Confederazione, ragione per cui non sono nemmeno coinvolti sistematicamente nella politica linguistica e culturale svizzera. Dal canto suo, la Federazione svizzera delle comunità israelite (FSCI) ha comunicato il suo punto di vista con lettera del 24 settembre 2001:

«La Federazione svizzera delle comunità israelite ritiene che lo yiddish non ha mai avuto il ruolo di lingua minoritaria in Svizzera. Pur essendoci stata una certa tradizione yiddish tra gli abitanti di Endingen e Lengnau, le due comunità ebraiche della Surbtal, questa lingua non ha mai adempiuto, in Svizzera, i criteri d'autonomia sanciti dalla Carta europea. Considerato che questa tradizione non si è mantenuta, un impegno dello Stato per promuovere la lingua appare superfluo. È vero che in Svizzera alcune persone lo parlano, specialmente nella comunità ortodossa, ma non sembra ragionevole promuovere lo yiddish.»

5. Qualora ciò potesse rivelarsi utile per completare i 4 punti di cui sopra, vogliate fornire le dichiarazioni generali recenti sulla politica dello Stato in merito alla tutela delle lingue regionali o minoritarie.

5. Provvedimenti attuali di politica linguistica

Attualmente, in materia di politica linguistica, la Confederazione e i Cantoni sono confrontati a due tematiche: da un lato i preparativi della legge sulle lingue, in collaborazione con partner cantonali e, dall'altro, la riorganizzazione dell'insegnamento delle lingue straniere nei Cantoni.

Preparativi della legge sulle lingue

Sui preparativi della legge sulle lingue è bene precisare alcuni aspetti giuridici. Se da un lato l'applicazione dell'articolo 70 capoverso 1 Cost. (lingue ufficiali della Confederazione) tocca quasi esclusivamente le competenze della Confederazione, e se le disposizioni dell'articolo 70 capoverso 4 (Cantoni plurilingui) e 5 Cost. (sostegno del romancio e dell'italiano) sono essenzialmente norme incentivanti a carattere sussidiario, dall'altro l'articolo 70 capoverso 3 Cost. (comprensione e scambio) sancisce una competenza parallela della Confederazione e dei Cantoni, la cui applicazione è resa possibile soltanto dalla collaborazione di questi due livelli dello Stato.

Di conseguenza, i preparativi dell'avamprogetto di legge sono stati affidati a un gruppo di lavoro paritetico. L'avamprogetto è stato posto in consultazione e i risultati sono stati pubblicati il 16 ottobre 2002. In base ai risultati, con i partner cantonali sono state risolte alcune divergenze e questioni sull'applicazione concreta delle misure di promozione. Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'interno di elaborare il messaggio relativo alla legge sulle lingue.

Riforma dell'insegnamento delle lingue

Per quanto riguarda l'insegnamento delle lingue, la situazione attuale nelle scuole svizzere è la seguente: ad eccezione del Cantone AI, in tutti i Cantoni la prima lingua straniera è una lingua nazionale. Di solito, nella Svizzera tedesca l'insegnamento del francese inizia dalla 4a o 5a classe, nella Svizzera romanda l'insegnamento del tedesco inizia ora dalla 3a classe; nel Cantone TI l'insegnamento del francese inizia dal 3° anno scolastico, nel Cantone GR l'insegnamento dell'italiano o del tedesco o del romancio inizia dal 4° anno scolastico. Nella maggior parte dei Cantoni l'insegnamento dell'inglese è poi anticipato al 7° anno scolastico e generalizzato (già concretizzato oppure pianificato, a seconda del

Cantone. La maggior parte dei Cantoni offrono una terza lingua nazionale, facoltativa, al secondo livello I.

Nel quadro della riforma dell'insegnamento delle lingue, in corso a livello cantonale, le raccomandazioni di coordinamento dell'insegnamento delle lingue alla scuola obbligatoria sono state trattate il 1° giugno 2001 dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) (versione più aggiornata scaricabile dal sito http://www.edk.ch/PDF_Downloads/Sprachen_Entwurf/EmpfSpra_d.pdf, progetto del 1.6.2001). Le raccomandazioni non sono state emanate ufficialmente, in quanto non sono state approvate dalla maggioranza (due terzi) delle direttrici e dei direttori della pubblica educazione necessaria allo scopo. Il punto più discusso è stata la questione della prima lingua straniera (seconda lingua nazionale o inglese).

Dopo il 1° giugno 2001 i membri della CDPE sono stati invitati ad attenersi alle raccomandazioni, ampiamente incontestate nella loro sostanza, nell'ambito dei progetti di riforma nei Cantoni e nelle regioni (tra cui due lingue straniere per tutti durante la scuola obbligatoria: una seconda lingua nazionale e l'inglese).

Per quanto riguarda la prima lingua straniera, a livello di regioni CDPE si vuole trovare un procedimento possibilmente coordinato. Al momento della stesura del presente rapporto (novembre 2002) la situazione è la seguente:

- Svizzera romanda: mantenimento della seconda lingua nazionale quale prima lingua straniera a partire dal 3° anno scolastico;
- Svizzera centrale: inglese dal 3° anno scolastico, francese dal 5° anno scolastico;
- Svizzera orientale: inglese dal 3° anno scolastico, francese dal 5° anno scolastico;
- Svizzera nordoccidentale: in attesa di una decisione a livello regionale.

Il coordinamento sul piano nazionale verrà realizzato attraverso la definizione dei livelli di competenza da raggiungere nelle due lingue straniere alla fine del 9° anno scolastico (finora: obiettivi d'apprendimento paragonabili nelle due lingue straniere; seconda lingua nazionale arricchita di obiettivi d'apprendimento culturali).

La questione dell'insegnamento delle lingue è anche oggetto di dibattiti politici a livello federale. L'iniziativa parlamentare Berberat⁵ del 21 giugno 2000 propone di completare la Costituzione (art. 70 cpv. 3bis Cost.) affinché i Cantoni “vigilino sull'insegnamento di una lingua ufficiale della Confederazione quale seconda lingua”. Il 22 marzo 2001 il Consiglio nazionale, con 72 voti a favore e 67 contrari, ha dato seguito all'iniziativa. La Commissione per la scienza, l'educazione e la cultura del Consiglio nazionale prevede invece che le richieste dell'iniziativa non vengano soddisfatte mediante una revisione costituzionale, ma nel quadro della legge sulle lingue, in quanto è presumibile che il dibattito sulla modifica costituzionale non porterebbe a soddisfare gli obiettivi auspicati dall'iniziativa.

Attualmente l'insegnamento bilingue, raccomandato dalla dichiarazione della CDPE del 3 marzo 1995, è promosso soprattutto dai Cantoni plurilingui (VS, FR, BE, GR). Nel 1998, in Svizzera sono stati registrati 155 progetti scolastici bilingui, a tutti i livelli scolastici. Inoltre, in alcuni Cantoni, vi è la possibilità di conseguire una maturità bilingue.

Con la riforma dell'insegnamento linguistico nel Cantone Grigioni, l'italiano si è sostituito al francese quale prima lingua straniera per gli allievi germanofoni. Nei Comuni a forte mescolanza linguistica (aree a cavallo delle frontiere linguistiche), in cui fino ad oggi la prima lingua straniera era il romancio, è stata riscontrata una concorrenza molto tangibile dell'italiano. Dal momento che i Comuni possono decidere autonomamente su questioni scolastiche di questo tipo, ora la preferenza è spesso data all'italiano – anch'esso una lingua minoritaria nei Grigioni.

⁵ 00.425 n Iv. Pa. Berberat. Insegnamento delle lingue ufficiali della Confederazione

PARTE I

1. Vogliate indicare i principali strumenti/disposizioni giuridiche che ritenete fondamentali per applicare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie nel vostro paese. Vogliate fornire:

- *copie di strumenti/disposizioni giuridiche, in inglese o in francese, qualora il vostro paese non l'avesse già fatto nell'ambito del primo rapporto periodico;*
- *dettagli e le copie dei nuovi atti legislativi e regolamentari nell'ambito delle lingue regionali o minoritarie;*
- *dettagli della giurisprudenza o di altri sviluppi giuridici e amministrativi in questo settore.*

1. Basi giuridiche per applicare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie

Segue ora una breve elencazione degli articoli della legislazione nazionale, internazionale e cantonale, significativi per la Svizzera dal profilo giuridico-linguistico. Con riguardo al diritto nazionale si accennerà anche alle decisioni "linguistiche" del Tribunale federale, che in casi concreti permettono di convalidare l'interpretazione del diritto in materia di lingue.

Si rinuncia ad allegare documenti, reperibili sul sito della raccolta sistematica della Cancelleria federale (<http://www.admin.ch/ch/i/rs/rs.html>).

1.1 Aspetti internazionali

In materia di diritto internazionale, la Svizzera è uno Stato monistico e, di conseguenza, i testi internazionali che essa ratifica hanno immediatamente valore di diritto interno. Citiamo qui quelli rilevanti dal profilo linguistico.

Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (RS 0.103.2)

L'articolo 2 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici garantisce la tutela delle minoranze linguistiche. L'articolo 26, in relazione con l'articolo 2, vieta le discriminazioni fondate in particolare sulla lingua. Inoltre, l'articolo 14 capoverso 3 lettere a e f dello stesso Patto garantisce a ogni persona accusata di un'infrazione il diritto di essere informata dell'imputazione nei suoi confronti in una lingua che capisce o, se non fosse possibile, di beneficiare di un interprete.

Convenzione europea dei diritti dell'uomo CEDU (RS 0.101)

Garanzie analoghe sono anche previste nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, cfr. art. 5 cpv. 2 e 6, par 3). Inoltre, l'articolo 14 vieta anch'esso le discriminazioni fondate sulla lingua, se è possibile stabilire un legame con i diritti sanciti dalla Convenzione.

Convenzione relativa ai diritti del bambino (RS 0.107)

L'articolo 30 della Convenzione relativa ai diritti del bambino prevede la protezione del bambino appartenente a una minoranza linguistica.

Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (RS 0.103.1)

Anche le disposizioni relative al diritto all'educazione e ai diritti culturali (art. 13 e 15) del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, soddisfano un obiettivo di protezione e di promozione delle lingue minoritarie.

Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali (RS 0.441.1)

Il 21 ottobre 1988 la Svizzera ha ratificato la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali, entrata in vigore il 1.2.1999. Questo trattato contiene anch'esso varie disposizioni in materia di libertà di lingua, tra cui il diritto di utilizzare liberamente e senza limitazione la propria lingua minoritaria, in privato ma anche in pubblico, nella comunicazione sia orale che scritta

(art. 10); il diritto di tutte le persone appartenenti a una minoranza nazionale di utilizzare il proprio cognome e il proprio nome nella lingua minoritaria nonché il diritto di riconoscimento ufficiale (art. 11) e il diritto di apprendere la lingua minoritaria e di creare istituzioni a tale fine (art. 13 e 14).

1.2 Legislazione linguistica della Confederazione

Revisione totale della Costituzione

Con la revisione totale della Costituzione negli anni 1997/1999, le disposizioni in merito alle lingue sono state ampliate e ristrutturare. Le lingue nazionali sono state poste nella disposizioni generali (art. 4 Cost.) quale importante elemento costituente dello Stato federale svizzero. La libertà di lingua, che in precedenza era un diritto non scritto, seppur riconosciuto diritto fondamentale dal Tribunale federale nel 1965⁶ con la limitazione del principio di territorialità, è stata inserita nell'articolo 18 Cost. Ora i compiti e le competenze in materia di politica linguistica sono stati tratti dall'articolo 116 capoverso 2 vCost. (ora art. 70 cpv. 3 nCost.) dal capoverso 3 (art. 70 cpv. 5 nCost.) e dal capoverso 4 (art. 70 cpv. 1 nCost.). La novità dell'articolo 70 capoverso 4 nCost. consiste nell'obbligare la Confederazione a sostenere i Cantoni plurilingui nell'adempimento dei loro compiti speciali. Altra novità nella Costituzione è l'articolo 70 capoverso 2 Cost., che delega ai Cantoni la definizione delle proprie lingue ufficiali, fermo restando l'obbligo di rispettare la composizione linguistica tradizionale delle regioni e le minoranze linguistiche autoctone.

La valenza dell'articolo 18 Cost. (libertà di lingua⁷)

«La libertà di lingua garantisce l'uso della lingua materna⁸, poco importa se lingua orale, lingua scritta o dialetto. Nel concetto di lingua materna rientra non soltanto la prima lingua imparata durante l'infanzia bensì anche una seconda o terza lingua che una persona padroneggia. (...) Il contenuto della libertà della lingua differisce secondo che si tratti delle relazioni tra privati o dei rapporti tra privati e Stato. Nel primo caso, si tratta del diritto d'esprimersi nella lingua di propria scelta. Nel secondo caso, si tratta del diritto minimo che garantisce essenzialmente l'uso di una lingua nazionale minoritaria in una determinata area. In altri termini, si tratta del diritto delle minoranze storiche nazionali di non vedersi imporre una sola lingua ufficiale o una sola lingua d'insegnamento pubblico. Il Tribunale federale ammette restrizioni, fondate sul principio della territorialità, nei rapporti tra privati e Stato.⁹»

«Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, il principio della territorialità garantisce la composizione linguistica tradizionale del Paese. Rappresenta – sempre secondo il Tribunale federale – una restrizione della libertà di lingua e consente ai Cantoni di prendere misure per conservare intatti i confini assodati delle aree linguistiche e la loro omogeneità anche a costo di limitare la libertà del singolo di usare la propria lingua materna¹⁰. Nondimeno, tali misure devono rispettare il principio della proporzionalità (v. al riguardo l'art. 70 cpv. 2 Cost.)».

La valenza dell'articolo 70 Cost.

L'articolo 70 capoverso 1 Cost. dichiara che il tedesco, il francese e l'italiano sono a pieno titolo lingue ufficiali della Confederazione, e che il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia. L'articolo 116 capoverso 4 vCost., per l'applicazione del romancio, prevedeva esplicitamente una regolamentazione per legge.

L'articolo 70 capoverso 2 Cost. rammenta che spetta ai Cantoni designare le loro lingue ufficiali. Si tratta di una competenza cantonale da sempre vigente: nell'articolo la prima frase ha semplicemente carattere declamatorio. Considerato che i Cantoni disciplinano da soli l'uso delle loro lingue ufficiali sul loro territorio, questa disposizione non ha nessun effetto sulla legislazione federale. Nella seconda

⁶ DTF 91 I 480

⁷ Messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 1996 concernente la riforma della Costituzione federale, pag. 151 seg.

⁸ DTF 116 Ia 346 seg.

⁹ DTF 91 I 486; 100 Ia 465; 106 Ia 302, 121 I 196.

¹⁰ DTF 2 P. 179/1996 del 15.7.96 A., E. 2c

frase dell'articolo 70 capoverso 2 Cost., i Cantoni vengono vincolati a rispettare la composizione linguistica tradizionale delle regioni e a tenere in debita considerazione le minoranze linguistiche.

Nell'articolo 70 capoverso 3 Cost. si attribuisce alla Confederazione e ai Cantoni una competenza parallela: entrambi sono obbligati a promuovere nuovi provvedimenti di sostegno per la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche. Quest'obbligo, tuttavia, non comporta assolutamente nessuna modifica o restrizione delle competenze cantonali (ad es. nei settori dell'istruzione, della cultura e della ricerca). La Confederazione può adottare misure limitatamente al suo ambito di competenze; non può intervenire in vece dei cantoni, qualora quest'ultimi non applicassero attivamente la norma costituzionale, ma può offrire misure di sostegno e finanziarle, lasciando ai Cantoni la libertà di farne uso o no.

Il buon adempimento del mandato costituzionale parte del presupposto che la Confederazione e i Cantoni collaborino sia per i preparativi sia per l'applicazione dei provvedimenti. La Costituzione lascia un ampio spazio di manovra per la scelta dei provvedimenti da adottare. Sapendo che la nozione di "comprensione" può essere interpretata in un'accezione molto vasta e che anzi riguarda qualsiasi azione dello Stato, al lato pratico è bene adottare disposizioni mirate alla lingua e prevedere misure di politica della comprensione strettamente legate alla politica linguistica.

L'ampliamento del mandato di politica linguistica della Confederazione nell'articolo 70 capoverso 4 Cost. risale a tre iniziative cantonali dei Cantoni Berna (91.312) del 16 novembre 1991, Friburgo (92.305) del 2 settembre 1992 e Vallese (92.306) del 17 settembre 1992. Se da un lato il Cantone Berna aveva sollecitato la Confederazione «a erogare un sostegno ai Cantoni plurilingui per speciali prestazioni a favore del mantenimento e della promozione del loro plurilinguismo», i Cantoni Friburgo e Vallese avevano chiesto compensazioni ovvero indennizzi per i costi aggiuntivi che in generale debbono sostenere per il plurilinguismo. Le iniziative cantonali sono state respinte dal Consiglio nazionale¹¹ e dal Consiglio degli Stati¹², per essere tuttavia inserite – qualche tempo dopo – nella nuova Costituzione, su richiesta della Commissione costituzionale del Consiglio nazionale.

L'articolo 70 capoverso 5 Cost. obbliga la Confederazione a sostenere i provvedimenti dei Cantoni Grigioni e Ticino volti a conservare e promuovere le lingue romancia e italiana. Vista l'urgenza, la legge federale del 24 giugno 1983 fu riveduta mentre erano ancora in corso i dibattiti parlamentari sull'articolo delle lingue e varata dal Parlamento il 6 ottobre 1995¹³. In virtù delle disposizioni di legge vigenti, il mandato costituzionale è da considerarsi adempiuto.

Leggi federali

In accordo con le disposizioni della Costituzione federale in materia di lingue, la Confederazione ha emanato diverse leggi federali che si prefiggono la conservazione e la promozione dell'italiano e del romancio.

Legge federale sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e della cultura romancia e italiana (RS 441.3)

In base a questa legge federale risalente al 6 ottobre 1995, la Confederazione può erogare sussidi finanziari ai Cantoni Grigioni e Ticino per sostenere, in primo luogo, misure generali di salvaguardia e di promozione delle lingue e delle culture in questione e, in secondo luogo, organizzazioni e istituzioni che si assumono compiti di salvaguardia e promozione di queste due lingue e culture e, in terzo luogo, le attività editoriali nella Svizzera romancia e italoфона. Inoltre la legge prevede il sostegno della stampa di lingua romancia, a titolo di promozione linguistica. Da quando esistono, questi aiuti finanziari versati ai Cantoni Grigioni e Ticino per la salvaguardia e la promozione del romancio e dell'italiano sono stati progressivamente aumentati. Nel 2002 al Cantone Grigioni sono stati erogati 4 469 300 franchi svizzeri e al Cantone Ticino 2 234 700 franchi svizzeri.

¹¹ Boll.Uff. 1995 N 227

¹² Boll.Uff. 1994 S 709

¹³ RS 441.3; 441.31

È previsto di integrare le disposizioni di questa legge nella nuova legge sulle lingue.

Legge federale sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512)

La Legge federale del 21 marzo 1986 sulle pubblicazioni ufficiali prevede che la pubblicazione della Raccolta ufficiale avvenga nelle tre lingue ufficiali (art. 8), segnatamente in tedesco, francese e italiano. Nel caso del romancio, la legge prescrive (art. 14 cpv. 3) che "gli atti legislativi di una certa importanza possono inoltre essere pubblicati in lingua romancia in un supplemento del Foglio federale." Il Consiglio federale stabilisce quali testi devono essere pubblicati dopo essersi consultato con il Cantone Grigioni (cfr. art. 11 cpv. 1 dell'Ordinanza del 4 aprile 1987 sulle pubblicazioni ufficiali; RS 170.512.1). La legge è attualmente in fase di revisione: si tratta di valutare in che misura la Confederazione, con la pubblicazione di testi in romancio, possa soddisfare meglio le reali esigenze d'informazione della popolazione di lingua romancia.

L'Ordinanza del 19 giugno 1995 (RS 172.081) sulla traduzione in seno all'Amministrazione generale della Confederazione prevede la traduzione di tutte le pubblicazioni ufficiali e di altri testi in tutte le lingue ufficiali della Confederazione, anche se per il romancio vigono disposizioni particolari. Tali norme figurano anche nell'avamprogetto della nuova legge sulle lingue.

Legge federale sulla radiotelevisione (RS 784.40)

In virtù della Legge federale del 21 giugno 1991 sulla radiotelevisione (RS 784.40), la Società svizzera di radiotelevisione (SSR) è titolare di una concessione per la diffusione di programmi in tedesco, francese, italiano e romancio a livello nazionale e regionale. Le prestazioni della SSR rivestono dunque un'importanza straordinaria per la promozione delle lingue nazionali. La SSR tiene particolarmente conto del quadrilinguismo svizzero e trasmette programmi radio-tv in tutte le regioni linguistiche e tutte le lingue nazionali. All'insegna dello slogan «idée suisse», che da qualche anno è parte integrante della sua denominazione («SRG SSR idée suisse»), la SSR intende dare un contributo alla coesione sociale e culturale in Svizzera, ad esempio producendo regolarmente programmi interregionali o attraverso cronache di corrispondenti da altre aree del paese.¹⁴

Ognuno dei tre studi televisivi di Zurigo, Ginevra e Lugano producono due reti per ciascuna regione linguistica, recepibili via satellite e via cavo in tutta la Svizzera.¹⁵ Il Consiglio federale, inoltre, stabilisce i principi per tenere in debita considerazione le esigenze della comunità romancia sulle reti della SSR. Quest'ultima copre gli interessi della comunità di lingua romancia mediante appositi spazi nella programmazione tv delle reti di lingua tedesca, francese e italiana e diffonde i programmi della rete tv di lingua romancia sul canale della Televisione svizzera di lingua tedesca e romancia (SF DRS).

La SSR diffonde programmi radiofonici in ciascuna lingua nazionale e nella rispettiva regione linguistica. Una rete radiofonica in lingua tedesca, francese e italiana è trasmessa sull'intero territorio svizzero. Le basi della ricezione sono contenute nelle Direttive del 31 agosto 1994 sulla pianificazione delle reti e delle emittenti OUC (con modifiche dell'8 maggio 1996), stando alle quali la prima rete radiofonica di ciascuna regione linguistica deve poter essere captata in tutte le località con più di 200 abitanti, un principio che vale anche nel Cantone Grigioni per l'emittente radiofonica di lingua romancia.

La radio romancia può inoltre essere captata via cavo, via satellite e grazie a una nuova rete di trasmissione digitale (Terrestrial – Digital Audiobroadcasting; T-DAB) anche nelle città e negli agglomerati al di fuori del bacino d'utenza tradizionale romancio. Dal mese di giugno 2002 è possibile ascoltare via satellite, in tutta la Svizzera, tutte le 16 reti radiofoniche della SSR.

La LRTV è attualmente in fase di revisione e sarà presentata al Parlamento nel corso del 2003.

¹⁴ Uno studio pubblicato nel 2000 dal Servizio di ricerca della SRG SSR idée suisse conferma l'importante funzione coesiva socio-culturale della radiotelevisione in Svizzera («Media e identità - CH», Berna, marzo 2000).

¹⁵ A titolo provvisorio – fino al 2004 – occorre rinunciare alla trasmissione via etere di tutte le reti televisive su tutto il territorio svizzero: si tratta di un imprescindibile fattore tecnico per l'allestimento del DVB-T, il nuovo network della televisione digitale.

Legge federale concernente la Fondazione «Pro Helvetia» (RS 447.1)

Ai sensi della legge del 17 dicembre 1965, la Fondazione di diritto pubblico «Pro Helvetia» ha per fine di conservare e di promuovere il patrimonio spirituale della Svizzera e di curare i rapporti culturali con l'estero. Queste le sue quattro attività fondamentali: 1) conservare il patrimonio spirituale della Svizzera e preservarne le peculiarità culturali, 2) promuovere la creazione di opere culturali svizzere, fondandosi sulle forze vitali dei Cantoni, delle varie regioni linguistiche o delle cerchie culturali, 3) incoraggiare lo scambio culturale tra le regioni linguistiche e le cerchie culturali e 4) curare i rapporti culturali con l'estero. Fondata nel 1939, la Fondazione Pro Helvetia è, oltre all'Ufficio federale della cultura, la principale istituzione della Confederazione che si fa promotrice di cultura.

Per svolgere i suoi mandati culturali in Svizzera e all'estero, la Confederazione concede a Pro Helvetia dei contributi annui. Il sostegno finanziario della Confederazione per il periodo 2000 - 2003 ammonta a 130 milioni di franchi svizzeri, in particolare in due settori: il rafforzamento dell'identità nazionale e della coesione interna e la cura dell'immagine della Svizzera e degli scambi con l'estero. Per applicare provvedimenti mirati a rafforzare gli scambi e la comprensione tra le culture e le regioni linguistiche svizzere, in rapporto al budget citato sono stati previsti complessivamente 2,5 milioni di franchi tra il 2000 e il 2003.

In preparazione: legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (legge sulle lingue, LLing)

Come già detto al punto 5 dell'Introduzione, esiste un avamprogetto di legge sulle lingue (LLing) elaborato in base all'articolo 70 capoversi 1, 3, 4 e 5 Cost. (articolo sulle lingue). L'avamprogetto è il risultato di un lavoro estremamente accurato e su vasta scala, che ha voluto coinvolgere per quanto possibile tutte le parti in causa. Esso prevede provvedimenti nei seguenti settori:

- lingue ufficiali della Confederazione,
- promozione della comprensione e degli scambi tra le comunità linguistiche,
- sostegno ai Cantoni plurilingui,
- salvaguardia e promozione della cultura e delle lingua romancia e italiana.

I lavori si sono svolti attraverso la cooperazione della Confederazione con i Cantoni e rispettive istituzioni nell'ambito del "Gruppo di lavoro paritetico legge sulle lingue Confederazione e Cantoni" (GPL). Il Consiglio federale dovrebbe varare e inoltrare alle Camere federali il Messaggio concernente la legge sulle lingue nel corso del primo semestre 2003.

Decisioni del Tribunale federale rilevanti dal profilo linguistico

Quello del Tribunale federale è un ruolo fondamentale nell'interpretare la legislazione cantonale e federale in materia linguistica, ma anche per farla rispettare. Si elencano qui di seguito le decisioni del TF rilevanti dal profilo linguistico dopo l'accettazione del nuovo articolo sulle lingue (1996).

- Decisione **Corporaziun da vaschins da Scuol** contro la "Regenza dal chantun Grischun" del 6 giugno 1996 (122 I 93): in virtù del nuovo articolo sulle lingue, approvato per referendum popolare il 10 marzo 1996, per la prima volta una decisione del Tribunale federale, richiesta dal Comune di Scuol, ha dovuto essere stilata in romancio, a riprova del fatto che il TF attribuisce al romancio tutta la serietà che merita quale lingue ufficiale "parziale" ai sensi dell'articolo 70 capoverso 1 Cost. (prima della revisione della Costituzione: art. 116 cpv. 4) e che è fermamente intenzionato a metterlo in pratica.
- Decisione **Jorane Althaus** contro gli abitanti di Mörigen e la Direzione dell'istruzione pubblica del Cantone di Berna del 15 luglio 1996 (122 I 236): il Tribunale federale approva il ricorso dei genitori, residenti nel Comune di lingua tedesca di Mörigen nel Cantone di Berna, ossia di far frequentare alla figlia una scuola di lingua francese a Bienne e di assumersi le conseguenze finanziarie. L'obbligo di frequentare la scuola di lingua tedesca di Mörigen, fatto valere dal Comune di Mörigen, costituisce una limitazione sproporzionata della libertà di lingua.
- Decisione in merito al **ricorso di diritto statale contro il Consiglio di Stato del Cantone Friburgo** del 21 giugno 1999 (125 I 347): il Tribunale federale approva un ricorso contro il Consiglio

di Stato del Cantone Friburgo che intendeva autorizzare l'insegnamento gratuito presso la *Freie Öffentliche Schule Freiburg*, di lingua tedesca, soltanto a bambini protestanti. Il TF, tuttavia, non si pronuncia esplicitamente su quali dei Comuni in discussione abbiano (costituzionalmente) diritto all'insegnamento gratuito in lingua tedesca, bensì respinge, per motivi di discriminazione confessionale, il fatto che il Cantone, relativamente all'estensione geografica della scuola pubblica di Friburgo possa concedere tale diritto soltanto a bambini protestanti.

- Decisione in merito al **ricorso di diritto statale contro le Entreprises Electriques Fribourgeoises** del 15 agosto 2000 (5P.242/2000). La decisione del Tribunale federale può essere redatta nella lingua della ricorrente (in casu in tedesco), anche se la procedura preliminare è stata condotta in francese nel Cantone bilingue di Friburgo, in quanto la parte avversaria (un'impresa di diritto pubblico) è tenuta a padroneggiare il tedesco, lingua cantonale ufficiale.
- Decisione contro l'**ufficio del giudice istruttore del Giura Bernese Seeland** dell'11 ottobre 2001 (1P. 500/2001). Il Tribunale federale decide di limitare il diritto fondamentale della libertà di lingua in virtù del principio territoriale nelle procedure penali.
- Decisione contro il **tribunale amministrativo del Cantone Friburgo** del 2 novembre 2001 (2P.112/2001). Il Tribunale federale protegge il diritto della ricorrente all'insegnamento nella lingua madre.

1.3 *Costituzioni cantonali e modelli cantonali*

Nelle Costituzioni cantonali di alcuni Cantoni monolingui (TI, VD, NE, JU) e di tutti i Cantoni plurilingui (BE, FR, GR VS) figura un articolo sulle lingue. Questo il tenore degli articoli sulle lingue dei vari Cantoni:

- Costituzione del Cantone di **Berna** (6 giugno 1993):
Art. 6
Lingue
¹ Il tedesco e il francese sono le lingue nazionali e ufficiali del Cantone Berna.
² Le lingue ufficiali sono
a il francese nel Giura bernese,
b il tedesco e il francese nel distretto di Biel/Bienne,
c il tedesco negli altri distretti.
³ Cantone e Comuni possono tenere conto di condizioni particolari, che scaturiscono dal bilinguismo del Cantone.
⁴ Alle autorità competenti per l'intero Cantone chiunque può rivolgersi nella lingua ufficiale di sua scelta.
- Costituzione del Cantone **Friburgo** (7 maggio 1857)¹⁶:
Art. 21
¹ Il francese e il tedesco sono le lingue ufficiali. Il loro uso è sancito nel rispetto del principio di territorialità.
² Lo Stato promuove la comprensione tra le due comunità linguistiche.

¹⁶ A Friburgo è in corso una revisione totale della Costituzione cantonale. L'articolo sulle lingue citato (21) è entrato tale e quale nella Costituzione solamente nel 1991.

- Costituzione del Cantone **Grigioni** (2 ottobre 1892)¹⁷:
Art. 46
Le tre lingue del Cantone sono garantite quali lingue del Paese [nota: tedesco, romancio e italiano].

- Costituzione della Repubblica e Cantone **Ticino** (14 dicembre 1997):
Art. 1
Cantone Ticino
¹ Il Cantone Ticino è una Repubblica democratica di cultura e lingua italiane.

Nella legislazione cantonale sistono alcuni testi di legge e regolamenti, che trattano la questione delle lingue nei settori dell'istruzione, della giustizia e della cultura (v. Parte III).

- Costituzione del Cantone di **Vaud** (1° marzo 1885)
Art. 3
Lingua ufficiale
La lingua ufficiale del Cantone è il francese.
- Costituzione del Cantone **Vallese** (8 marzo 1907):
Art. 12
La lingua francese e la lingua tedesca sono dichiarate lingue nazionali.
- Costituzione della Repubblica e del Cantone di **Neuchâtel** (20 settembre 2000)
Art. 4
La lingua ufficiale del Cantone è il francese.
- Costituzione del Cantone del **Giura** (20 marzo 1977)
Art. 3
Il francese è la lingua nazionale e ufficiale della Repubblica e del Cantone del Giura.

2. Vogliate indicare se esistono, nel vostro Paese, degli organismi o delle organizzazioni fondati su basi legali, attivi nella salvaguardia e nello sviluppo delle lingue regionali o minoritarie. In caso affermativo, vogliate specificare il loro nome e indirizzo.

2. Organizzazioni rilevanti dal profilo linguistico e di politica della comprensione

Le organizzazioni e istituzioni elencate qui di seguito svolgono un ruolo importante nella promozione dell'italiano e del romancio nei rispettivi bacini d'utenza. Mentre alcune sono attive per la promozione linguistica in quanto tale, altre si prefiggono innanzitutto obiettivi generali di carattere culturale, politico-culturale e/o editoriale.

Per svolgere la loro attività, le seguenti tre *organizzazioni di promozione linguistica* ricevono sovvenzioni del Cantone Grigioni e della Confederazione:

¹⁷ Anche nei Grigioni è in corso una revisione totale della Costituzione cantonale, che contempla anche un dibattito in merito all'articolo sulle lingue. Cfr. in proposito la Parte III.

Lia Rumantscha (LR)

Via da la Plessur 47
CH-7001 Coira

Tel.: +41 81 258 32 22
Fax: +41 81 258 32 23
Homepage: www.liarumantscha.ch

La Lia Rumantscha sostiene la lingua e la cultura romancia in quattro modi diversi: riunisce e appoggia le organizzazioni romance, realizza e incoraggia progetti in questo ambito, si occupa delle questioni di politica linguistica e rappresenta la comunità romancia al di fuori della zona di diffusione tradizionale della lingua. Il suo programma comporta attività legate alla lingua, traduzione, pubblicazione, preparazione di mezzi didattici, informazione, documentazione e pubbliche relazioni.

Pro Grigioni Italiano (PGI)

Martinsplatz 8
CH-7000 Coira

Tel.: +41 81 252 86 16
Fax: +41 81 253 16 22
Homepage: www.pgi.ch

La PGI ha come obiettivi la promozione delle manifestazioni della vita grigione-italiana e il miglioramento delle condizioni culturali e dei presupposti essenziali della popolazione italoфона dei Grigioni. Essa organizza tra l'altro conferenze, mostre, concerti e corsi. Cura la pubblicazione di vari periodici, sostiene poi le attività di salvaguardia e di conoscenza della lingua italiana nei Grigioni, le ricerche storiche, linguistiche, economiche e sociali. La PGI è rappresentata da 9 sezioni anche al di fuori delle valli italofone e dei Grigioni (Basilea, Berna, Chiasso, Coira, Davos, Lugano, Svizzera romanda, Sopraceneri e Zurigo).

Agentura da Novitads Rumantscha (ANR)

Comercialstrasse 22
CH-7000 Coira

Tel.: +41 81 250 48 00
Fax: +41 81 250 48 03
E-mail: anr@spin.ch

Fondata nel 1996, l'ANR è un'agenzia di stampa indipendente. Il suo fine consiste nell'aiutare i mass media romanci dal punto di vista redazionale allo scopo di rafforzare i notiziari in lingua romancia. I suoi servizi rappresentano un provvedimento per la salvaguardia e la promozione del romancio in quanto permettono di rafforzare la trasmissione dell'informazione in romancio (parlato / scritto).

Anche le seguenti *organizzazioni culturali e mediatiche* si impegnano a favore della promozione linguistica, senza peraltro beneficiare di sussidi della Confederazione e del Cantone:

**Cuminanza Rumantscha
Radio e Televisiun (CRR)**

Via dal teater 1
7002 Coira

Tel.: + 41 81 255 75 75
Fax + 41 81 255 75 00
Homepage: www.rtr.ch

La CRR è una delle quattro società della Società svizzera di radiotelevisione ed è contemporaneamente affiliata alla *Lia Rumantscha*. Rappresenta l'area di lingua romancia e vigila sui programmi radio-tv in romancio. Grazie alla sua gamma di programmi, la CRR contribuisce ad esprimere l'identità svizzera e la pluralità delle regioni che la compongono. Al di là del mandato di informazione, cultura e intrattenimento, le trasmissioni in romancio contribuiscono a salvaguardare e promuovere la lingua e la cultura romancia.

Pro Svizra Rumantscha (PSR)

7188 Sedrun

E-mail: psradmin@rumantsch.ch
Homepage: www.rumantsch.ch

La PSR si prefigge di salvaguardare e promuovere la lingua e la cultura romancia, specialmente nei settori della stampa e dell'aggiornamento professionale dei giornalisti romanci; si impegna a favore del quadrilinguismo della Svizzera e appoggia le iniziative della *Lia Rumantscha* e delle società a lei affiliate.

Walservereinigung Graubünden (WVG)
Postfach 15
7435 Splügen

Tel.: + 41 81 664 14 42
Fax: + 41 81 664 19 41
Homepage: www.walserverein-gr.ch

La WVG è l'associazione linguistica e culturale dei walser nei Grigioni. Lo scopo principale che si prefigge è la salvaguardia della cultura walser e alpina nell'accezione più vasta. La WVG si impegna inoltre a favore della conservazione dei dialetti walser e della promozione del patrimonio dialettale scritto, e appoggia le ricerche scientifiche sulla lingua, la storia e gli usi e costumi dei walser.

**Internationale Vereinigung
für Walsertum (IVfW)**
Bahnhofstr. 15
CH-3900 Briga

Tel.: + 41 27 923 11 18 (P)
+ 41 27 922 29 22 (G)
Fax: + 41 27 922 29 25
Homepage: www.wir-walser.ch

Fanno parte della IVfW anche la *Walservereinigung Graubünden* (WVG), nonché altri rappresentanti delle regioni walser, tra cui anche Bosco Gurin, Pomatt/Formazza o Vorarlberg. Questa associazione pubblica il semestrale *Wir Walser* con articoli sulla cultura popolare, la storia e la lingua di tutta l'area di matrice walser.

Organizzazioni attive nell'ambito della politica della comprensione

Altre organizzazioni che promuovono la comprensione tra comunità linguistiche figurano sul sito www.punts-info.ch/de/frame_organisation_inhalt_links.htm. Elenchiamo qui di seguito gli indirizzi delle organizzazioni che ricevono un sostegno dalla Confederazione per promuovere attività di politica della comprensione.

Schweizer Feuilleton-Dienst, Signor Andreas Iten, Presidente, Bödlistrasse 27, 6314 Unterägeri

Forum du bilinguisme/für die Zweisprachigkeit, Signora Eva Roos, Direttrice, CP 1180
2501 Bienne - Biel

Rencontres Suisses/Treffpunkt Schweiz, Signor Niklaus Lundsgaard-Hansen, Presidente 18, rue
Beau-Séjour, 1003 Losanna

Fondazione Lingue e Culture, Signor Gianni Ghisla, Segretario, CP 120, 6949 Comano

Service de Presse Suisse, Signor Diego Salvatore, Presidente, 26, rue de la Gare, 1820 Montreux

Schweiz. Arbeitsgemeinschaft für Demokratie, Signor Ulrich Sigrist, Presidente, Himmelrych 8,
5600 Lenzburg

Forum Helveticum, prof. Arnold Koller, ex consigliere federale, Presidente, Bleicherain 7, 5600 Len-
zburg 1

Coscienza Svizzera, Signor Fabrizio Fazioli, Presidente, CP 1559, 6501 Bellinzona

3. Vogliate indicare se un organismo o un'organizzazione qualsiasi sono stati consultati in relazione alla messa a punto del presente rapporto periodico o in merito all'applicazione delle raccomandazioni che il Consiglio dei ministri ha indirizzato alle vostre autorità. In caso affermativo, vogliate precisare di quale organizzazione si tratta.

3. Collaborazione

Per elaborare il presente rapporto e applicare le raccomandazioni del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, la Confederazione ha voluto collaborare in particolare con i Cantoni Grigioni e Ticino. Il Cantone Grigioni, soprattutto, è chiamato in causa per quanto riguarda l'applicazione di alcune raccomandazioni e, dal canto suo, ha consultato le organizzazioni e istituzioni che nel Cantone si impegnano per l'italiano e il romancio.

La Confederazione ha avuto incontri con rappresentanti dei nomadi in Svizzera e studiato le misure concrete per salvaguardare e promuovere lo jenisch (v. Parte II).

4. Vogliate indicare le misure prese dal vostro Paese (in conformità all'articolo 6 della Carta) per far conoscere meglio diritti e doveri derivanti dall'applicazione della Carta.

4. Attività informative in merito alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie

Il primo rapporto della Svizzera sull'applicazione della Carta, unitamente a quello del comitato d'esperti del Consiglio d'Europa (1° giugno 2001) e le raccomandazioni del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa (21 novembre 2001) sono stati sottoposti ai Cantoni Grigioni e Ticino. Il Cantone Grigioni ne ha informato le organizzazioni coinvolte. In vista della preparazione di questo secondo rapporto vi sono state discussioni dettagliate con il Dipartimento cantonale della cultura in merito al rapporto del Comitato d'esperti, alle raccomandazioni del Consiglio d'Europa e alle possibilità di applicazione.

Il secondo rapporto della Svizzera sull'applicazione della Carta esiste nelle quattro lingue nazionali e sarà pubblicato. La Confederazione prevede di pubblicarlo anche su Internet.

Per l'avamprogetto della legge sulle lingue è stata promossa una vasta procedura di consultazione presso Cantoni, partiti politici e istituzioni. L'esito della consultazione è stato reso noto nel rapporto del 16 ottobre 2002. In Svizzera, la procedura di consultazione sancita per legge consente di promuovere un vasto dibattito pubblico su qualsiasi progetto di legge. Tutte le cittadine e tutti i cittadini hanno la possibilità di prendere posizione nell'ambito della consultazione.

5. Si dà per scontato che tutti i dettagli delle misure adottate per applicare le raccomandazioni del Comitato dei ministri figurano nel rapporto. Vogliate tuttavia presentare una sintesi di tali misure per ciascuna raccomandazione.

5. Applicazione delle raccomandazioni

La Svizzera ha analizzato in profondità sia le raccomandazioni del rapporto d'esperti sia quelle del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa. Considerata la struttura federalista descritta sopra e la sovranità linguistica a livello cantonale, nelle pagine che seguono si distingue tra le raccomandazioni

che rientrano nelle competenze della Confederazione e quelle dei Cantoni Ticino e Grigioni. Entrambi informano sui provvedimenti adottati per applicare queste raccomandazioni nella Parte III.

5.1 Raccomandazioni del rapporto d'esperti del Consiglio d'Europa (1° giugno 2001)

Nel rapporto d'esperti del Consiglio d'Europa si trovano 13 raccomandazioni concrete per tenere in maggior considerazione le lingue minoritarie in alcuni degli ambiti affrontati dalla Carta e, alla fine, 8 conclusioni generali (A-H). L'Ufficio federale della cultura si è già espresso su queste conclusioni nella presa di posizione del 9 ottobre 2001, ragione per cui si rinuncia a ridiscutere l'argomento in questa sede.

Seguono i pareri in merito ad alcune raccomandazioni del rapporto d'esperti del Consiglio d'Europa. Altri pareri sulle raccomandazioni § 70, § 81, § 105, § 118, § 122, § 142, § 198, § 210, riguardanti il Cantone Grigioni, figurano nella Parte III del Rapporto.

Il Comitato invita le autorità svizzere a inserire nel rapporto periodico informazioni sui provvedimenti adottati in conformità all'articolo 7 della Carta con riguardo alla lingua dei walser. (Rapporto del Comitato d'esperti della Carta, § 15)

Il mantenimento e la promozione del quadrilinguismo è uno dei principali obiettivi della politica linguistica svizzera. Tenuto conto della posizione piuttosto forte del tedesco e del francese in Svizzera nonché della categoria delle «lingue ufficiali meno diffuse sul proprio territorio», la Svizzera ha deciso di tutelare, con la Carta, le due lingue nazionali minori, l'italiano e il romancio. Considerato però che le quattro lingue nazionali rappresentano in certi Cantoni una lingua minoritaria – per questioni storiche e tradizionali – l'articolo 7 trova applicazione anche per il tedesco e il francese (cfr. messaggio del 25 novembre 1996 concernente la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, pag. 11 segg.). Il riconoscimento costituzionale delle quattro lingue nazionali comprende «da un lato la lingua standard, dall'altro i rispettivi dialetti.» (messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 1991 concernente la revisione dell'art. 116 Cost., pag. 28). Con ciò la Svizzera riconosce tutte le lingue nazionali e rispettive varianti dialettali quali espressione della ricchezza culturale elvetica. L'associazione dei walser del Cantone Grigioni fruisce di un sostegno finanziario. La Confederazione, partendo da considerazioni di politica della comprensione, attribuisce anche particolare importanza a una buona conoscenza delle forme standard delle lingue nazionali.

Ai sensi dell'articolo 1 lettera a punto ii della Carta, i dialetti delle lingue ufficiali non rientrano nella nozione di «lingue regionali o minoritarie». Il tedesco dei walser (*Walserdeutsch*) è considerato un dialetto del tedesco standard ed è espressione di una vasta cultura alpina walser, in parte presente anche nell'Italia settentrionale e nel Vorarlberg. Il *Walserdeutsch* è una delle tante varianti dialettali svizzero-tedesche diffuse in tutta la Svizzera tedesca e rappresenta un tassello importantissimo della diversità linguistico-culturale del Paese.

Il dialetto walser del Comune di Bosco Gurin (TI), come descritto al punto 2.1 dell'Introduzione, è promosso da organizzazioni e istituzioni private. Nelle trattative sulla revisione totale della Costituzione cantonale, il Ticino, pur ribadendo la volontà di rispettare la situazione peculiare di questo Comune e vista la coesistenza pacifica del tedesco e dell'italiano a Bosco Gurin, non reputa necessario dedicarvi una norma speciale nella Costituzione cantonale (cfr. il parere giuridico concernente l'articolo sulle lingue di A. Macheret e A. Previtali, 25 aprile 2000, pag. 13, nota 71). La Costituzione cantonale, del resto, nel primo articolo definisce il Cantone Ticino una repubblica democratica di cultura e lingua italiane (v. citazione originale nella Parte I, punto 1.3).

Il Comitato invita le autorità svizzere a inserire nel prossimo rapporto periodico informazioni sui provvedimenti adottati in conformità all'articolo 7 della Carta con riguardo allo jenisch e allo yiddish. (Rapporto del Comitato d'esperti della Carta, § 20)

Il Comitato invita le autorità svizzere a impegnarsi in dibattiti aperti con i rappresentanti delle comunità jenisch e yiddish con riguardo alla tutela e alla promozione delle loro lingue. (Rapporto del Comitato d'esperti della Carta, § 53)

Contestualmente al sondaggio del Comitato d'esperti per il primo rapporto della Svizzera, il 22 settembre 2000 l'Ufficio federale della cultura aveva invitato a Berna una rappresentanza della comunità sia jenisch che yiddish. Come noto l'organizzazione mantello degli ebrei in Svizzera, la Federazione svizzera delle comunità israelite, aveva rinunciato a un'audizione (v. le ragioni al punto 4 dell'Introduzione). Stando così le cose, la Svizzera non ha più consultato la Federazione svizzera delle comunità israelite in vista della redazione del secondo rapporto.

Viceversa, nel sondaggio del Comitato d'esperti la *Radgenossenschaft* ha palesato la necessità di fare promuovere lo jenisch da parte della Confederazione. La *Radgenossenschaft der Landstrasse* è l'organizzazione mantello dei nomadi e della comunità jenisch in Svizzera; tutela anche gli interessi delle vittime dell'olocausto e dei Rom e Sinti che transitano attraverso la Svizzera.

Radgenossenschaft der Landstrasse
Hermetschloostrasse 73
CH-8048 Zurigo

Tel.: + 41 1 432 54 44
Fax: + 41 1 432 54 87

Informazioni dettagliate seguono nella Parte II (art. 7 cpv. 5).

Il Comitato suggerisce che le autorità federali prendano tutti i provvedimenti necessari per garantire la presenza nelle amministrazioni loro subordinate di un numero sufficiente di persone che conoscano sufficientemente il romancio e che la documentazione in romancio sia puntualmente disponibile. (Rapporto del Comitato d'esperti della Carta, § 108)

Questa raccomandazione sul romancio nell'Amministrazione federale coincide con la terza raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, affrontata più avanti (v. punto 5.2).

Il Comitato suggerisce che le autorità svizzere esplorino le possibilità per incoraggiare la diffusione di programmi televisivi in romancio. (Rapporto del Comitato d'esperti della Carta, § 143)

La televisione svizzera di lingua tedesca e romancia (*SF DRS: Schweizer Fernsehen der deutschen und rätoromanischen Schweiz*) trasmette tutti i giorni dal lunedì al venerdì sul primo canale (SF 1) un notiziario di 6-10 minuti in romancio (Telesguard), replicato sul secondo canale della Televisione svizzera di lingua italiana (TSI 2). Inoltre vengono trasmessi un *magazine* settimanale in romancio di 25 minuti e, a intervalli regolari, programmi per bambini e film documentari. Le reti delle altre regioni linguistiche (TSI e TSR) trasmettono le repliche del *magazine* settimanale.

Attraverso i suoi contributi audiovisivi, la *Televisiun Rumantscha* (TvR) si propone all'attenzione del pubblico al di là delle frontiere linguistiche. Dal 1997 la TvR presenta regolarmente le sue produzioni alle Giornate cinematografiche di Soletta.

Negli ultimi anni, le iniziative volte ad accrescere la programmazione in romancio hanno dato frutti: il notiziario che dall'aprile 1994 veniva prodotto tre volte alla settimana, dal mese di agosto 1999 è prodotto e trasmesso cinque volte alla settimana. Dal 2000, inoltre, il programma è replicato su TSI 2 dal lunedì al venerdì. Con l'aumento del volume di trasmissioni, anche l'organico di TvR ha conosciuto un aumento: dai complessivi 16,9 posti a tempo pieno del 1998 si è passati a 20,8 posti a tempo pieno nel 2001.

La revisione della legge sulla radiotelevisione, attualmente in corso, darà al Consiglio federale la possibilità di fissare principi volti al rispetto delle esigenze della Svizzera romancia. Questa soluzione

consentirà di realizzare anche in futuro i bisogni mediatici della popolazione romancia nell'ambito della radiotelevisione. La difficoltà nel reperire giornalisti romanci (scelta limitata) e la ristrettezza del potenziale bacino d'utenza pongono dei limiti a queste iniziative. La TvR reputa fondamentale la formazione e l'aggiornamento professionale dei suoi giornalisti, ma è regolarmente confrontata al problema di personale qualificato che «emigra».

Il Comitato suggerisce che le conclusioni delle istituzioni che sovrintendono all'insegnamento in italiano e dell'italiano siano pubblicate in modo adeguato. (Rapporto del Comitato d'esperti della Carta, § 198)

Il Comitato invita le autorità svizzere a sopprimere gli ostacoli d'ordine pratico e giuridico all'uso effettivo dell'italiano davanti alle autorità giudiziarie. In particolare, il decreto sulle autorità giudiziarie amministrative deve essere riformato e sono necessari sforzi per rimediare alle scarse conoscenze dell'italiano da parte dei magistrati amministrativi. (Rapporto del Comitato d'esperti della Carta, § 210)

Per quanto riguarda il Cantone Ticino non ci si esprime in merito a queste due raccomandazioni, in quanto, come già specificato nella lettera dell'Ufficio federale della cultura del 9 ottobre 2001, sono soddisfatte nel Cantone in questione.

Per quanto riguarda l'italiano nei Grigioni v. la Parte III.

5.2 Raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (21 novembre 2001)

Il Comitato dei Ministri,

raccomanda che la Svizzera, a livello federale, cantonale o comunale, secondo i casi, tenga conto di tutte le osservazioni del Comitato d'esperti e, in via prioritaria:

- 1. adotti una legislazione in applicazione dell'articolo 70 capoverso 2 della nuova Costituzione per consentire alla comunità di lingua romancia di fruire pienamente della tutela sancita dalla Carta;*
- 2. metta in opera tutti gli sforzi possibili per sopprimere gli ostacoli d'ordine giuridico e pratico all'uso del romancio e dell'italiano davanti alla giustizia del Cantone Grigioni;*
- 3. esplori le possibilità per rafforzare l'uso del romancio e dell'italiano a livello dell'Amministrazione federale.*

Posizione sulla raccomandazione 1:

L'articolo 70 capoverso 2 Cost. recita che i Cantoni designano le loro lingue ufficiali, rispettano la composizione linguistica tradizionale delle regioni e considerano le minoranze linguistiche autoctone. Come si può desumere dalla risposta dell'Ufficio federale della cultura del 9 ottobre 2001 in merito alle conclusioni del Comitato d'esperti del Consiglio d'Europa (in particolare B e C), l'articolo sulle lingue può essere attuato esclusivamente dai Cantoni. Da questa disposizione discende inoltre un obbligo per i Cantoni.

Per quanto riguarda il suo ambito di competenze, si può dire che la Confederazione tiene conto della "composizione linguistica tradizionale delle regioni" e che si rivolge alla popolazione nelle rispettive lingue ufficiali.

Sull'applicazione dell'articolo 70 capoverso 2 Cost. nel Cantone Grigioni e con riguardo alla **raccomandazione 2** relativa al romancio e all'italiano nella giustizia del Cantone Grigioni seguono ulteriori pareri nella Parte III.

Posizione sulla raccomandazione 3:

Disciplinamento dell'uso delle lingue ufficiali nell'Amministrazione federale

A titolo di premessa alle seguenti spiegazioni sulle norme esistenti e su quelle che si prefigge la nuova legge sulle lingue per quanto riguarda l'uso delle lingue ufficiali nell'Amministrazione federale, si

rammenta che a livello federale i tre poteri (esecutivo, legislativo, giudiziario) adoperano tre lingue ufficiali come lingue di lavoro e quattro lingue ufficiali nei rapporti con la popolazione e la società.

L'uso delle lingue ufficiali a scopi di comunicazione dentro e fuori l'Amministrazione federale poggia sull'articolo 70 capoverso 1 Cost., sulle disposizioni della legge del 21 marzo 1986 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), sull'ordinanza del 19 giugno 1995 sulla traduzione in seno all'Amministrazione generale della Confederazione (RS 172.081), sulle direttive del 26 novembre 1986 per l'organizzazione dell'attività di traduzione della Confederazione in romancio, sulle istruzioni del 19 febbraio 1997 del Consiglio federale concernenti la promozione del plurilinguismo nell'Amministrazione generale della Confederazione (FF 1997 II 499), sulla nuova legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (RS 172.220.1) e relativa ordinanza del 3 luglio 2001 (RS 172.220.111.3).

Queste basi giuridiche vigono per l'uso delle lingue ufficiali da parte delle autorità federali, ossia del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale, e per l'uso nei rapporti delle autorità con la popolazione e il pubblico.

La popolazione può rivolgersi alle autorità in una delle quattro lingue ufficiali, che risponderanno nella lingua in cui è stata formulata la richiesta. I parlanti romanci possono rivolgersi alla Confederazione in uno dei cinque idiomi oppure in rumantsch grischun, la Confederazione risponderà in rumantsch grischun.

In conformità alle istruzioni del Consiglio federale concernenti la promozione del plurilinguismo nell'Amministrazione generale della Confederazione del 19 febbraio 1997, il tedesco, il francese e l'italiano (lingue ufficiali) sono considerate lingue di lavoro nelle relazioni verbali e scritte (cap. 31). Per promuovere il plurilinguismo sul lavoro e per sfruttare la diversità culturale all'interno dell'Amministrazione, è sancito che le quattro comunità linguistiche del Paese devono essere rappresentate in misura adeguata (cap. 1).

L'italiano è una lingua di lavoro della Confederazione equivalente al tedesco e al francese. Questa equivalenza è ribadita anche nella legge sui rapporti tra i Consigli (RS 171.11): per essere trattati dai Consigli e dalle rispettive Commissioni, in generale messaggi, rapporti, progetti di decreti e richieste devono essere presentati in tedesco, francese e italiano. Per questa ragione i Servizi linguistici italiani sono stati fortemente potenziati negli ultimi anni (informazioni più dettagliate in seguito).

Ai sensi dell'articolo 70 capoverso 1 Cost. il romancio non è una lingua ufficiale della Confederazione a tutti gli effetti e pertanto nemmeno una lingua di lavoro dell'Amministrazione federale.

L'avamprogetto della legge sulle lingue non contiene modifiche in merito. L'introduzione del romancio quale lingua di lavoro dell'Amministrazione federale sarebbe impraticabile considerato il numero esiguo di parlanti al suo interno e i costi assolutamente sproporzionati.

Anche le notifiche, le insegne e i certificati delle autorità federali sono redatti nelle quattro lingue ufficiali ovvero nella lingua ufficiale del pubblico cui ci si rivolge (istruzioni, cap. 10; avamprogetto LLing, art. 11).

Rappresentanza adeguata delle comunità linguistiche nell'Amministrazione federale

Per garantire l'uso delle lingue ufficiali all'interno dell'Amministrazione federale occorre una rappresentanza adeguata delle comunità linguistiche a tutti i livelli.

Dati statistici sul personale

Stando alle statistiche compilate regolarmente da qualche anno sull'organico, la situazione è fortemente migliorata, specialmente rispetto ai primi anni Novanta. Come illustrato nella seguente tabella, tra il 1996 e il 2000 la percentuale complessiva di persone italofone e francofone nell'Amministrazione federale è leggermente aumentata, a fronte di una flessione delle persone germanofone. La percentuale di parlanti romanci, invece, è lievemente calata dal 2000:

Anno civile	2002	2001	2000	1999	1996	1990	1983
Totale personale	100% 33'791	100% 32'353	100% 31'307	100% 30'741	100%	100%	100%
Tedesco	71,8% 24'275	71,7% 23'183	71,4% 22'363	71,7% 22'052	72,9%	77,3%	78,1%
Francese	20,4% 6'900	20,6% 6'670	20,7% 6'490	20,6% 6'378	19,6%	15,7%	16,2%
Italiano	6,7% 2'249	6,6% 2'138	6,6% 2'062	6,4% 1'973	6,3%	4,8%	4,7%
Romancio	0,46% 156	0,50% 162	0,53% 165	0,53% 164		0,6%	0,6%
Altre lingue	0,62% 211	0,62% 200	0,73% 227	0,57% 174	1% (compr. romancio)	1,7%	1,5%

Fonti: Risposta scritta del Consiglio federale all'interpellanza Columberg del 22 giugno 1990 (90.636); Rapporto dell'UFPER sulla concretizzazione delle istruzioni del 1996-1999; rapporto di M. Gudet dell'UFPER all'UFC (2002)¹⁸

Dal raffronto tra le percentuali qui sopra e quelle della popolazione (compresi gli abitanti senza cittadinanza svizzera), nel 1990 e 2000 emerge che la percentuale di germanofoni è fortemente maggioritaria (nel 1990 il 63,6% della popolazione ha dichiarato il tedesco quale lingua principale; 2000: 63,7%); che la percentuale di francofoni è ancora sottorappresentata nel 1990, ma che da allora lo è in misura adeguata (1990: 19,2%; 2000: 20,4%); che la quota di italofoeni (1990: 7,6%; 2000: 6,5%) e romanci (1990: 0,6%; 2000: 0,5%) nel 1990 è al di sotto della percentuale effettiva e, nel 2000, corrisponde grosso modo alla percentuale della popolazione.

Istruzioni del Consiglio federale concernenti la promozione del plurilinguismo nell'amministrazione generale della Confederazione

L'Ufficio federale del personale (UFPER) ha sottoposto al Consiglio federale un rapporto sul periodo di applicazione (1996-1999) delle Istruzioni del Consiglio federale concernenti la promozione del plurilinguismo nell'amministrazione generale della Confederazione.¹⁹

Per dare seguito al rapporto dell'UFPER, il 18 ottobre 2000 il Consiglio federale ha conferito diversi mandati al Dipartimento federale delle finanze, rispettivamente all'UFPER, alla Cancelleria federale e ai Dipartimenti per promuovere il plurilinguismo. Questi mandati riguardano:

- l'introduzione di un controlling del personale (compresi i principali indicatori sul plurilinguismo),
- l'adeguamento delle istruzioni del Consiglio federale alle nuove disposizioni della legge sul personale federale,
- gli sforzi attivi e intensi per rappresentare le comunità linguistiche non soltanto nella media, ma a tutti i livelli in conformità alle istruzioni del Consiglio federale,
- l'elaborazione di una documentazione di base sul multiculturalismo e una formazione di base sul multiculturalismo e sull plurilinguismo,
- la definizione di obiettivi annui e la loro applicazione mirata mediante programmi speciali (incentivi) e
- un sostegno specializzato da parte di coordinatrici e coordinatori (in base a un profilo dei requisiti) per incentivare il plurilinguismo nei Dipartimenti e presso la Cancelleria federale.

Le istruzioni del Consiglio federale concernenti la promozione del plurilinguismo nell'Amministrazione generale della Confederazione sono applicate in modo decentrato. Spetta alla Cancelleria federale e ai Dipartimenti definire gli obiettivi annui, stabilire un ordine di priorità per i provvedimenti e (pre)occuparsi dell'applicazione.

¹⁸ Il seguente link Internet rimanda a un breve rapporto (d, f) sugli indicatori chiave di politica del personale: <http://www.personal.admin.ch/themen/bupers/d/kennz.htm>.

¹⁹ Questo rapporto dell'UFPER può essere consultato al sito <http://www.personal.admin.ch/themen/ppolitik/d/bericht-sprache.pdf>.

L'UFPER dispone di un sistema informativo per la gestione del personale nel quale sono integrate tutte le unità organizzative dell'Amministrazione federale. I responsabili delle risorse umane della Cancelleria federale, dei Dipartimenti e degli Uffici alimentano il sistema con dati chiave. Grazie a un software di controlling è possibile analizzare i principali indicatori di gestione del personale, il che permette di scattare altrettante «istantanee» di tutti gli Uffici, con raffronti molto interessanti. La rappresentanza delle comunità linguistiche è un elemento importante di questo sistema.

Ciascun Dipartimento ha nominato una coordinatrice o un coordinatore che promuove il plurilinguismo. Anche nella maggior parte degli Uffici sono al lavoro degli addetti che promuovono il plurilinguismo. Quest'ultimi, oltre a svariate mansioni di consulenza, hanno l'obbligo di fornire determinati indicatori ai coordinatori dei Dipartimenti.

Ogni 4 anni l'UFPER, in un rapporto, valuta gli sviluppi quantitativi e qualitativi del plurilinguismo nell'Amministrazione federale. Il prossimo rapporto è atteso per il 2004, fermo al 31 dicembre 2003.

È attualmente in corso l'adeguamento delle istruzioni del 19 febbraio 1997 all'articolo 4 capoverso 2 lettera e alla nuova legge sul personale federale (RS 172.220.1) e all'articolo 7 dell'ordinanza sul personale federale (RS 172.220.111.3).

Requisiti linguistici nel reclutamento di personale della Confederazione

Tutte le offerte di lavoro sono pubblicate e aggiornate settimanalmente su Internet nelle tre lingue ufficiali tedesco, francese e italiano: <http://www.stelle.admin.ch/i/Posto.html>. Inoltre le offerte di lavoro sono pubblicate settimanalmente nel bollettino dei posti vacanti della Confederazione «Die Stelle – L'Emploi – Il Posto», al quale possono abbonarsi anche privati. Oltre a ciò, gli organi di stampa di tutte le regioni linguistiche pubblicano settimanalmente rassegne di posti vacanti. Negli annunci si fa esplicito riferimento ai requisiti linguistici; di solito è richiesta una buona conoscenza di almeno una seconda lingua ufficiale. A seconda del settore lavorativo si richiedono ulteriori conoscenze linguistiche.

Promozione delle conoscenze linguistiche degli impiegati dell'Amministrazione

La Confederazione propone al suo personale numerose possibilità per incentivare le conoscenze delle lingue nazionali, per sviluppare le competenze linguistiche ricettive, per potenziare le facoltà di ascolto analitico e di lettura veloce in una seconda o terza lingua, ma anche per incoraggiare le conoscenze della prima lingua (lingua materna). Esiste anche la possibilità di seguire corsi di inglese e francese a distanza (CALL - Computer Assisted Language Learning). Un corso pilota CALL di italiano è previsto per l'autunno 2003.²⁰

Per promuovere le competenze linguistiche in una lingua ufficiale come l'italiano, la Confederazione offre anche corsi durante gli orari di lavoro, corsi di lingue con diploma (corsi serali) e opportunità di interscambio professionale.

La Confederazione propone anche corsi per promuovere il romancio. Nel 1996, 21 persone di un'altra lingua hanno frequentato un corso di romancio. Tuttavia, i corsi a contenuto linguistico-culturale non hanno più avuto luogo nel 1998/1999 per mancanza di interesse.

Estensione della traduzione italiana

Già nel 1991 il Consiglio federale ha deciso di estendere la traduzione italiana in quattro fasi. Nella prima fase (1991) sono stati creati 13 nuovi posti, in particolare per la preparazione di testi che accompagnano la procedura legislativa in sede parlamentare. Nella seconda fase (1996) è seguito un ulteriore aumento di 10 unità inteso a garantire, tra l'altro, la pubblicazione in italiano dei documenti più importanti emanati dai dipartimenti e uffici federali. Il completamento della terza e quarta fase (2002) ha consentito con ulteriori 18 posti di ampliare l'offerta dei testi destinati al cittadino e di curare meglio la comunicazione plurilingue all'interno dell'Amministrazione. Con questi provvedimenti il

²⁰ I bandi per i corsi CALL possono essere visionati al sito <http://www.admin.ch/educ/d/index.htm>, alla rubrica "nuovi corsi".

Consiglio federale ha pertanto tenuto conto sia delle esigenze nei riguardi del Parlamento e del pubblico sia di quelle concernenti l'Amministrazione federale stessa. Grazie al programma di estensione l'effettivo dei traduttori di lingua italiana è passato a 93 unità, restando comunque comparativamente inferiore a quello dei rispettivi servizi di lingua francese (129 unità). Per colmare le lacune ancora esistenti si punta ad un'ulteriore estensione della traduzione italiana.

6. Vogliate indicare quali sono stati i provvedimenti adottati dal vostro Stato per informare le seguenti istanze in merito alle raccomandazioni: tutti i livelli del governo (nazionale, federale, collettività locali e regionali o amministrazioni); autorità giudiziarie; organi e associazioni legalmente riconosciute.

6. Attività informative in merito alle raccomandazioni

Gli uffici federali hanno preso atto delle raccomandazioni con la pubblicazione da parte del Consiglio dei Ministri. A livello cantonale, sono stati informati in primis i Cantoni Ticino e Grigioni, che a loro volta hanno provveduto a divulgare l'informazione alle rispettive istituzioni.

7. Vogliate spiegare in che modo il vostro paese ha coinvolto le istanze di cui sopra nell'applicazione delle raccomandazioni.

7. Collaborazione per l'applicazione delle raccomandazioni

Per applicare le raccomandazioni 1 e 2, la Confederazione si è rivolta in particolare al Governo del Cantone Grigioni, chiamato in causa dalla raccomandazione e direttamente competente per l'applicazione dell'articolo 70 capoverso 2 Cost.

Come già spiegato sopra nei dettagli, per applicare la terza raccomandazione la Confederazione si è rivolta in particolare agli uffici e agli specialisti competenti su questioni linguistiche all'interno dell'Amministrazione federale, soprattutto all'UFPER e alla Cancelleria federale. Inoltre, nella stesura dell'avamprogetto di legge sulle lingue si terrà conto della raccomandazione sul rafforzamento del romancio e dell'italiano nell'Amministrazione federale. La Confederazione collabora strettamente con i Cantoni e le rispettive istanze in tutte le questioni che interessano la competenza dei Cantoni.

PARTE II

1. Vogliate indicare i provvedimenti adottati dal vostro Stato per applicare l'articolo 7 della Carta alle lingue regionali o minoritarie enumerate qui sopra ai paragrafi 1 e 3 della parte I, distinguendo i diversi livelli di responsabilità.

1. Misure in applicazione all'articolo 7 della Carta

Nelle pagine seguenti sono riassunti i provvedimenti linguistici d'ordine politico-legislativo adottati dalla Confederazione per applicare l'articolo 7 della Carta.

Art. 7 cpv. 1 lett. a

«Il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie in quanto espressione della ricchezza culturale» trova espressione già nella Costituzione federale: tutte le lingue parlate tradizionalmente nel Paese hanno lo statuto di lingua «nazionale» ed «ufficiale», con tutte le ripercussioni che ciò implica per l'uso della lingua nella vita pubblica e privata, nell'educazione e nella ricerca. La nuova legge sulle lingue rafforzerà ulteriormente il quadrilinguismo, caratteristica sostanziale della Svizzera. Anche le costituzioni dei Cantoni plurilingui definiscono quali nazionali tutte le lingue utilizzate sul loro territorio e riconoscono il loro statuto di «lingua ufficiale» del Cantone. Le costituzioni cantonali di alcuni Cantoni monolingui contengono anch'esse un articolo sulle lingue.

Come già enunciato sopra, la Confederazione eroga aiuti finanziari a diverse istituzioni e organizzazioni impegnate a favore della pluralità linguistica e culturale delle minoranze linguistiche in Svizzera. Oltre alle minoranze nazionali, questo sostegno si estende agli *jenisch*, sprovvisti di un proprio territorio. La creazione della Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri» è espressione del riconoscimento ufficiale della ricchezza culturale dei nomadi in Svizzera. In collaborazione con le autorità, sono allo studio altre possibilità di sostegno agli *jenisch* per mantenere la loro lingua/cultura (v. commento all'art. 7 cpv. 5).

Art. 7 cpv. 1 lett. b

«Il rispetto dell'area geografica di ciascuna lingua regionale o minoritaria» si articola sia a livello federale che cantonale.

Nei contatti con autorità e istituzioni, la Confederazione impiega la lingua della regione in questione. I parlanti di lingue nazionali possono rivolgersi alla Confederazione nella propria lingua.

La Costituzione vincola i Cantoni a rispettare la composizione linguistica tradizionale delle regioni e a considerare le minoranze linguistiche autoctone (art. 70 cpv. 2 Cost.); spetta ai Cantoni far applicare il diritto fondamentale della libertà di lingua e il principio di territorialità, specialmente nei settori dell'istruzione, della giustizia e dell'amministrazione. Il romancio e l'italiano, due lingue minoritarie, sono entrambe lingue ufficiali dei Cantoni in cui sono parlate.

D'altra parte, l'organizzazione costituzionale della Svizzera in Cantoni sovrani impedisce che le divisioni amministrative esistenti vengano modificate arbitrariamente (v. Introduzione, punto 1.3).

Art. 7 cpv. 1 lett. c

La Confederazione sottolinea «la necessità di una decisa azione di promozione delle lingue regionali o minoritarie», in quanto promuove il romancio e l'italiano nei limiti dei mezzi e delle possibilità disponibili. L'uso delle lingue ufficiali e la promozione del quadrilinguismo sono estesi a tutti gli ambiti di competenza della Confederazione, ossia all'amministrazione federale, alle istituzioni politiche, alle sedi giudiziarie federali, all'insegnamento superiore accademico e professionale e alla ricerca. In questo, la Confederazione si impegna sia a favore del plurilinguismo istituzionale sia di quello individuale.

Inoltre, la Costituzione sancisce il sostegno della Confederazione ai Cantoni plurilingui (BE, FR, GR e VS) nell'adempimento dei loro compiti speciali (art. 70 cpv. 4 Cost.) e a favore del romancio e dell'italiano nei Cantoni Grigioni e Ticino (art. 70 cpv. 5 Cost.). Con la nuova legge sulle lingue la

Confederazione concretizzerà il diritto dei Cantoni a questo sostegno. La nuova legge, inoltre, contempla provvedimenti per incentivare il plurilinguismo, l'interscambio e la comprensione tra gruppi linguistici.

Art. 7 cpv. 1 lett. d

Il principio di «agevolazione all'uso orale e scritto delle lingue regionali o minoritarie nella vita pubblica e privata» è già contenuto nella Costituzione, che riconosce esplicitamente le quattro lingue nazionali (art. 4 Cost.) e sancisce il diritto alla libertà di lingua (art. 18 Cost.). In virtù di queste norme costituzionali e delle rispettive disposizioni di legge, è possibile promuovere e rafforzare le lingue minoritarie così come la pluralità linguistica e culturale. È altresì compito dello Stato porre i presupposti giuridici per l'uso delle lingue regionali o minoritarie. Nell'ambito privato il libero uso di una lingua regionale o minoritaria è garantito senza limitazione dalla libertà di lingua (art. 18 Cost.). In ambito pubblico e nelle relazioni con lo Stato, la libertà di lingua è limitata dal principio di territorialità. I Cantoni, e in certi casi anche i Comuni, determinano autonomamente l'uso delle loro lingue nei vari bacini d'utenza - nei settori dell'amministrazione, della giustizia e dell'istruzione - stabilendo inoltre le disposizioni necessarie a promuoverle.

Art. 7 cpv. 1 lett. e

In Svizzera, il «mantenimento e lo sviluppo dei rapporti» tra i gruppi parlanti una lingua minoritaria ed altri gruppi dello stesso Stato parlanti una lingua usata in forma identica o simile è garantito da diverse organizzazioni e istituzioni che in parte beneficiano di sostegni finanziari dalla Confederazione. In Svizzera gli italo-foni fanno capo a svariate organizzazioni e curano i contatti tra di loro con i bacini d'utenza del Ticino e dei Grigioni (v. Parte I, punto 2). Anche i romanci curano contatti sia dentro i Grigioni sia fuori, in tutto il paese. La Lia Rumantscha e le sue organizzazioni regionali affiliate (Romania, Uniun dals Grischs, Uniun Rumantscha da Surmeir, Renania) sono attive anzitutto nel Cantone Grigioni. Alcune affiliate della Lia Rumantscha curano contatti tra parlanti romanci anche al di fuori del bacino d'utenza tradizionale. In particolare, l'associazione degli scrittori (Uniun da scripturas e scripturs rumantschs USR) conta numerosi soci al di fuori dei Grigioni, mentre all'associazione dei parlanti romanci al di fuori del bacino d'utenza (Uniun da Rumantschas e Rumantschs en la Bassa URB) fanno capo tutte le associazioni romance esterne al Cantone che curano la lingua e la cultura romancia e promuovono le relazioni tra romanci; in diverse località svizzere, per esempio, esistono cori che curano il patrimonio canoro romancio.

La comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche sono un elemento centrale della politica svizzera delle lingue (art. 70 cpv. 3 Cost.). Detto questo, la politica della comprensione non è un ambito politico a sé stante, bensì parte integrante di diversi compiti federali, da tenere presente nella misura del possibile in tutte le decisioni socio-politiche. È quello che viene definito un «compito trasversale». L'avamprogetto di legge sulle lingue prevede provvedimenti concreti in ambito linguistico. A tutt'oggi la Confederazione ha sostenuto numerose organizzazioni attive a livello di politica della comprensione (v. Parte I, punto 2).

Il coordinamento tra Cantoni si svolge attraverso un'apposita «Piattaforma intercantonale per le questioni della comprensione». In Svizzera l'interscambio scolastico è organizzato dai Cantoni e, in particolare, coordinato dalla Fondazione *ch* per la collaborazione confederale (*ch* Scambio di giovani). Diversi uffici federali, unitamente alla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), se ne assumono i costi. Il progetto «Exchange.02» è stata una misura speciale in ambito scolastico: insieme ai Cantoni che hanno ospitato l'Esposizione nazionale svizzera Expo.02 (FR, JU, NE, VD, BE) e con la Fondazione *ch*, in occasione dell'Expo.02 (2002) la Confederazione ha sostenuto un progetto di scambio scolastico con un milione di franchi.

Intermundo, l'organizzazione mantello svizzera che promuove l'interscambio giovanile extrascolastico a livello internazionale, oltre a mansioni di consulenza e coordinamento propone anni di scambio, corsi di lingua e *stage* di lavoro o impegno sociale in altri paesi. In collaborazione con l'Ufficio federale della cultura e l'Ufficio federale dell'educazione e della scienza, Intermundo gestisce «Giovani», il programma dell'Unione europea per la mobilità giovanile.

Art. 7 cpv. 1 lett. f

La «previsione di forme e mezzi adeguati di insegnamento e studio delle lingue regionali o minoritarie» spetta innanzitutto ai Cantoni: nel loro ambito di competenza, infatti, rientrano la formazione dei docenti e la produzione di mezzi didattici per quasi tutti i livelli di studio. I docenti sono formati nelle rispettive istituzioni cantonali, ossia presso le scuole universitarie pedagogiche e le università cantonali.

Art. 7 cpv. 1 lett. g

I corsi di romancio sono proposti soprattutto dalla Lia Rumantscha, sostenuta dalla Confederazione e dal Cantone Grigioni, ma anche da alcune organizzazioni private di formazione per adulti. Anche i corsi di italiano sono proposti in tutta la Svizzera da diverse organizzazioni private di formazione per adulti.

Art. 7 cpv. 1 lett. h

Le proposte di «promozione di studi e di ricerche» dell'italiano e del romancio nelle università svizzere sono numerose: oltre alle università di Friburgo e Zurigo, che dispongono ciascuna di una cattedra di romancio, quelle di Berna, Ginevra e San Gallo organizzano seminari, letture, corsi di lingua e colloqui sulla lingua e letteratura romancia. L'italiano è materia di studio in quasi tutte le università svizzere: Basilea, Berna, Friburgo, Ginevra, Losanna, Neuchâtel e Zurigo hanno in programma una licenza in lingua e cultura italiana. All'Università della Svizzera italiana di Lugano, gli studenti dei tre indirizzi di studio (architettura, economia e scienze della comunicazione) hanno la possibilità di frequentare corsi facoltativi di italiano.

La Confederazione, attraverso il Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica, sostiene anche le attività di ricerca sull'italiano e sul romancio in Svizzera. Attualmente è allo studio la realizzazione di un progetto di ricerca nazionale articolato su più anni («Lingue e diversità linguistica in Svizzera»). La Confederazione versa anche un contributo all'associazione per la ricerca sulla cultura grigionese, che si occupa di cultura linguistica nei Grigioni in diversi progetti.

La nuova legge sulle lingue prevede la creazione di un istituto scientifico per la promozione del plurilinguismo nonché un sostegno finanziario per tradurre e pubblicare opere scientifiche sul plurilinguismo e sulla politica linguistica e della comprensione.

Art. 7 cpv. 1 lett. i

La promozione di «scambi transnazionali» tra i Grigioni di lingua romancia, le Dolomiti e il Friuli è curata anzitutto dalla Lia Rumantscha. Nel quadro della «Consulta»²¹, tra l'Italia e le istanze dei Cantoni Grigioni e Ticino e della Confederazione vengono organizzati regolari scambi d'informazioni su questioni di politica culturale.

Art. 7 cpv. 2

La Costituzione federale, nel Capitolo 1 sui diritti fondamentali e all'articolo 8 capoverso 2, vieta la discriminazione anche di tipo linguistico e garantisce la libertà di lingua (art. 18).

Anche l'adozione di vari provvedimenti a favore del romancio e dell'italiano – non considerati discriminatori nei confronti delle lingue più diffuse in Svizzera – è sancita dalla Costituzione (art. 70 cpv. 5 Cost.). Per garantire un'adeguata rappresentanza delle comunità linguistiche a tutti i livelli gerarchici dell'Amministrazione federale, in presenza di qualifiche professionali equivalenti è lecita una "discriminazione positiva" a favore delle lingue minoritarie.

Art. 7 cpv. 3

In conformità a un mandato del Consiglio federale, stanno per essere messe a punto le basi legali che consentiranno di applicare i principi di politica linguistica e della comprensione.

In questo anche i media elettronici svolgono un ruolo preminente. La Società svizzera di radiotelevisione (SSR), in virtù della concessione rilasciata dalla Confederazione, è vincolata, quale emittente

²¹ Commissione culturale consultiva italo-svizzera creata nel 1982 con Protocollo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo italiano per favorire gli scambi culturali tra la Svizzera italiana e le regioni italiane limitrofe.

nazionale e regional-linguistica, a produrre e trasmettere programmi radiotelevisivi nelle quattro lingue nazionali; inoltre, deve tenere conto della diversità culturale e linguistica della Svizzera (v. Parte I, punto 1.2).

Art. 7 cpv. 4

A seconda delle competenze, una stretta collaborazione della Confederazione con le istanze cantonali e con le organizzazioni coinvolte è obbligatoria. L'avamprogetto della nuova legge sulle lingue è il frutto di questa collaborazione. I meccanismi democratici, come la procedura di consultazione e la votazione popolare, garantiscono inoltre la debita considerazione delle esigenze e delle aspettative dei parlanti di lingue minoritarie nella politica linguistica svizzera.

Art. 7 cpv. 5

Raccomandazione § 20 del Rapporto d'esperti:

Il Comitato invita le autorità svizzere a inserire nel prossimo rapporto periodico informazioni sui provvedimenti adottati in conformità all'articolo 7 della Carta con riguardo allo jenisch e allo yiddish.

Raccomandazione § 53 del Rapporto d'esperti:

Il Comitato invita le autorità svizzere a impegnarsi in dibattiti aperti con i rappresentanti delle comunità jenisch e yiddish con riguardo alla tutela e alla promozione delle loro lingue.

In Svizzera lo yiddish è una lingua sprovvista di territorio. Come detto sopra (Introduzione, Punto 4), a detta della Federazione svizzera delle comunità israelite lo yiddish non ha mai avuto il ruolo di lingua minoritaria in Svizzera e non adempie i criteri d'autonomia sanciti dalla Carta.

La Confederazione riconosce e promuove invece il patrimonio culturale dei nomadi in Svizzera. Per dar seguito al Rapporto della Commissione d'esperti del Consiglio d'Europa del 23 novembre 2001 (§ 20 e §53), la Confederazione ha invitato la *Radgenossenschaft der Landstrasse* a un colloquio per individuare i provvedimenti adeguati a mantenere e promuovere lo jenisch in Svizzera. Durante il colloquio tenutosi il 21 giugno 2002 sono state dibattute numerose possibilità di promozione dello jenisch in un'ottica di politica linguistica e della comprensione:

- I nomadi hanno palesato la necessità di fare di più, a titolo generale, per il riconoscimento dei nomadi nella società, in particolare attraverso la ricerca storiografica e la documentazione del loro passato, attraverso una miglior divulgazione della cultura jenisch presso la popolazione sedentaria, specie nelle scuole, e mediante provvedimenti concreti di promozione linguistica.
- La ricerca storiografica, ovvero un processo di elaborazione critica del passato, può contribuire sia a consolidare il sentimento d'appartenenza degli jenisch sia al loro riconoscimento nella società tutta. Le questioni inesplorate sono parecchie, mentre altre sono state studiate solo in parte, si pensi ad es. alla vicenda "Bambini della strada". È importante, inoltre, che la ricerca storica evidenzi la peculiarità e l'unicità degli jenisch, senza cioè considerarli come una semplice parte di un universo statistico o alla stregua di un gruppo sociale tra gli altri (si rammenta, ad esempio, che gli jenisch sono stati vittime di sequestri di bambini).
- La cultura degli jenisch, inoltre, non va considerata "soltanto" in un contesto elvetico. Per origine, mobilità e lingua, gli jenisch sono culturalmente legati ad altre comunità nomadi, al di là cioè delle frontiere nazionali.
- Le giovani generazioni di nomadi dimostrano una maggior sensibilità per la lingua jenisch. La Confederazione, attraverso un sostegno finanziario, potrebbe contribuire in maniera sostanziale al mantenimento e alla promozione di questa lingua. È vero che lo scorso anno è uscito un importante lavoro di ricerca sullo jenisch in Svizzera (Roth Hansjürg: *Jenisches Wörterbuch. Zur Sprache der Jenischen in der Schweiz*. Frauenfeld 2001), ma non esistono ancora strumenti didattici.
- Dal profilo culturale, il patrimonio canoro e musicale degli jenisch ha un'importanza essenziale per i nomadi. Per gli jenisch sarebbe auspicabile documentarlo e divulgarlo su supporti audio, anche in un'ottica di promozione linguistica.
- Per qualsiasi provvedimento mirato a incentivare lo jenisch si raccomanda di curare in particolare il target delle ragazze / donne, che contribuiscono in maniera determinante a coltivare e tramandare lo jenisch in famiglia.

Provvedimenti concreti

A breve termine:

- L'UFC può, a titolo di "attività giovanili extrascolastiche", cofinanziare progetti culturali rivolti ai giovani jensch e organizzati da giovani. Requisito: l'inoltro di un progetto.
- L'UFC può anche cofinanziare, a titolo di "comunità linguistiche e comprensione", attività di scambio transfrontaliere a sfondo linguistico-culturale. Requisito: l'inoltro di un progetto.

A medio termine:

- L'UFC valuta la possibilità, nell'ambito dei preparativi di legge sulle lingue, di creare i presupposti necessari per promuovere la lingua jensch (promozione della comprensione e dello scambio).
- L'UFC valuta la possibilità, nello sviluppo di progetti scientifici, di tenere in debita considerazione le richieste di politica linguistica palesate dagli jensch.

2. Vogliate indicare gli altri provvedimenti previsti nel vostro paese.

2. Altri provvedimenti previsti

Come già detto, l'elaborazione della legge sulle lingue è in dirittura d'arrivo; l'esito della procedura di consultazione è stato reso pubblico il 16 ottobre 2002 (<http://www.bak.admin.ch> (politica linguistica)). In generale, le reazioni sono state positive. Per quanto riguarda la stesura del Messaggio, si sta provvedendo a raccogliere le ultime informazioni in collaborazione con le istanze cantonali. Il Consiglio federale rispetterà l'obiettivo di legislatura nel 2003 e approverà il Messaggio, inoltrandolo al Parlamento.

PARTE III

I Rapporto del Cantone Grigioni sull'applicazione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie

1. Informazioni generali²²

1.1 Autorità

Le principali autorità del Cantone Grigioni sono il Gran Consiglio (Parlamento) e il Governo (le singole istanze giudiziarie sono illustrate più avanti, v. punto 2.2).

Il potere legislativo del Cantone Grigioni, il Gran Consiglio, è la «massima autorità politica e amministrativa del Cantone» (art. 13 della costituzione cantonale).

In virtù della legge del 4 giugno 1972 sulla rappresentanza dei circondari al Gran Consiglio, esso comprende 120 deputati eletti in conformità del nuovo articolo 3, in vigore dal 1995, della presente legge. Ciascun distretto conta almeno un deputato, anche i distretti che non raggiungono il quorum necessario, ad esempio Safien (478 abitanti) e Avers (187). L'elezione dei membri del Gran Consiglio obbedisce al sistema maggioritario. Fino ad oggi è fallito qualsiasi tentativo di introdurre il sistema proporzionale, ma in alcuni distretti i partiti hanno volontariamente mantenuto il proporzionale. La massima autorità esecutiva del Cantone è il governo, eletto con sistema maggioritario e comprendente cinque membri. Ai sensi dell'articolo 25 della Costituzione cantonale, i membri sono eletti per un periodo amministrativo di quattro anni e sono rieleggibili due volte.

L'articolo 2 della legge del 1974 sui Comuni sancisce l'autonomia dei Comuni: "Ai Comuni compete, entro i limiti della legislazione della Confederazione e dei Cantoni, il diritto di disciplinare da sé i propri affari.

Essi si danno una propria costituzione, emanano le leggi, le ordinanze e i regolamenti necessari per adempiere i loro compiti e li applicano per esercitare la loro autorità amministrativa e il loro potere di polizia".

Oltre a ciò, l'articolo 4 della stessa legge conferisce ai Comuni il compito di disciplinare autonomamente i settori della lingua, della scuola e della cultura.

1.2 Il bacino linguistico romancio e italiano

Il bacino linguistico romancio è suddiviso in varie regioni: la Val Monastero e la Bassa Engadina (tra Zernez e Martina), l'Alta Engadina (tra Maloja e Zernez), la Surselva (la Valle del Reno anteriore, da Flims in avanti fino alle frontiere cantonali), la Sutselva (Domleschg/Heinzenberg, Schams), il Sursés (tra Bivio e Tiefencastel) e la valle dell'Albula. Oltre a ciò vi sono numerose "isole linguistiche", ad es. le località di Trin, Rhäzüns e Domat/Ems a ovest di Coira. Il bacino linguistico può essere suddiviso succintamente in tre aree: la Surselva con l'idioma *sursilvan*, il Medio Grigioni con gli idiomi *suttsilvan* e *surmeir* e l'Engadina e la Val Monastero con le varianti ladine *putér* e *vallader*. Il più compatto, oggi, è il bacino della Surselva. A proposito del romancio si rimanda anche all'allegato "Facts & Figures" del 1996, con complementi fino al 2000.

Le quattro "Valli" meridionali dei Grigioni in cui si parla italiano sono la Mesolcina, la Calanca, la Val Bregaglia e la Valposchiavo. Sono caratterizzate da una spiccata autonomia linguistica e da diversi dialetti locali. Il "bregagliot" (Val Bregaglia) è un misto di dialetto lombardo con il romancio ladino, il "pus'ciavin" (Valposchiavo) è simile al dialetto della Valtellina, mentre i dialetti del Moesano (Mesol-

²² Le informazioni generali sul Cantone Grigioni sono tratte in parte da: Leo Schmid, Der Kanton Graubünden, Staatsbürgerliches Brevier, Coira 2002.

cina e Calanca) sono imparentati con quello ticinese.

1.3 Progetto di nuova Costituzione cantonale

La procedura di consultazione per la revisione totale della Costituzione cantonale rappresenta il principale sviluppo sostanziale conosciuto dal Cantone Grigioni dopo la pubblicazione del primo rapporto sulla Carta delle lingue minoritarie. Il 17 gennaio 2002 il Governo del Cantone Grigioni ha varato l'avamprogetto elaborato dalla commissione costituzionale, raccomandandolo al Gran Consiglio. Quest'ultimo lo ha approvato il 17 gennaio 2002 con qualche modifica, in particolare all'articolo sulle lingue. La nuova Costituzione conferisce al trilinguismo cantonale un'importanza decisamente maggiore rispetto a prima (v. parte I, punto 1.3).

Questo il tenore del nuovo articolo sulle lingue:

Art. 3

- ¹ Deutsch, Rätoromanisch und Italienisch sind die Landes- und Amtssprachen des Kantons.
- ² Kanton und Gemeinden unterstützen und ergreifen die erforderlichen Massnahmen zur Erhaltung und Förderung der rätoromanischen und der italienischen Sprache. Sie fördern die Verständigung und den Austausch zwischen den Sprachgemeinschaften.
- ³ Gemeinden und Kreise bestimmen ihre Amts- und Schulsprachen. Sie achten dabei auf die herkömmliche sprachliche Zusammensetzung und nehmen Rücksicht auf die angestammten sprachlichen Minderheiten.

L'articolo 4 sancisce la comprensione e lo scambio tra le aree del paese e le comunità linguistiche, mentre l'articolo 7 proclama la libertà di lingua quale diritto fondamentale.

Il Gran Consiglio ha modificato l'articolo 3, affinché in futuro le lingue ufficiali e scolastiche dei Comuni siano definite in collaborazione con il Cantone. Nel 2003 questa nuova versione dell'articolo 3 sarà oggetto di votazione. Nella seconda stesura del 7 ottobre 2002, il Gran Consiglio ha ampliato l'articolo 3 capoverso 1 del disegno per la nuova Costituzione cantonale stabilendo che tedesco, romancio e italiano sono lingue ufficiali equipollenti del Cantone.

1.4 Applicazione delle raccomandazioni del Comitato dei Ministri

In vista della stesura del secondo rapporto della Svizzera sulla Carta europea delle lingue regionali e minoritarie, il Cantone Grigioni ha consultato la Lia Rumantscha, la Pro Grigioni Italiano e l'Agentura da Novitads Rumantscha. All'interno dell'amministrazione cantonale, inoltre, sono state raccolte le informazioni necessarie, segnatamente presso il Dipartimento dell'istruzione, il Dipartimento di giustizia e la Cancelleria di Stato. Sono anche stati avviati contatti con i responsabili nelle regioni (tribunali distrettuali, corporazioni comunali, singoli Comuni).

Una volta pubblicati, i rapporti della Svizzera e i pareri del Consiglio d'Europa saranno resi noti al grande pubblico mediante comunicati stampa.

Raccomandazione n. 1 del Comitato dei Ministri

"Il Comitato dei Ministri raccomanda che la Svizzera adotti una legislazione in applicazione dell'articolo 70.2 della nuova Costituzione per consentire alla comunità di lingua romancia di fruire pienamente della tutela sancita dalla Carta."

Il Cantone Grigioni rappresenta il tradizionale bacino linguistico del romancio. In virtù dell'articolo 70 capoverso 2 della Costituzione federale spetta ai Cantoni designare le loro lingue ufficiali. Ai sensi dell'articolo 46 della Costituzione cantonale il tedesco, il romancio e l'italiano sono lingue ufficiali. Come osservato al punto 1, nel Cantone Grigioni i Comuni godono di ampia autonomia e, in virtù della Costituzione cantonale, stabiliscono da sé le lingue scolastiche e ufficiali. Nel corso del dibattito parlamentare in merito alla revisione totale della Costituzione cantonale, una cura particolare è stata dedicata alla stesura del nuovo articolo sulle lingue. Dal dibattito è emerso che a fronte della debolezza del romancio nelle aree fortemente miste – dove, appunto, è in minoranza – è necessaria anche una consultazione cantonale al momento di stabilire le lingue scolastiche e ufficiali. In futuro, dunque, in con-

formità alla Costituzione federale e a quella cantonale, i tre livelli dello Stato si impegnano a tenere in debita considerazione tutte e tre le minoranze linguistiche. L'approvazione della nuova Costituzione cantonale da parte del popolo grigionese, nel 2003, permetterà di avviare i preparativi della normativa per applicare le nuove disposizioni linguistiche.

Raccomandazione n. 2 del Comitato dei Ministri

"Il Comitato dei Ministri raccomanda che la Svizzera metta in opera tutti gli sforzi possibili per sopprimere gli ostacoli d'ordine giuridico e pratico all'uso del romancio davanti alla giustizia del Cantone Grigioni."

Le formulazioni dell'ordinanza sull'organizzazione, la gestione e gli emolumenti del tribunale amministrativo che non tengono in debita considerazione il romancio e l'italiano saranno rivedute. In virtù di considerazioni giuridiche, tuttavia, tale revisione non avrà luogo prima dell'entrata in vigore della nuova Costituzione cantonale.

L'uso della lingua da parte dei tribunali regionali verrà promosso con la traduzione di modelli in romancio.

2. Provvedimenti per promuovere il romancio in virtù delle disposizioni della Carta

2.1 Articolo 8: Insegnamento

a. Disposizioni applicabili

cpv. 1 lett. a iv, b i, c iii, d iii, e ii, f iii, g, h, i

b. Misure applicate

cpv. 1 lett. a iv:

L'articolo 1 capoverso 1 della legge sugli asili affida a questa istituzione il compito di mantenere l'espressione linguistica. Va da sé che il romancio è la lingua dominante negli asili delle comunità romance. Nei Comuni situati alla frontiera linguistica, alcuni asili nido utilizzano il romancio, altri il tedesco, altri invece sono bilingui. A Coira, capoluogo del Cantone, l'organizzazione linguistica incaricata di difendere il romancio, la Lia Rumantscha, gestisce un asilo romancio.

Gli asili romanci svolgono una funzione importante e riconosciuta nell'integrazione linguistica dei bambini di lingua straniera e dunque a salvaguardia della lingua stessa. Il Cantone fornisce un contributo all'assunzione di personale ausiliario necessario all'integrazione dei bambini di lingua straniera (art. 29 lett. a della legge sugli asili).

Il Cantone assume la direzione degli asili romanci con la formazione professionale di maestre d'asilo di lingua romancia in un'apposita sezione della Scuola magistrale di Coira. A partire dall'anno scolastico 2003/2004, la formazione di questi membri del corpo insegnante sarà assicurata dalla futura scuola universitaria specializzata di pedagogia (legge del 27 settembre 1998 sulla scuola universitaria specializzata di pedagogia).

lett. b i:

La legge sulla scuola obbligatoria (in vigore dal 1° agosto 2001), la relativa ordinanza d'esecuzione e i programmi di insegnamento devono distinguere tra le scuole elementari di lingua tedesca, italiana e romancia. I Comuni stessi scelgono la lingua più opportuna alla loro scuola. Il regolamento scolastico permette inoltre di gestire scuole romance in territorio romancio.

Il romancio può essere scelto quale prima lingua straniera nei comuni in cui le scuole elementari sono in tedesco (art. 8 della legge sulla scuola dell'obbligo). Vari Comuni alla frontiera linguistica romancio/tedesco ricorrono a questa possibilità.

Oltre alle tre tipologie scolastiche in tedesco, romancio e italiano, in casi eccezionali sono ammissibili modelli d'insegnamento bilingue. Ciò consente ai Comuni misti di promuovere e conservare entrambe

le lingue e di evitare una decisione a favore o a scapito dell'una o dell'altra.

Il Cantone fornisce alle scuole elementari romance il materiale didattico necessario (art. 22 della legge sulla scuola dell'obbligo). La competenza in materia spetta alla commissione per i mezzi didattici e alle edizioni scolastiche.

Il Cantone si occupa della formazione di maestri delle scuole elementari di lingua romancia. La formazione è impartita attualmente presso la Scuola magistrale di Coira. In seguito alla revisione della legge sulle scuole medie superiori e all'adozione della legge sulla scuola universitaria specializzata di pedagogia del 27 settembre 1998, tale formazione è stata completamente ridefinita. In futuro sarà impartita presso la futura scuola universitaria specializzata di pedagogia. Al fine di garantire la formazione degli insegnanti di scuola elementare in lingua romancia, l'insegnamento del romancio sarà notevolmente approfondito al liceo, dove questa lingua potrà essere scelta come prima lingua straniera. Sarà inoltre possibile conseguire una maturità bilingue (romancio e tedesco). Conoscenze insufficienti della lingua romancia devono poter essere compensate dai futuri insegnanti alla scuola universitaria specializzata di pedagogia, la cui istituzione è prevista nell'anno scolastico 2003/2004.

Il Cantone garantisce la formazione continua e l'aggiornamento degli insegnanti, in particolare in ambito linguistico (art. 38 della legge sulla scuola dell'obbligo).

lett. c iii:

Quale proseguimento dell'insegnamento bilingue nella scuola elementare, con l'anno scolastico 2002/03 è entrato in vigore il nuovo piano linguistico per le scuole medie superiori (una seconda lingua cantonale più l'inglese). Alle medie superiori l'insegnamento per le allieve e gli allievi della scuola elementare romancia sarà in tedesco, romancio e inglese. Anche nei Comuni alla frontiera linguistica, chi ha beneficiato di un insegnamento in romancio alle elementari, deve poter mantenere la possibilità anche alle medie superiori. La formazione dei docenti romanci per il livello secondario I si svolge soprattutto all'Università di Friburgo, dove il romancio può essere scelto come materia di studi principale. All'Università di Zurigo, dall'autunno 2002 la formazione dei docenti delle scuole superiori è curata dalla scuola universitaria di pedagogia. Primi contatti sono stati presi per potervi integrare anche la formazione dei docenti romanci.

Al momento della revisione della legge sulle scuole medie superiori del 27 settembre 1998, lo statuto del romancio è stato chiaramente rivalutato a questo livello d'insegnamento. A partire dall'anno scolastico 1999/2000, è possibile conseguire una maturità bilingue (romancio e tedesco) nel Cantone Grigioni. Oltre all'insegnamento del romancio in sé, altre due materie fondamentali devono essere insegnate in questa lingua. Dopo l'entrata in vigore della legge revisionata sulle scuole medie superiori, il romancio può essere scelto al liceo quale lingua principale, con il numero di ore di corso corrispondenti, quale seconda lingua, quale opzione specifica o libera.

lett. d iii:

Nella maggior parte dei casi i programmi d'insegnamento delle scuole professionali competono alla Confederazione e non prevedono misure specifiche per il romancio. Inoltre la maggior parte delle scuole professionali di arti e mestieri dei Grigioni formano apprendisti con differenti lingue materne. Per motivi di organizzazione, è difficile proporre il romancio nelle scuole professionali.

La scuola di arti e mestieri di Samedan offre generalmente i suoi corsi in tedesco, ma il romancio trova il proprio spazio nel blocco di corsi proposti agli apprendisti romanci. Ad Ilanz, il ricorso al romancio è attuato in maniera pragmatica: è integrato nell'insegnamento della cultura generale in base alla composizione delle classi. Nelle scuole di commercio di Ilanz e di Samedan, gli studenti romanci frequentano un'ora settimanale obbligatoria di romancio.

Parere espresso in merito alla raccomandazione § 70 del Rapporto d'esperti:

A partire dall'anno scolastico 2001/2002 i corsi di cultura generale sono impartiti in due lingue (tedesco, romancio) alla scuola commerciale e professionale Surselva di Ilanz per promuovere il romancio. In collaborazione con la scuola commerciale di Coira, è stato introdotto il modello dello *splitting*: anche i giovani della Surselva che seguono un insegnamento specialistico a Coira possono seguire i corsi di cultura generale a Ilanz, cioè fruire di una parte dell'insegnamento in romancio. L'85% circa dei

giovani della Surselva che frequentano i corsi a Coira sfruttano l'opportunità offerta a Ilanz. Per gli studenti che, in mancanza di trasporti pubblici, non possono recarsi a Ilanz, la scuola professionale di Coira sta allestendo un programma facoltativo in romancio.

lett. e ii:

L'Università di Friburgo dispone di una cattedra ordinaria di lingua e cultura romancia. Dopo alcuni anni di assenza, il romancio è nuovamente insegnato a Zurigo. Ora la cattedra di letteratura romancia dipende dal Seminario di romanistica dell'Università e non più dal Politecnico federale di Zurigo.

lett. f iii:

Nel Cantone Grigioni, l'educazione degli adulti è organizzata dal settore privato. Il programma dei corsi delle varie organizzazioni prevede generalmente anche corsi in romancio. Il Cantone partecipa ai costi in conformità all'articolo 6 della legge sulla formazione continua.

In concomitanza con l'introduzione del Portfolio europeo delle lingue per giovani e adulti, il Cantone Grigioni ha intrapreso sforzi per considerare il romancio alla stregua delle altre lingue. Il Portfolio europeo delle lingue, promosso dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), sarà introdotto nei Grigioni non appena ne esisterà un'edizione che comprenda anche il romancio.

lett. g:

La storia della cultura e della letteratura è parte integrante dell'insegnamento del romancio in base al programma delle scuole medie e delle scuole medie superiori di lingua romancia. La revisione della legge sulle scuole medie superiori e l'ampliamento dell'insegnamento del romancio permettono di trattare in maniera più approfondita alcuni aspetti della storia e della cultura, della politica linguistica, ecc. al liceo.

lett. h:

Per quanto riguarda la formazione degli insegnanti, si rimanda alle osservazioni a proposito dei differenti livelli scolastici.

lett. i:

La sorveglianza dell'esecuzione e della qualità dei corsi di romancio fa parte delle attività ordinarie di sorveglianza delle scuole, assunta dai consigli e dagli ispettori competenti (art. 39 e segg. della legge sulla scuola dell'obbligo).

Con la revisione della legge sulle scuole medie superiori è stato introdotto un nuovo sistema di garanzia della qualità. Alla scuola cantonale è previsto un controllo esterno, oltre a quello interno, sul quale verrà redatto un rapporto da sottoporre al dipartimento dell'istruzione pubblica, della cultura e della protezione dell'ambiente. Quest'ultimo, inoltre, con il Rapporto sull'istruzione 2001 ha pubblicato un nuovo supporto informativo che illustra sinteticamente i maggiori sviluppi a tutti i livelli di istruzione nel Cantone Grigioni, documentando le iniziative a favore del romancio.

Parere espresso in merito alla raccomandazione § 81 del Rapporto d'esperti:

Il controllo sull'applicazione delle direttive linguistiche spetta innanzitutto ai consigli scolastici dei Comuni. Dal punto di vista cantonale, le ispettrici e gli ispettori scolastici svolgono una funzione di sorveglianza. In base ai programmi scolastici cantonali verificano che le singole lingue siano rispettate nell'orario. Il dipartimento dell'istruzione pubblica, della cultura e della protezione dell'ambiente compila liste delle scuole tedesche, romance e italiane.

2.2 *Articolo 9: Giustizia*

a. Disposizioni applicabili

cpv. 1 lett. a ii, lett. a iii, lett. b ii, lett. b iii, lett. c ii, cpv. 2 lett. a, cpv. 3

b. Misure applicate

cpv. 1 lett. a ii:

Per votazione popolare del 12 marzo 2000, l'organizzazione giudiziaria del Cantone Grigioni ha conosciuto una profonda riforma, soprattutto con riguardo ai tribunali di prima istanza civile. I vecchi tribunali distrettuali non esistono più. Ai presidenti spetta giudicare casi di lieve entità. Nei nuovi tribunali distrettuali (= prima istanza civile), la lingua forense non è determinata dalla legislazione cantonale. In sostanza, ad ogni tribunale compete la decisione sulle lingue utilizzate. Quando un distretto si trova su territorio romancio, il romancio può essere scelto quale lingua forense, anche per la procedura. Questa pratica è avvalorata dalla giurisprudenza del Tribunale federale sul principio di territorialità. Nella pratica, la questione linguistica non è regolata esplicitamente, ma, per abitudine, una parte (in senso giuridico) della popolazione romancia si esprime nella propria lingua materna davanti ad un tribunale situato in territorio romancio.

Il romancio è una lingua nazionale del Cantone in virtù dell'articolo 46 della Costituzione cantonale e può dunque essere utilizzato nelle procedure penali. L'articolo 28 dell'ordinanza sull'organizzazione e la gestione del Tribunale cantonale precisa tale principio nei termini seguenti: le lingue utilizzate nella pratica giuridica sono le lingue nazionali del Cantone ai sensi della Costituzione.

Per le procedure d'accertamento, il codice di procedura penale stabilisce all'articolo 87 capoverso 4 che le dichiarazioni dell'imputato e dei testimoni devono essere riportate nel processo verbale in una lingua nazionale del Cantone ai sensi dell'articolo 46 della Costituzione.

L'uso della lingua da parte dei tribunali regionali verrà promosso con dei modelli in romancio. Il *Bündner Urkundenbuch* rappresenta uno strumento importante per i notai e per gli uffici del registro fondiario del Cantone e verrà tradotto in romancio, con una serie di modelli.

lett. a iii:

In quanto lingua forense, il romancio può essere utilizzato per i ricorsi e le prove.

lett. b ii e iii:

Cfr. quanto enunciato alla lettera a ii e iii.

lett. c ii:

In base all'articolo 20 della legge sulla giustizia amministrativa nel Cantone Grigioni, le lingue forensi del Tribunale amministrativo sono le lingue nazionali del Cantone, ai sensi della Costituzione. Ne consegue che anche il romancio è una lingua forense. In una procedura amministrativa, una parte che si presenta in tribunale può utilizzare il romancio. L'articolo 13 dell'ordinanza sull'organizzazione, la gestione e gli emolumenti del tribunale amministrativo che prevede il tedesco quale unica lingua di deliberazione non cambia la situazione: prevale l'articolo 20 della legge sulla giustizia amministrativa. Il Cantone Grigioni prevede di modificare la suddetta ordinanza.

cpv. 2 lett. a:

Secondo il diritto svizzero, la validità degli atti giuridici non dipende dalla lingua utilizzata. La scelta linguistica fa parte dell'autonomia privata delle parti in causa. È perciò possibile ricorrere al romancio in tutti gli affari giudiziari ed anche per l'autenticazione degli atti giuridici.

cpv. 3:

L'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza sull'edizione di una nuova raccolta delle leggi grigionesi incarica il Governo di assicurare che i principali testi legislativi cantonali vengano pubblicati in romancio. La versione in romancio della raccolta di leggi comprende oggi pressoché tutti i testi che sono a disposizione anche in tedesco. In virtù della votazione popolare del 10 giugno 2001, la raccolta delle leggi grigionesi sarà tradotta in Rumantsch Grischun e non più nei due idiomi *vallader* e *sursilvan*.

Parere espresso in merito alla raccomandazione § 105 del Rapporto d'esperti:

Come detto sopra, l'uso della lingua da parte dei tribunali regionali verrà promosso con dei modelli in romancio. Il *Bündner Urkundenbuch* rappresenta uno strumento importante per i notai e per gli uffici del registro fondiario del Cantone e verrà tradotto in romancio, con una serie di modelli. Il Cantone Grigioni prevede di rivedere l'ordinanza sull'organizzazione, la gestione e gli emolumenti del tribunale amministrativo.

2.3 Articolo 10: Autorità amministrative e servizi pubblici

a. Disposizioni applicabili

cpv. 1 lett. a i, b, c, cpv. 2 lett. a, f, g, cpv. 3 lett. b, cpv. 4 lett. a, c, cpv. 5

b. Misure applicate

cpv. 1 lett. a i:

Le lingue ufficiali del Cantone Grigioni sono il tedesco, l'italiano e il romancio (art. 46 della Costituzione cantonale). L'amministrazione cantonale grigionese è tenuta dunque a utilizzare anche il romancio nelle sue attività ufficiali. Lo statuto del romancio, lingua peraltro minoritaria nel Cantone, comporta che l'uso ufficiale della lingua è garantito nella maggior parte dei casi da traduzioni. Le modalità, come ad esempio la decisione su quali testi debbano essere tradotti, sono definite nelle direttive governative sulla traduzione dei testi ufficiali in italiano ed in romancio.

lett. b:

L'articolo 10 delle direttive del Governo sulla traduzione dei testi ufficiali in italiano e in romancio obbliga i dipartimenti e i servizi a redigere modelli in romancio per le decisioni e le lettere il cui contenuto si incontra ripetutamente. In parte quest'obbligo è realizzato.

Parere espresso in merito alla raccomandazione § 108 del Rapporto d'esperti:

La votazione popolare del 10 giugno 2001 sulla revisione parziale della legge sull'esercizio dei diritti politici nel Cantone Grigioni nonché la revisione parziale dell'ordinanza del Consiglio di Stato sulla pubblicazione di un nuovo codice di diritto grigione e la continuazione di una raccolta ufficiale delle leggi ha comportato un rafforzamento del *rumantsch grischun*, lingua standard. Ora, nelle relazioni con la popolazione il Cantone Grigioni comunica soltanto in *rumantsch grischun*. Ciò consente di liberare delle capacità presso l'ufficio traduzioni del Cantone, impiegabili a favore dell'uso sistematico del romancio nei moduli ufficiali.

lett. c:

Il romancio è considerato lingua ufficiale del Cantone in virtù dell'articolo 46 della Costituzione cantonale e deve essere utilizzato in linea di principio dalle autorità amministrative cantonali nelle loro attività ufficiali.

cpv. 2 lett. a, f:

Le lingue ufficiali del Cantone Grigioni sono il tedesco, l'italiano e il romancio (art. 46 della Costituzione cantonale). La scelta della o delle lingue utilizzate ufficialmente a livello comunale e regionale compete al Comune o all'organizzazione regionale interessata (consorzio che riunisce più Comuni). I Comuni e le organizzazioni regionali romance possono dunque decretare il romancio lingua ufficiale. Questo significa che tale lingua può essere utilizzata dalle autorità, ma anche dai cittadini nei loro rapporti con le autorità. Nei Comuni e nelle organizzazioni regionali romance, i testi ufficiali sono generalmente pubblicati in romancio. Nei Comuni con una forte presenza romancia le sedute dei consigli si tengono in romancio. La situazione è più complicata nei Comuni dove il miscuglio di lingue è più grande e nelle associazioni regionali che generalmente non sono solo romance. In questo caso è di solito il tedesco a essere utilizzato come lingua per le decisioni.

Poiché la scelta della o delle lingue ufficiali utilizzate a livello comunale o regionale non è di competenza del Cantone, le sue possibilità di intervento sono limitate. Per la promozione delle lingue il Can-

tone finanzia servizi linguistici regionali incaricati di sostenere i Comuni e le varie organizzazioni nell'utilizzazione del romancio.

Se il nuovo articolo sulle lingue viene adottato nella forma proposta nel quadro della revisione della Costituzione cantonale, secondo quanto proposto dal Gran Consiglio, i Comuni avranno l'obbligo di stabilire le lingue ufficiali e scolastiche in collaborazione con il Cantone. La revisione totale della Costituzione cantonale sarà oggetto di votazione nel 2003.

Parere espresso in merito alla raccomandazione § 122 del Rapporto d'esperti:

In virtù della situazione di diritto, in Parlamento i deputati hanno sempre la possibilità di esprimersi nella lingua di loro scelta. Nella pratica, di solito i dibattiti si tengono in tedesco. Il predominio del tedesco in Parlamento è riconducibile all'importanza del tedesco, sin dall'adesione del Cantone Grigioni alla Confederazione (1803), quale lingua ufficiale, in particolare da quando – agli inizi degli anni Venti – la comunità germanofona conquistò la maggioranza assoluta nei confronti dei parlanti romanci e italofoeni, per poi crescere progressivamente. Capita, inoltre, che certi deputati si esprimano nelle lingue minoritarie, specie su questioni di politica linguistica. La nascita di un gruppo parlamentare romancio (2002) è sintomo di una crescente consapevolezza politico-linguistica.

lett. g:

Fino a poco tempo fa, nel Cantone Grigioni numerosi nomi di località, circondari e Comuni della regione romancia erano indicati in tedesco. Tale situazione è stata modificata, in modo che la maggior parte dei circondari, dei Comuni e delle località portano oggi il loro nome autentico.

Il censimento e la modifica dei nomi delle località, dei circondari e dei Comuni sono retti dall'ordinanza del 30 dicembre 1970 concernente i nomi dei luoghi, dei Comuni e delle stazioni (RS 510.625). L'articolo 3 di tale ordinanza prevede che il principale criterio nel caso di censimento e modifica di questi nomi sia l'esattezza. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, il Dipartimento federale dell'interno e il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni possono fare opposizione al cambiamento di nome richiesto da un Cantone. L'ultima parola in caso di liti concernenti i cambiamenti di nome spetta al Consiglio federale.

cpv. 3 lett. b:

Le lingue ufficiali del Cantone Grigioni sono il tedesco, l'italiano e il romancio (art. 46 della Costituzione cantonale). È dunque evidente che qualsiasi persona di lingua romancia può utilizzare la propria lingua materna nella regione romancia nei suoi contatti con i servizi pubblici cantonali. Le risposte sono generalmente redatte nella stessa lingua delle lettere: una domanda redatta in romancio riceverà pertanto una risposta in romancio.

cpv. 4 lett. a:

Il Cantone Grigioni dispone di un servizio di traduzione professionale incaricato di assicurare l'utilizzazione del romancio e dell'italiano come lingue ufficiali (art. 5 delle direttive del Governo concernenti la traduzione dei testi ufficiali in italiano e in romancio).

lett. c:

Quando vengono messi a concorso posti nel servizio pubblico le cui attività sono incentrate sulla regione romancia del Cantone, sono generalmente richieste conoscenze di romancio, oppure si rende attento il candidato sul fatto che conoscenze di romancio costituiscono titolo preferenziale.

cpv. 5:

Lo stato civile e di conseguenza il registro familiare nel quale figurano i cognomi determinanti è retto in gran parte dal diritto federale. Quest'ultimo non contiene prescrizioni che limitano l'assunzione di cognomi romanci.

2.4 *Articolo 11: Media*

a. Disposizioni applicabili

cpv. 1 lett. a iii, b i, c ii, e i, f i, cpv. 3

b. Misure applicate

cpv. 1 lett. a iii:

La legislazione sulla radiotelevisione è di competenza della Confederazione. La possibilità del Cantone Grigioni di influenzare l'organizzazione della radio e della televisione è dunque limitata. In virtù dell'articolo 23 capoverso 2 della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV), nell'ambito del rilascio di concessioni per l'emittenza radiotelevisiva locale e regionale i Cantoni hanno il diritto di essere consultati. Conformemente all'articolo 21 LRTV, che esige che si tenga conto delle peculiarità delle zone destinatarie, il Cantone Grigioni insiste sul fatto che le due lingue minoritarie siano considerate nell'ambito del rilascio di concessioni per l'emittenza locale o regionale. Ne consegue che *Radio Grischia* e *Radio Piz* sono tenute a diffondere una quota minima dei loro programmi in romancio.

lett. b i:

In virtù dell'articolo 3 LRTV, i media elettronici sono tenuti per mandato a considerare le peculiarità del Paese e della sua popolazione e a sensibilizzare il pubblico in merito. In virtù dell'articolo 27 capoverso 1 LRTV e 2 capoverso 1 lettera a della concessione rilasciata, la Società svizzera di radiotelevisione (SSR), responsabile dei programmi nazionali e regionali, è tenuta a proporre i suoi programmi radiofonici in tutte le lingue nazionali e in particolare anche in romancio. La società romancia di radiotelevisione (Cuminanza rumantscha da radio e televisiun), società regionale della SSR, gestisce dunque una radio romancia che diffonde in media 13 ore di trasmissioni al giorno.

Parere espresso in merito alla raccomandazione § 142 del Rapporto d'esperti:

La Confederazione ha rilasciato una concessione a *Radio Piz* e a *Radio Grischia*, vincolandole a "trasmettere nella loro programmazione una percentuale adeguata di notiziari quotidiani e di spazi regolari sulla realtà sociale e culturale in romancio e in italiano". Questa formulazione 'aperta' permette alle emittenti una certa flessibilità. L'autorità concedente, inoltre, si riserva di stabilire una quota minima di programmi che debbono essere trasmessi in romancio e in italiano. Nel suo rapporto di gestione annuo, l'emittente deve illustrare gli effetti prodotti dai suoi programmi sulla pluralità linguistica e sulle sue attività in collaborazione con le organizzazioni linguistico-culturali *Lia Rumantscha* e Pro Grigioni Italiano. Nel corso dei contatti per preparare il presente rapporto, entrambe le organizzazioni hanno palesato la loro volontà di controllare maggiormente il rispetto della concessione. I reclami vanno indirizzati all'Ufficio federale delle comunicazioni, autorità di vigilanza della Confederazione.

lett. c ii:

Per quanto riguarda la televisione, il Consiglio federale è incaricato in virtù dell'articolo 27 capoverso 2 LRTV di stabilire i principi per salvaguardare nei programmi destinati alle differenti regioni le esigenze della Svizzera romancia. L'articolo 2 capoverso 1 lettera b della concessione rilasciata alla SSR obbliga la Società svizzera di radiotelevisione a considerare gli interessi romanci nei programmi della televisione delle altre regioni linguistiche. Di conseguenza, il canale tedesco manda in onda regolarmente trasmissioni in romancio. Alcuni di questi programmi sono replicati sui canali della Svizzera italiana e romanda. Cfr. anche Parte I, punti 1.2 e 5.1 (§ 143).

lett. e i:

Con lo stanziamento degli aiuti finanziari necessari, la Confederazione e i Cantoni hanno permesso la creazione di un'agenzia di stampa romancia (cfr. il decreto del Gran Consiglio sulle sovvenzioni cantonali versate ogni anno all'organo responsabile dell'agenzia di stampa romancia). Le prestazioni di questa agenzia, che funziona dalla fine del 1996, dovrebbero permettere di sviluppare e di aggiornare la stampa romancia. Dal 5 dicembre 1996 viene pubblicata la *Engadiner Post* tre volte alla settimana con il sottotitolo *Posta Ladina* e con una parte redazionale di almeno due pagine in romancio. Il lancio del quotidiano romancio *La Quotidiana*, avvenuto l'8 gennaio 1997, ha rinnovato notevolmente il pa-

norama giornalistico romancio. Si tratta del primo quotidiano romancio. Esso pubblica contributi in tutti gli idomi romanci e in *rumantsch grischun*.

Parere espresso in merito alla raccomandazione § 143 del Rapporto d'esperti:

La SAL (*Schule für Angewandte Linguistik*) - scuola di linguistica applicata di Zurigo e Coira - la *Cuminanza Rumantscha da Radio e Televisiun* e la *Lia Rumantscha* propongono corsi formativi per giornalisti romanci. Nel 2001 l'offerta didattica della SAL è stata ampliata per tener conto, appunto, anche del romancio. Parimenti, sono in corso trattative per ampliare i corsi della *Lia Rumantscha* a favore dell'*Agentura da Novitads Rumantscha*. Nella stessa direzione si muovono i contatti con "Punts", la rivista giovanile in romancio.

lett. f i:

Il decreto del Gran Consiglio sulle sovvenzioni cantonali versate ogni anno all'organo responsabile dell'agenzia di stampa romancia prevede al numero 2 che siano versate indennità ai giornali romanci per le importanti prestazioni che forniscono a favore della promozione linguistica nel caso non riescano a coprire i loro costi. Due piccoli quotidiani beneficiano di un aiuto finanziario in virtù di questa norma. Tuttavia questa misura ha solo carattere accessorio. Questo decreto è in effetti imperniato sulla promozione indiretta della stampa romancia grazie alla creazione e al funzionamento dell'agenzia di stampa romancia.

cpv. 3:

La SSR, azienda nazionale di radiotelevisione, è suddivisa in quattro società regionali. La società romancia di radiotelevisione *Cuminanza rumantscha da radio e televisiun* (CRR) è una di queste (cfr. art. 6 della concessione della SSR). Le strutture organizzative della CRR comprendono un Consiglio del pubblico, garantendo così che gli interessi della popolazione di lingua romancia siano tenuti in debita considerazione.

2.5 *Articolo 12: Attività e infrastrutture culturali*

a. Disposizioni applicabili

Cpv. 1 lett. a, b, c, e, f, g, h, cpv. 2, cpv. 3

b. Misure applicate

cpv. 1 lett. a, b, c:

La nuova legge cantonale sulla promozione della cultura è entrata in vigore il 1° gennaio 1998. L'articolo 1 capoverso 2 prevede che la promozione della vita culturale consideri l'aspetto della diversità linguistica delle regioni e dei gruppi di popolazione del Cantone. La promozione della cultura punta dunque in modo specifico anche a favorire la cultura romancia. Il sostegno va in primo luogo alle forme proprie dell'espressione e dell'iniziativa dei romanci. Oltre a ciò viene incentivata la traduzione di opere in romancio e dal romancio in altre lingue.

La legge sulla promozione della cultura menziona in particolare come ambito di promozione la salvaguardia e la protezione del trilinguismo del Cantone, e in particolare delle lingue minoritarie (art. 3 lett. c; art. 12 cpv. 1). Parallelamente al sostegno accordato direttamente alle singole misure intraprese in questo settore, il Cantone assicura la promozione e la salvaguardia della lingua e della cultura romance attraverso il versamento di sovvenzioni annuali all'organizzazione linguistica *Lia Rumantscha* (art. 6 della legge e decreto del Gran Consiglio del 27 settembre 1983 sull'aumento della sovvenzione cantonale annuale versata alla *Ligia Romantscha/Lia Rumantscha* e all'associazione *Pro Grigioni Italiano*). Accanto al Cantone è soprattutto questa organizzazione che si prodiga a favore della creazione culturale nei settori del teatro, della musica, della letteratura, ecc. e che la rende accessibile alla popolazione. La *Lia Rumantscha* controlla anche la traduzione di opere letterarie straniere in romancio.

lett. e, f:

La commissione di promozione della cultura, che svolge un ruolo fondamentale nell'esecuzione della legge sulla promozione della cultura, deve annoverare tra i suoi ranghi specialisti di differenti ambiti linguistici e culturali in virtù dell'articolo 18 della legge summenzionata. Due terzi dell'organico del nuovo Dipartimento cantonale della cultura padroneggiano il romancio.

lett. g:

La *Lia Rumantscha* si occupa pure di riunire le opere create nei settori del teatro, della musica e della letteratura. Le produzioni televisive romance sono conservate dalla società romancia di radiotelevisione e, talvolta, riproposte al pubblico. Parallelamente a queste istituzioni, la *Biblioteca cantonale* è incaricata di collezionare e rendere accessibili al pubblico quei media che hanno un rapporto con i Grigioni, e perciò anche i media in romancio e sulla lingua e la cultura romancia (art. 3 lett. a e art. 4 dell'ordinanza del Governo sulla biblioteca cantonale dei Grigioni)

lett. h:

Il Cantone dispone di un suo *servizio di traduzione*, incaricato in particolare di elaborare le terminologie romance necessarie nei settori giuridici e amministrativi. Questo servizio lavora in stretta collaborazione con il *servizio linguistico della Lia Rumantscha*, che elabora le terminologie romance necessarie nei differenti ambiti. Nel 2001, i servizi di traduzione regionali creati nel 1996/97 per le istituzioni pubbliche e parapubbliche (Comuni, circondari, ecc.) sono stati raggruppati in un unico Servizio linguistico ("Sling"), presente anche su Internet (www.sling-online.ch).

cpv. 2:

Molte istituzioni culturali come la *Biblioteca cantonale*, l'organizzazione linguistica *Lia Rumantscha*, l'*Institut dal Dicziunari Rumantsch Grischun* e la società romancia di radiotelevisione hanno la loro sede nella capitale grigionese, ovvero al di fuori della regione linguistica romancia. Per molti Romanci che abitano a Coira, le opere della cultura romancia sono dunque facilmente accessibili.

Al di fuori della regione linguistica romancia esiste una rete di associazioni romance che organizzano manifestazioni culturali. La *Lia Rumantscha* partecipa al finanziamento di queste attività con sovvenzioni annue.

La radio e la televisione romance sono degli importanti propulsori per la cultura romancia: esse trasmettono ben oltre le frontiere linguistiche romance.

cpv. 3:

Il Cantone Grigioni sostiene gli scambi culturali intercantonali e transfrontalieri (art. 2 cpv. 4 della legge sulla promozione della cultura). Esso è tenuto a considerare la diversità linguistica del Cantone in virtù dell'articolo 1 capoverso 2 della suddetta legge.

2.6 *Articolo 13: Vita economica e sociale*

a. Disposizioni applicabili

cpv. 1 lett. d, cpv. 2 lett. b

b. Misure applicate

cpv. 1 lett. d:

La *Lia Rumantscha* si occupa di promuovere l'utilizzazione del romancio nella vita economica e sociale. Per svolgere questo compito essa beneficia di sovvenzioni cantonali. Oltre alla *Lia Rumantscha*, i *servizi linguistici regionali* finanziati dalla Confederazione e dal Cantone si incaricano in particolare di tradurre per le banche, le organizzazioni turistiche, le casse malati, ecc.

cpv. 2 lett. b:

La *Banca Cantonale Grigione* è un istituto indipendente di diritto pubblico cantonale e, in qualità di ente cantonale, è lo specchio del trilinguismo del Cantone. Esso porta dunque un nome trilingue e fornisce pure un certo numero di formulari in romancio e italiano. Le filiali della banca cantonale si-

tuate sul territorio romancio si sforzano di assumere degli impiegati che padroneggino la lingua regionale.

Come istituzione cantonale, la *Ferrovia retica* si impegna a utilizzare, in una certa misura, le due lingue minoritarie. Alcune delle insegne che appaiono sui treni e nelle stazioni sono in romancio e in italiano, e su alcuni treni gli annunci vengono dati anche in romancio.

2.7 *Articolo 14: Scambi transfrontalieri*

a. Disposizioni applicabili
lett. a, b

b. Misure applicate

lett. a, b:

La conclusione di accordi con Stati esteri è di competenza della Confederazione.

Il Cantone Grigioni è membro della Comunità di Lavoro delle Regioni Alpine (ARGE ALP) che si occupa in una collaborazione transfrontaliera degli interessi comuni in ambito culturale, sociale, economico ed ecologico. Le questioni linguistiche possono essere affrontate nel quadro di questa collaborazione. Così, nell'autunno 1997, è stata organizzata sotto la guida del Cantone Grigioni una riunione in Alta Engadina sul tema delle scuole plurilingui.

3. **Provvedimenti per promuovere l'italiano in virtù delle disposizioni della Carta**

3.1 *Articolo 8: Insegnamento*

a. Disposizioni applicabili
cpv. 1 lett. a iv, b i, c ii, d iii, f iii, g, h, i

b. Misure applicate

cpv. 1 lett. a iv:

L'articolo 46 della Costituzione del Cantone Grigioni stabilisce che il tedesco, l'italiano e il romancio sono le lingue nazionali del Cantone. L'articolo 1 capoverso 1 della legge sugli asili affida a queste istituzioni il compito di mantenere l'espressione linguistica. Va da sé che l'italiano è la lingua dominante negli asili ubicati nei comuni italofoeni.

Il Cantone assume la gestione degli asili di lingua italiana assicurando la formazione delle maestre e dei maestri d'asilo italofoeni. Questa formazione è impartita in un'apposita sezione della Scuola magistrale di Coira. A partire dall'anno scolastico 2003/2004, la formazione di questi insegnanti sarà fornita dalla scuola universitaria specializzata di pedagogia la cui creazione è imminente (legge del 27 settembre 1998 sulla scuola universitaria specializzata di pedagogia).

lett. b i:

La legge sulla scuola dell'obbligo (entrata in vigore il 1° agosto 2001), l'ordinanza che regola l'esecuzione di questa legge e i programmi d'insegnamento fanno una distinzione tra le scuole primarie di lingua tedesca, italiana e romancia. I Comuni scelgono essi stessi la lingua che meglio si presta alla loro scuola. Il regolamento scolastico consente tra l'altro di gestire scuole italofone su territorio di lingua italiana.

In seguito alla revisione della legge sulla scuola dell'obbligo, l'introduzione di una seconda lingua cantonale quale prima lingua straniera insegnata prima delle altre è diventata obbligatoria nei Comuni in cui le scuole primarie sono germanofone. È generalmente l'italiano ad essere scelto come prima lingua straniera.

Il Cantone fornisce alle scuole primarie italofone il materiale didattico necessario in italiano (art. 22 della legge sulla scuola dell'obbligo). La competenza in materia è della commissione dei mezzi didattici e delle edizioni scolastiche.

Il Cantone assicura la formazione degli insegnanti italofoeni della scuola primaria. Questa formazione è attualmente impartita alla Scuola magistrale cantonale. In seguito alla revisione della legge sulle scuole medie superiori e all'adozione della legge sulla scuola universitaria specializzata di pedagogia (in data 27 settembre 1998), questa formazione è stata completamente riveduta. In futuro verrà impartita presso la scuola universitaria specializzata di pedagogia che deve essere istituita. Per assicurare la formazione degli insegnanti della scuola primaria, l'italiano verrà proposto come prima lingua al liceo. Sarà inoltre possibile conseguire una maturità bilingue (italiano/tedesco, tedesco/italiano). La carente conoscenza dell'italiano dovrà essere compensata dalla futura generazione di insegnanti che usciranno dalla scuola universitaria specializzata di pedagogia. Questa scuola verrà inaugurata con l'anno scolastico 2003/2004.

Il Cantone assicura la formazione permanente degli insegnanti, segnatamente nell'ambito linguistico (art. 38 della legge sulla scuola dell'obbligo).

lett. c ii:

Quale proseguimento dell'insegnamento bilingue nella scuola elementare, con l'anno scolastico 2002/03 è entrato in vigore il nuovo piano linguistico per le scuole medie superiori (una seconda lingua cantonale più l'inglese). L'insegnamento alle medie superiori è in italiano, tedesco e inglese per gli allievi della scuola elementare italiana.

Nel quadro della revisione della legge del 27 settembre 1998 sulle scuole medie superiori, l'insegnamento delle lingue è stato notevolmente rivalutato a livello liceale. La principale novità consiste nella possibilità d'ottenere una maturità bilingue italiano/tedesco. Per farlo, occorre scegliere l'italiano come prima lingua e studiare due materie fondamentali in italiano. La maturità bilingue italiano/tedesco è stata introdotta con l'anno scolastico 1999/2000.

Al liceo, l'italiano può essere scelto come lingua straniera (in quanto seconda o terza lingua nazionale in conformità all'ordinanza concernente il riconoscimento dei diplomi di maturità), come opzione specifica o come materia facoltativa.

Le allieve e gli allievi domiciliati nel Cantone Grigioni hanno inoltre la possibilità di iscriversi a una scuola (di lingua italiana) del Cantone Ticino. Sono soprattutto i giovani della Mesolcina, confinante con il Ticino, che fanno uso di questa possibilità. Il Cantone Grigioni eroga sovvenzioni al Cantone Ticino a favore di questi allievi (art. 17^{ter} della legge sulle scuole medie).

lett. d iii:

Nell'ambito della formazione professionale, è più facile considerare l'italiano che il romancio. Esiste infatti una scuola professionale a Poschiavo, dove i corsi sono tenuti in italiano. A Samedan, dove vi sono degli apprendisti italofoeni che frequentano la scuola professionale, l'italiano è insegnato in modo specifico mediante corsi in blocco. Numerosi apprendisti di lingua italiana del Cantone Grigioni, provenienti principalmente dalla Mesolcina e dalla Calanca, possono frequentare le scuole professionali del Cantone Ticino, ossia assolvere la loro formazione in lingua italiana. Il Cantone partecipa ai costi che essi provocano (art. 29 seg. della legge cantonale sulla formazione professionale).

lett. f iii:

Nel Cantone Grigioni, l'educazione degli adulti è organizzata dal settore privato. Il programma dei corsi delle differenti organizzazioni contempla generalmente anche corsi di italiano. Il Cantone partecipa ai costi generati da questi corsi in virtù dell'articolo 6 della legge sulla formazione permanente.

lett. g:

La storia della cultura e della letteratura è parte integrante dell'insegnamento dell'italiano in base al programma delle scuole di lingua italiana. Ciò permette di trattare più in profondità certi aspetti della storia e della cultura italiane a livello liceale.

lett. h:

Per quanto riguarda la formazione degli insegnanti, si rimanda alle osservazioni già riportate sui differenti settori scolastici.

lett. i:

Il controllo dell'esecuzione e della qualità dei corsi d'italiano fa parte delle attività ordinarie di controllo delle scuole. Esso è assunto dai consiglieri e dagli ispettori competenti (art. 39 seg. della legge sulla scuola dell'obbligo).

La revisione della legge sulle scuole medie superiori ha introdotto un nuovo sistema di verifica della qualità a questo livello. Oltre al controllo interno, la scuola cantonale prevede un controllo esterno che sfocerà in un rapporto da sottoporre al Dipartimento dell'istruzione pubblica, della cultura e della protezione dell'ambiente. Quest'ultimo, inoltre, con il Rapporto sull'istruzione 2001 ha pubblicato un nuovo supporto informativo che illustra sinteticamente i maggiori sviluppi a tutti i livelli di istruzione nel Cantone Grigioni, documentando le iniziative a favore dell'italiano.

Parere espresso in merito alla raccomandazione § 198 del Rapporto d'esperti:

Il controllo sull'applicazione delle direttive linguistiche spetta innanzitutto ai consigli scolastici dei Comuni. Dal punto di vista cantonale, le ispettrici e gli ispettori scolastici svolgono una funzione di sorveglianza. In base ai programmi scolastici cantonali verificano che le singole lingue siano rispettate nell'orario. Il Dipartimento dell'istruzione pubblica, della cultura e della protezione dell'ambiente compila liste delle scuole tedesche, romance e italiane.

3.2 Articolo 9: Giustizia

a. Disposizioni applicabili

cpv. 1 lett. a ii, a iii, b ii, b iii, c ii, cpv. 2 lett. a, cpv. 3

b. Misure applicate

cpv. 1 lett. a ii:

Per votazione popolare del 12 marzo 2000, l'organizzazione giudiziaria del Cantone Grigioni ha conosciuto una profonda riforma, soprattutto con riguardo ai tribunali di prima istanza civile. I vecchi tribunali distrettuali non esistono più. Ai presidenti spetta giudicare casi di lieve entità. Nei nuovi tribunali distrettuali, la lingua forense non è determinata dalla legislazione cantonale. In sostanza, ad ogni tribunale compete la decisione sulle lingue utilizzate. Quando un distretto si trova su territorio italofono, l'italiano può essere scelto quale lingua forense, anche per la procedura. Questa pratica è avvalorata dalla giurisprudenza del Tribunale federale sul principio di territorialità. Nella pratica, la questione linguistica non è regolata esplicitamente, ma, per abitudine, una parte (in senso giuridico) della popolazione italiana si esprime nella propria lingua materna davanti ad un tribunale situato in territorio italofono.

L'italiano è una lingua nazionale del Cantone in virtù dell'articolo 46 della Costituzione cantonale e può dunque essere utilizzato nelle procedure penali. L'articolo 28 dell'ordinanza sull'organizzazione e la gestione del Tribunale cantonale precisa tale principio nei termini seguenti: le lingue utilizzate nella pratica giuridica sono le lingue nazionali del Cantone ai sensi della Costituzione.

Per le procedure d'accertamento, il codice di procedura penale stabilisce all'articolo 87 capoverso 4 che le dichiarazioni dell'imputato e dei testimoni devono essere riportate nel processo verbale in una lingua nazionale del Cantone ai sensi dell'articolo 46 della Costituzione.

lett. a iii:

Essendo considerato lingua forense, l'italiano può essere utilizzato per i ricorsi e le prove.

lett. b ii e iii:

Cfr. quanto enunciato sotto lettera a ii e iii.

lett. c ii:

Parere espresso in merito alla raccomandazione § 210 del Rapporto d'esperti:

In virtù dell'articolo 20 della legge sulla giustizia amministrativa nel Cantone Grigioni, le lingue forensi del tribunale amministrativo sono le lingue nazionali del Cantone ai sensi della Costituzione. L'italiano è dunque anche lingua forense. Se una parte in una procedura amministrativa deve presentarsi in tribunale, essa può utilizzare l'italiano. L'articolo 13 dell'ordinanza sull'organizzazione, la gestione e gli emolumenti del tribunale amministrativo, che prevede come sola lingua di delibera il tedesco non fa testo; prevale l'articolo 20 della legge sulla giustizia amministrativa. Il Cantone Grigioni prevede di modificare la suddetta ordinanza.

cpv. 2 lett. a:

Il diritto svizzero non fa dipendere la validità degli atti giuridici dalla lingua utilizzata. La scelta della lingua rientra nell'autonomia privata delle parti. È pertanto possibile ricorrere all'italiano in tutte le operazioni giudiziarie. L'italiano può anche essere utilizzato per autenticare atti giuridici.

cpv. 3:

L'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza sulla pubblicazione di un nuovo codice di diritto grigione e la continuazione di una raccolta ufficiale delle leggi affida al Governo il controllo dell'edizione dei principali testi legislativi cantonali in italiano. La versione italiana della raccolta delle leggi comprende praticamente tutti i testi attualmente esistenti in tedesco.

3.3 *Articolo 10: Autorità amministrative servizi pubblici*

a. Disposizioni applicabili

cpv. 1 lett. a i, b, c, cpv. 2 lett. a, f, g, cpv. 3 lett. b, cpv. 4 lett. a, c, cpv. 5

b. Misure applicate

cpv. 1 lett. a i:

Le lingue ufficiali del Cantone Grigioni sono il tedesco, l'italiano e il romancio (art. 46 della Costituzione cantonale). L'amministrazione cantonale è dunque tenuta a utilizzare anche l'italiano nelle sue attività ufficiali. Lo statuto dell'italiano, lingua minoritaria nel Cantone Grigioni, comporta tuttavia che l'utilizzazione ufficiale della lingua è assicurata nella maggioranza dei casi dalle traduzioni. Le modalità sono disciplinate dalle direttive del Governo concernenti la traduzione dei testi ufficiali in italiano e in romancio.

lett. b:

L'articolo 10 delle direttive del Governo concernente la traduzione dei testi ufficiali in italiano e in romancio obbliga i dipartimenti e i servizi a redigere dei modelli in italiano per le decisioni e le lettere il cui tenore si ripete. Quest'obbligo è in gran parte realizzato per l'italiano.

lett. c:

L'italiano è considerato come lingua ufficiale dall'articolo 46 della Costituzione cantonale e deve, per principio, essere utilizzato dalle autorità amministrative cantonali nell'esercizio delle loro mansioni ufficiali.

cpv. 2 lett. a, f:

Le lingue ufficiali del Cantone Grigioni sono il tedesco, l'italiano e il romancio (art. 46 della Costituzione cantonale). La scelta della o delle lingue utilizzate ufficialmente sul piano comunale e regionale è di competenza del Comune o dell'organizzazione regionale (= corporazione che riunisce più Comuni). I Comuni e le organizzazioni regionali italofone possono dunque decretare l'italiano lingua ufficiale. Ciò significa che questa lingua può essere utilizzata dalle autorità, ma anche da cittadini nei rapporti con le autorità. Nei Comuni e nelle organizzazioni regionali italofone, i testi ufficiali sono generalmente pubblicati in italiano e le riunioni si tengono in italiano.

Se il nuovo articolo sulle lingue viene adottato nel quadro della revisione della Costituzione cantonale, secondo quanto proposto dal Gran Consiglio, la situazione di diritto cambia: ora i Comuni hanno l'obbligo di stabilire le lingue ufficiali e scolastiche in collaborazione con il Cantone. La revisione totale della Costituzione cantonale sarà oggetto di votazione nel 2003.

lett. g:

Nella parte italoфона del Cantone Grigioni, è ovvio che vengano usati i nomi italiani delle località. Il censimento e la modifica dei nomi delle località, dei circondari e dei Comuni sono disciplinati dall'ordinanza del 30 dicembre 1970 concernente i nomi dei luoghi, dei Comuni e delle stazioni (RS 510.625). L'articolo 3 di questa ordinanza prevede che il principale criterio in occasione del censimento e della modifica di questi nomi sia la precisione. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, il Dipartimento federale dell'interno e il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni possono opporsi al cambiamento di nomi richiesti da un Cantone. È il Consiglio federale che decide in ultima istanza nelle liti concernenti i cambiamenti di nomi.

cpv. 3 lett. b:

Le lingue ufficiali del Cantone Grigioni sono il tedesco, l'italiano e il romancio (art. 46 della Costituzione cantonale). È dunque ovvio che tutte le persone italofone possano utilizzare la loro lingua madre nei contatti con i servizi pubblici cantonali all'interno della regione italoфона. Le risposte sono generalmente redatte nella stessa lingua delle lettere: una domanda redatta in italiano riceverà pertanto una risposta in italiano.

cpv. 4 lett. a:

Il Cantone Grigioni dispone di un servizio di traduzione professionale incaricato di assicurare l'utilizzazione coerente del romancio e dell'italiano in quanto lingue ufficiali (art. 5 delle direttive del Governo concernenti la traduzione dei testi ufficiali in italiano e in romancio).

lett. c:

Se vengono messi a concorso dei posti all'interno del servizio pubblico le cui attività sono incentrate sulla regione italoфона del Cantone, sono generalmente richieste anche delle conoscenze di italiano oppure si fa notare ai candidati che la conoscenza dell'italiano costituisce titolo preferenziale.

cpv. 5:

Lo stato civile e di conseguenza il registro familiare in cui figurano i nomi di famiglia determinanti, è disciplinato essenzialmente dal diritto federale. Quest'ultimo non contiene prescrizioni che potrebbero limitare l'uso di cognomi italiani.

3.4 *Articolo 11: Media*

a. Disposizioni applicabili

cpv. 1 lett. a i, e i, cpv. 3

b. Misure applicate

cpv. 1 lett. a i:

La legislazione sulla radio e la televisione è di competenza della Confederazione. L'articolo 3 capoverso 1 lettera b della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) obbliga segnatamente i media elettronici a tenere conto della varietà del Paese e della sua popolazione ed a sensibilizzare in merito il pubblico. La Società svizzera di radiotelevisione, responsabile dei programmi nazionali e regionali, gestisce tre emittenti radiofoniche e un'emittente televisiva per la Svizzera italiana, in virtù dell'articolo 27 capoversi 1 e 2 LRTV e dell'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della concessione che le è attribuita.

lett. e i:

La parte italoфона del Cantone Grigioni beneficia, con i suoi tre giornali regionali e i quotidiani di lingua italiana pubblicati in Ticino, di un ventaglio soddisfacente di testate. Non è pertanto necessario introdurre misure complementari per promuovere la lingua italiana.

cpv. 3:

La SSR, società nazionale di radiodiffusione e televisione, è ripartita in quattro società regionali. La *Società cooperativa per la radiotelevisione nella Svizzera italiana CORSI* è una di queste (cfr. art. 6 della concessione della SSR).

3.5 *Articolo 12: Attività e infrastrutture culturali*

a. Disposizioni applicabili

cpv. 1 lett. a, b, c, d, e, f, g, h, cpv. 2, cpv. 3

b. Misure applicate

cpv. 1 lett. a, b, c, d:

La nuova legge sulla promozione della cultura del Cantone Grigioni è entrata in vigore il 1° gennaio 1998. Il suo articolo 1 capoverso 2 prevede che la promozione della vita culturale incorpori l'aspetto della varietà linguistica delle regioni e dei gruppi della popolazione del Cantone. La promozione culturale a livello cantonale riguarda quindi esplicitamente anche la cultura italiana. Il sostegno va in primo luogo alle forme proprie dell'espressione e dell'iniziativa degli italoфoni. Oltre a ciò viene incentivata la traduzione di opere in italiano e dall'italiano in altre lingue.

La legge sulla promozione della cultura menziona in particolare come ambito di promozione la salvaguardia e la protezione del trilinguismo del Cantone e delle lingue minoritarie (art. 3 lett. c; art. 12 cpv. 1). Parallelamente al sostegno accordato direttamente alle singole misure applicate in questo contesto, il Cantone assicura la promozione e la salvaguardia della lingua e della cultura italiana mediante l'erogazione di sovvenzioni annue all'organizzazione culturale *Pro Grigioni Italiano* (art. 6 della legge citata e decreto del Gran Consiglio del 27 settembre 1983 sull'aumento della sovvenzione cantonale annua erogata alla *Ligia Romontscha/Lia Rumantscha* e all'associazione *Pro Grigioni Italiano*). Accanto al Cantone, è soprattutto questa organizzazione che s'impegna a favore della produzione culturale negli ambiti del teatro, della musica, della letteratura, ecc. e che la rende accessibile alla collettività. La popolazione italoфона del Cantone Grigioni può inoltre beneficiare del bacino culturale molto ricco rappresentato dal Cantone Ticino e in particolare dall'Italia.

lett. e, f:

La commissione per la promozione della cultura, che assume un ruolo centrale nell'applicazione della legge sulla promozione della cultura, deve annoverare nelle sue file specialisti degli ambienti linguistici e culturali in virtù dell'articolo 18 della suddetta legge. La metà all'incirca degli impiegati del nuovo Dipartimento cantonale della cultura padroneggia l'italiano.

lett. g:

La *Biblioteca cantonale* è incaricata di collezionare e di rendere accessibili al pubblico i media che abbiano una connessione con il Cantone Grigioni e di conseguenza anche i media sulla lingua e sulla cultura italiana (art. 3 lett. a e art. 4 dell'ordinanza del Governo sulla Biblioteca cantonale del Grigioni).

lett. h:

Il Cantone dispone di un proprio *servizio di traduzione*, incaricato di redigere i testi italiani negli ambiti ufficiali. Nel Cantone Grigioni, l'italiano, a differenza del romancio, può appoggiarsi sul patrimonio linguistico e culturale di un Paese limitrofo. La conservazione e lo sviluppo di terminologie appropriate non hanno dunque la stessa importanza che per il romancio.

cpv. 2:

Al di fuori della regione italoфона (ad es. a Coira) esiste una rete di associazioni di lingua italiana che organizzano manifestazioni culturali. La *Pro Grigioni Italiano* partecipa al finanziamento di queste attività attraverso sovvenzioni annue.

Un importante moltiplicatore della lingua e cultura italiana al di fuori del bacino linguistico sono le reti radiofoniche e televisive di lingua italiana. La prima rete della Televisione svizzera di lingua italiana e almeno una stazione radio di lingua italiana sono diffuse su scala nazionale (art. 2 cpv. 1 lett. a e art. 3 cpv. 7 della concessione della SSR).

cpv. 3:

Il Cantone Grigioni sostiene gli scambi culturali intercantonali e transfrontalieri (art. 2 cpv. 4 della legge sulla promozione della cultura). Esso è tenuto a considerare la varietà linguistica del Cantone in virtù dell'articolo 1 capoverso 2 della legge suddetta.

3.6 *Articolo 13: Vita economica e sociale*

a. Disposizioni applicabili
cpv. 1 lett. d, cpv. 2 lett. b

b. Misure applicate

cpv. 1 lett. d:

L'uso dell'italiano nella vita economica e sociale è meno problematico di quello del romancio. Quando è necessario, la *Pro Grigioni Italiano* sostiene l'uso dell'italiano in questo contesto.

cpv. 2 lett. b:

La *Banca Cantonale Grigione* è una società indipendente di diritto cantonale pubblico. In qualità di istituzione cantonale essa è il riflesso del trilinguismo del Cantone. Essa porta dunque un nome trilingue e fornisce anche un certo numero di formulari in romancio e in italiano. Le filiali della banca cantonale che si trovano in territorio italofono puntano ad assumere personale che padroneggi la lingua regionale.

In qualità di istituzione cantonale, la *Ferrovia retica* fa in modo di usare, almeno in una certa misura, le due lingue minoritarie. Certe iscrizioni che figurano sui treni e nelle stazioni sono in italiano e in romancio, mentre gli annunci sui treni sono fatti anche in italiano.

3.7 *Articolo 14: Scambi transfrontalieri*

a. Disposizioni applicabili
lett. a, b

b. Misure applicate

lett. a, b:

La conclusione di accordi con Stati stranieri rientra nella competenza della Confederazione.

Il Cantone Grigioni è membro della Comunità di Lavoro delle Regioni Alpine (ARGE ALP), che tratta interessi comuni in ambito culturale, sociale, economico ed ecologico in un'ottica transfrontaliera. Le questioni linguistiche possono essere affrontate nel quadro di questa collaborazione. Nell'autunno 1997 in Alta Engadina si è svolto un convegno sulle scuole plurilingui patrocinato dal Cantone Grigioni.

II Rapporto del Cantone Ticino sull'applicazione della Carta

1. Informazioni generali

La Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 recita all'articolo 1 capoverso 1 "Il Cantone Ticino è una repubblica democratica di cultura e lingua italiana".

Nel commento a questo articolo costituzionale si legge nel Messaggio concernente la revisione totale della costituzione cantonale del 4 luglio 1830 del 20 dicembre 1983:

"Accanto alla menzione della forma democratica e al richiamo della lingua italiana, quale elemento caratterizzante del nostro Cantone, viene introdotto anche l'esplicito riferimento alla cultura italiana: l'appartenenza del Ticino non solo all'area linguistica italiana, ma anche all'area culturale italiana è infatti un elemento primario della sua storia e una componente essenziale della sua identità. Il chiaro riferimento alla lingua e alla cultura italiana non è peraltro una semplice enunciazione declamatoria, ma costituisce un prezioso impegno che le autorità e il popolo ticinese debbono assumere affinché la propria identità venga sempre più efficacemente promossa".

Il regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale del 10 ottobre 1995, conformemente all'articolo 9 capoverso 2 della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994, prevede nei suoi articoli 3 (per i confederati) e 7 (per gli stranieri) che "nell'ambito di questi accertamenti il richiedente è sottoposto a un esame orale sulle sue conoscenze della lingua italiana".

2. Provvedimenti per promuovere l'italiano in virtù delle disposizioni della Carta

2.1 Articolo 8: Insegnamento

Nel Cantone Ticino, tutte le disposizioni indicate dell'articolo 8.1 della Carta, cioè degli articoli 8.1.a.i, 8.1.b.i, 8.1.c.i, 8.1.d.i, 8.1.f.i, 8.1.g, 8.1.h sono pienamente coperte dall'attuale legislazione scolastica. Infatti, l'articolo 1 capoverso 3 della legge della scuola del 1 febbraio 1990 recita: "L'insegnamento è impartito in lingua italiana e nel rispetto della libertà di coscienza".

Vista la creazione della Università della Svizzera italiana, alle disposizioni indicate dell'articolo 8.1 può ora essere aggiunta anche quella dell'articolo 8.1.e.i che concerne "l'insegnamento universitario e altre forme di insegnamento superiore nelle lingue regionali o minoritarie".

L'articolo 1 capoverso 4 della legge sull'Università della Svizzera italiana e sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana del 3 ottobre 1995 prevede "La lingua ufficiale dell'Università è l'italiano".

Nell'insegnamento, gli sforzi del Cantone Ticino vanno nelle seguenti direzioni:

2.1.1 Rafforzamento della posizione dell'italiano nelle scuole del Cantone Ticino

Il rafforzamento della posizione dell'italiano nel Cantone, nella scuola, avviene attraverso

- l'insegnamento in italiano: tutte le discipline non linguistiche in tutte le scuole, di regola sono insegnate in lingua italiana, lingua materna dell'80,8 per cento delle allieve e degli allievi che frequentano la scuola ticinese;

- l'insegnamento della lingua e cultura italiana: la disciplina "italiano" è insegnata con un congruo numero di ore-lezioni settimanali in ogni ordine e grado di scuola (scuola elementare: 5h15' settimanali nel primo ciclo e 4h30' nel secondo ciclo); scuola media: 6-5-5-4 ore-lezioni settimanali nei quattro anni di scuola media).

2.1.2. Integrazione dei giovani non italofoeni, residenti nel Cantone, nella lingua e cultura italiana

La legge della scuola del 1° febbraio 1990 fornisce la base legale per gli interventi a favore delle allieve e degli allievi alloglotti. L'articolo 72 capoverso 1 recita: "Nelle scuole di ogni ordine e grado possono essere organizzati corsi di lingua italiana per allievi di altra lingua che non sono in grado di seguire normalmente l'insegnamento e, in particolare, iniziative per favorire l'integrazione scolastica degli allievi provenienti da paesi non italofoeni, nella salvaguardia della loro identità culturale".

Le modalità organizzative dei corsi di lingua italiana e delle attività d'integrazione sono invece disciplinate dal regolamento concernente i corsi di lingua italiana e le attività d'integrazione del 31 maggio 1994.

Tali corsi sono indirizzati essenzialmente agli allievi neoarrivati in Ticino e che non conoscono affatto o poco la lingua italiana. Salvo frequentare questi corsi (che si tengono durante due anni), le allieve e gli allievi alloglotti seguono di regola le normali lezioni assieme ai loro compagni di classe.

Classi di "pretirocinio d'integrazione" sono destinati ai giovani neoresidenti con più di 15 anni e che devono impraticarsi della lingua italiana (cfr. regolamento della legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 20 ottobre 1998, art. 35).

I corsi per adulti del Dipartimento dell'istruzione e della cultura organizzano annualmente 10-15 corsi d'italiano per persone di lingua straniera.

2.1.3 Salvaguardia dell'identità culturale dei giovani non italofoeni residenti nel Cantone

Diverse comunità straniere possono seguire dei corsi di lingua e cultura d'origine, per lo più organizzati dai rispettivi consolati. Esse, per lo svolgimento di queste attività, su richiesta possono disporre di locali negli stabili dello Stato. (cfr. legge della scuola del 1° febbraio 1990 art. 17 che disciplina l'uso di spazi scolastici, di proprietà dello Stato). In situazioni particolari le comunità straniere possono ottenere, sempre su loro richiesta, sussidi. Molti sono gli istituti scolastici (soprattutto scuole elementari e medie) che promuovono contatti fra insegnanti delle scuole pubbliche e quelli dei corsi organizzati dalle comunità straniere (o, in molti casi, dai consolati). Per agevolare l'inserimento delle allieve e degli allievi alloglotti nel sistema scolastico ticinese l'articolo 51, capoverso 4 del regolamento della scuola media del 18 settembre 1996 prevede "In casi particolari di allievi di lingua materna non italiana, il corso d'inglese può essere sostitutivo del corso di francese o di tedesco. La decisione spetta al consiglio di direzione".

Nel 2001 è apparsa la versione svizzera del Portfolio europeo delle lingue (<http://www.sprachenportfolio.ch>) per giovani e adulti in italiano, tedesco, francese e inglese a cura della CDPE. Il Portfolio europeo delle lingue, un progetto del Consiglio d'Europa, è uno strumento di lavoro e di documentazione. Infatti questo strumento permette di documentare in modo trasparente, completo e internazionalmente paragonabile le proprie conoscenze linguistiche, siano esse acquisite a scuola e non. Attraverso questo strumento, gli allievi alloglotti che di regola sono allievi plurilingui e le loro conoscenze linguistiche sono così valorizzati da un documento che porta le sigle non solo della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione, ma anche del Consiglio d'Europa.

2.1.4 Apertura dei giovani italofoeni, residenti nel Cantone, nei confronti di altre lingue e culture e promovimento dell'apprendimento delle altre lingue nazionali e straniere.

Qui devono essere menzionati i grossi sforzi che il Cantone ha compiuto e che sta compiendo tuttora nell'offrire ai giovani che frequentano la scuola ticinese un insegnamento delle lingue valido:

Il francese è obbligatorio a partire dalla III elementare, il tedesco a partire dalla II media (VII anno di scolarità); l'inglese, attualmente, è insegnato in forma opzionale in IV media (sono allo studio possibili cambiamenti tendenti a potenziare l'inglese nella scuola dell'obbligo). Alla fine della scuola obbligatoria le allieve e gli allievi che frequentano la scuola ticinese hanno quindi studiato il francese per sette anni, il tedesco per tre anni e molti fra di loro l'inglese per almeno un anno.

Un riforma che mira al potenziamento dell'insegnamento dell'italiano e del plurilinguismo è stata approvata dal Consiglio di Stato nell'ottobre 2002. Essa verrà introdotta in modo progressivo dal 2003/04, per essere generalizzata nel 2006/07 e prevede:

- francese: insegnamento obbligatorio dalla III elementare fino alla II media; offerta in III e VI classe di forme alternative di insegnamento (immersione, scambi, ecc.); offerta del francese anche nelle scuole postobbligatorie;
- tedesco: obbligatorio dalla II media e estensione del suo insegnamento a tutte le scuole professionali;
- inglese: obbligatorio dalla III media; assicurata la continuità nelle scuole postobbligatorie.

Assieme ai Grigioni, il Cantone Ticino è l'unico Cantone che obbligatoriamente insegna due altre lingue nazionali alle allieve e agli allievi.

Anche l'università popolare del Cantone Ticino, i "Corsi per adulti", una istituzione del Cantone, offre ogni anno più di 250 corsi annuali di lingue (inglese, tedesco, spagnolo, italiano L2, russo, greco moderno, francese).

Oltre all'insegnamento stesso delle lingue, il Cantone favorisce l'apprendimento delle lingue attraverso

- la promozione degli scambi individuali e di classi;
- la promozione d'iniziativa d'insegnamento bilingue e di altre innovazioni. La legge della scuola del 1° febbraio 1990 permette innovazioni e sperimentazioni, come quella d'insegnamento bilingue in III e IV classe della Scuola cantonale di commercio di Bellinzona (non disponiamo attualmente degli elementi valutativi);
- il sussidiamento di corsi linguistici in altre regioni svizzere o all'estero (2-3 milioni franchi svizzeri all'anno);
- il sostegno a iniziative private come "Lingue e sport" che da più di un ventennio organizza durante le vacanze estive corsi di lingue (tedesco, francese e inglese) e di sport, questi corsi hanno incontrato un notevole consenso e sono ora stati allargati, oltre che alle allieve e agli allievi di scuola media, anche a quelli delle scuole elementari.

Lo scambio con altre regioni linguistiche tocca però anche settori al di fuori della scuola. Così il regolamento sulla polizia del 6 marzo 1996 nel suo articolo 36 capoverso 3 precisa: "Il comandante può sottoscrivere convenzioni concernenti lo scambio temporaneo di agenti con altri Cantoni, al fine di istruzione e apprendimento delle lingue, su basi reciproche".

2.1.5 Promovimento dell'apprendimento/insegnamento dell'italiano al di fuori della Svizzera italiana

Al di fuori del Cantone Ticino la situazione dell'italiano nei sistemi scolastici degli altri Cantoni – con le lodevoli eccezioni dei Cantoni Uri e Grigioni – è molto debole. Il futuro dimostrerà se nella pratica la nuova ORRM porterà qualche miglioramento nei licei.

Dal 1970 il Dipartimento dell'istruzione e della cultura organizza in collaborazione con il Cantone Argovia "corsi di lingua e cultura italiana" per insegnanti di ogni ordine e grado. Dal 1970 più di 1000 insegnanti svizzero tedeschi hanno partecipato a questi corsi estivi.

Il Dipartimento dell'istruzione e della cultura ha prestato la sua collaborazione, la sua consulenza e il suo sostegno finanziario all'introduzione dell'italiano nella scuola dell'obbligo del Cantone di Uri collaborando nella creazione di materiale didattico, organizzando corsi di formazione linguistica e didattica per tutti gli insegnanti del Cantone di Uri (dal 1991). Si trattava di corsi intensivi d'italiano (due volte 4 settimane estive per ognuno dei 190 insegnanti) e di corsi di didattica d'italiano lingua straniera.

Attualmente il Canton Uri ha abbandonato l'insegnamento dell'italiano come seconda lingua nazionale, per fare spazio all'inglese. In effetti l'accresciuta importanza internazionale dell'inglese rende più difficile la promozione e la diffusione della lingua italiana in ambito confederale. L'indebolimento delle cattedre di italianistica presso il Politecnico federale di Zurigo (con la sua forte valenza simbolica) e nelle università svizzere ne è un eloquente segnale.

2.2 *Articolo 9: Giustizia*

La legislazione del Cantone Ticino è conforme alle disposizioni dell'articolo 9 della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie.

Fanno stato le disposizioni delle seguenti leggi:

- codice di procedura civile del 17 febbraio 1971;
- codice di procedura penale del 19 dicembre 1994;
- legge sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento del 27 aprile 1992;
- legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 12 marzo 1997 (art. 21);
- legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961 (art. 1a);
- legge sull'avvocatura del 15 marzo 1983, articolo 8: "Nella corrispondenza, negli allegati e nelle esposizioni orali davanti ad autorità ticinesi l'avvocato usa la lingua italiana";
- la legge sul notariato del 23 febbraio 1983 sancisce che il notaio, per essere ammesso all'esame notarile, debba "conoscere la lingua italiana" (art. 17 cpv. 1), che gli atti pubblici siano redatti in italiano o altre lingue purché il notaio e le parti le conoscano (art. 47).

Si rimanda ancora una volta alla raccomandazione § 210 del Rapporto d'esperti, in merito alla quale si è già preso posizione nella Parte I, punto 5.1.

2.3 *Articolo 10: Autorità amministrative e servizi pubblici*

Il diritto in vigore nel Cantone Ticino è pienamente conforme alle misure previste dagli articoli 10.1.a.i., 10.1.b, 10.1.c, 10.2.a-g, 10.3.a., 10.4.b, 10.5.

La base legale per l'uso dell'italiano nei rapporti di servizio con le autorità cantonali e comunali è data dalla legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966. L'articolo 8 della citata legge recita: "Le istanze o i ricorsi, come i reclami e le allegazioni in genere, definibili mediante decisione di autorità cantonali, comunali, patriziali, parrocchiali e altri enti pubblici analoghi, devono essere scritti in lingua italiana".

Il Comitato dei Ministri afferma di essere stato informato che l'utilizzazione dell'italiano da parte dell'autorità federale non è conforme alle disposizioni della Carta. In particolare per la mancanza di personale italofono nell'amministrazione federale e per il ritardo con cui vengono tradotti i documenti, se tradotti.

A queste osservazioni si può oggi aggiungere un fenomeno in parte nuovo: la creazione di siti Internet di interesse nazionale, ma perlopiù in tedesco e francese (o inglese), senza la versione italiana, oppure limitata alla sola pagina iniziale.

2.4 *Articolo 11: Media*

Quanto alle competenze del Cantone Ticino il diritto e la prassi in vigore corrispondono alle disposizioni dell'articolo 11 della Carta.

L'esistenza e il funzionamento dell'istituzione della Radiotelevisione della Svizzera italiana (nel 1997, con 26294 ore di emissioni radiofoniche e 6510 ore di emissioni televisive) è pienamente conforme alle disposizioni dell'articolo 11.a.i della Carta (cfr. anche la legge federale del 21 giugno 1991 sulla radiotelevisione).

Dall'autunno del 2002 sono quattro i quotidiani in lingua italiana che escono nel Cantone Ticino (prima del 1995 erano 5!). A questi si aggiungono numerosi bi- e trisettimanali, settimanali, quindicinali, mensili in lingua italiana. Sono invece molto rare le testate in altra lingua (esce un trisettimanale in lingua tedesca). Il Ticino è fra le regioni in Europa con la più alta densità di organi di stampa!

La legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1991 prevede nel suo articolo 21 un "corso di giornalismo" che è una scuola professionale superiore e che ha "per scopo la preparazione alle carriere professionali del giornalismo" (cfr. anche il regolamento del corso di giornalismo della Svizzera italiana del 27 aprile 1997). A questo proposito è d'obbligo rinviare alle attività di formazione e di ricerca della facoltà di scienze della comunicazione dell'Università della Svizzera italiana istituita con la legge del 1995.

2.5 *Articolo 12: Attività culturali e infrastrutture culturali*

Sulle molteplici attività culturali e infrastrutture culturali e sull'uso dell'aiuto finanziario federale al Cantone Ticino per la difesa della sua cultura e della sua lingua riferiscono i rapporti annuali del Dipartimento dell'istruzione e della cultura all'Ufficio federale della cultura.

2.6 *Articolo 13: Vita economica e sociale*

Il diritto e la prassi in vigore nel Cantone Ticino corrispondono alle disposizioni dell'articolo 13.1.d e 13.2.b.

Articolo 59, capoverso 1 della legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994:

"All'esterno degli esercizi pubblici deve essere esposta una lista in lingua italiana dei prezzi dei principali piatti, delle bevande e degli eventuali supplementi".

Articolo 5 della legge sulle insegne e scritte destinate al pubblico del 29 marzo 1954:

"Le insegne permanenti e non permanenti devono essere redatte in lingua italiana.

Alle insegne potrà essere aggiunta, in caratteri non superiori a quelli del testo, né più appariscenti, la traduzione in una o più lingue nazionali o straniere presentata in guisa che manifesti sempre il carattere di traduzione.

Il presente articolo non si applica al comune di Bosco Gurin".

(cfr. anche art 4, cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge sulle insegne e scritte destinate al pubblico del 16 ottobre 1988: "Non sono soggette ad autorizzazione, purché siano redatte in lingua italiana".)

2.7 *Articolo 14: Scambi transfrontalieri*

Nei settori della vita economica e sociale, della formazione e della cultura e in altri settori ancora esiste un'intensa collaborazione transfrontaliera fra il Cantone Ticino e l'Italia, in particolar modo con le province limitrofe raggruppate con il Cantone Ticino nella Regione Insubrica. In molti ambiti comincia a instaurarsi una cooperazione fra il Ticino e gli enti locali e provinciali italiani.

Il decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro per la cooperazione transfrontaliera del 18 agosto 1980 stanziava un credito quadro annuale di 3 milioni di franchi per il finanziamento delle attività di cooperazione transfrontaliera.

Il decreto legislativo concernente la nuova regolamentazione dei rapporti tra il Cantone Ticino e il Comune di Campione d'Italia del 10 marzo 1998 regola, tenendo conto dell'accordo quadro stipulato nel 1993 tra la Repubblica italiana e la Confederazione per la cooperazione transfrontaliera, i particolari e secolari rapporti di vicinato instauratisi tra il Comune di Campione d'Italia e il Cantone Ticino.

INDICE

INTRODUZIONE	1
1. INFORMAZIONI GENERALI.....	1
1.1 <i>Sviluppi storici della politica linguistica in Svizzera</i>	1
1.2 <i>Situazione demografica compresi i dati economici di base delle diverse regioni</i>	3
1.3 <i>Struttura costituzionale e amministrativa dello Stato</i>	5
2. LE LINGUE MINORITARIE IN SVIZZERA E LA LORO DISTRIBUZIONE TERRITORIALE.....	7
2.1 <i>Le lingue in Svizzera e la loro distribuzione territoriale</i>	7
2.2 <i>Le lingue minoritarie in Svizzera e la loro distribuzione territoriale</i>	9
3. CRITERI DI DEFINIZIONE E DATI STATISTICI SULLE LINGUE MINORITARIE.....	11
4. LINGUE MINORITARIE SPROVVISTE DI TERRITORIO.....	12
5. PROVVEDIMENTI ATTUALI DI POLITICA LINGUISTICA.....	13
PARTE I	15
1. BASI GIURIDICHE PER APPLICARE LA CARTA EUROPEA DELLE LINGUE REGIONALI O MINORITARIE.....	15
1.1 <i>Aspetti internazionali</i>	15
1.2 <i>Legislazione linguistica della Confederazione</i>	16
1.3 <i>Costituzioni cantonali e modelli cantonali</i>	20
2. ORGANIZZAZIONI RILEVANTI DAL PROFILO LINGUISTICO E DI POLITICA DELLA COMPrensIONE.....	21
3. COLLABORAZIONE.....	24
4. ATTIVITÀ INFORMATIVE IN MERITO ALLA CARTA EUROPEA DELLE LINGUE REGIONALI O MINORITARIE..	24
5. APPLICAZIONE DELLE RACCOMANDAZIONI.....	24
5.1 <i>Raccomandazioni del rapporto d'esperti del Consiglio d'Europa (1 giugno 2001)</i>	25
5.2 <i>Raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (21 novembre 2001)</i>	27
6. ATTIVITÀ INFORMATIVE IN MERITO ALLE RACCOMANDAZIONI.....	31
7. COLLABORAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLE RACCOMANDAZIONI.....	31
PARTE II	32
1. MISURE IN APPLICAZIONE ALL'ARTICOLO 7 DELLA CARTA.....	32
2. ALTRI PROVVEDIMENTI PREVISTI.....	36
PARTE III	37
I RAPPORTO DEL CANTONE GRIGIONI SULL'APPLICAZIONE DELLA CARTA EUROPEA DELLE LINGUE REGIONALI O MINORITARIE	37
1. INFORMAZIONI GENERALI.....	37
1.1 <i>Autorità</i>	37
1.2 <i>Il bacino linguistico romancio e italiano</i>	37
1.3 <i>Progetto di nuova Costituzione cantonale</i>	38
1.4 <i>Applicazione delle raccomandazioni del Comitato dei Ministri</i>	38
2. PROVVEDIMENTI PER PROMUOVERE IL ROMANCIO IN VIRTÙ DELLE DISPOSIZIONI DELLA CARTA.....	39
2.1 <i>Articolo 8: Insegnamento</i>	39
2.2 <i>Articolo 9: Giustizia</i>	42
2.3 <i>Articolo 10: Autorità amministrative e servizi pubblici</i>	43
2.4 <i>Articolo 11: Media</i>	45
2.5 <i>Articolo 12: Attività e infrastrutture culturali</i>	46
2.6 <i>Articolo 13: Vita economica e sociale</i>	47
2.7 <i>Articolo 14: Scambi transfrontalieri</i>	48
3. PROVVEDIMENTI PER PROMUOVERE L'ITALIANO IN VIRTÙ DELLE DISPOSIZIONI DELLA CARTA.....	48
3.1 <i>Articolo 8: Insegnamento</i>	48
3.2 <i>Articolo 9: Giustizia</i>	50
3.3 <i>Articolo 10: Autorità amministrative servizi pubblici</i>	51
3.4 <i>Articolo 11: Media</i>	52

3.5	<i>Articolo 12: Attività e infrastrutture culturali</i>	53
3.6	<i>Articolo 13: Vita economica e sociale</i>	54
3.7	<i>Articolo 14: Scambi transfrontalieri</i>	54
II	RAPPORTO DEL CANTONE TICINO SULL'APPLICAZIONE DELLA CARTA	55
1.	INFORMAZIONI GENERALI.....	55
2.	PROVVEDIMENTI PER PROMUOVERE L'ITALIANO IN VIRTÙ DELLE DISPOSIZIONI DELLA CARTA.....	55
2.1	<i>Articolo 8: Insegnamento</i>	55
2.2	<i>Articolo 9: Giustizia</i>	58
2.3	<i>Articolo 10: Autorità amministrative e servizi pubblici</i>	58
2.4	<i>Articolo 11: Media</i>	59
2.5	<i>Articolo 12: Attività culturali e infrastrutture culturali</i>	59
2.6	<i>Articolo 13: Vita economica e sociale</i>	59
2.7	<i>Articolo 14: Scambi transfrontalieri</i>	59

ALLEGATO: TABELLE, CARTE E GRAFICI